



REGIONE CALABRIA

REGOLAMENTO REGIONALE

REGOLAMENTO

**DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 12 OTTOBRE 2012 N. 45 “GESTIONE, TUTELA
E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE REGIONALE”**

Approvato dalla Giunta regionale
nella seduta del 9 Aprile 2020

Si assegna il numero 2 della serie dei
Regolamenti regionali dell'anno 2020

LA GIUNTA REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

emana

Il seguente regolamento:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento costituisce il regolamento di attuazione della Legge regionale 12 ottobre 2012, n. 45 (Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale), ai sensi dell'articolo 5 della stessa legge regionale.

Art. 2 – Ambito di applicazione.

1. La Regione Calabria regolamenta le attività silvo-pastorali per lo sviluppo dell'economia regionale e per la tutela attiva degli ecosistemi e dell'assetto paesaggistico e idrogeologico del territorio. Inoltre, in attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, come integrato con il Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, salvaguarda lo stato di conservazione delle specie e degli habitat della Rete Natura 2000 (aree SIC e ZPS).

2. La Regione riconosce e promuove la pianificazione forestale quale strumento per la gestione sostenibile del patrimonio boschivo. La pianificazione si attua attraverso l'elaborazione e l'applicazione dei piani di assestamento o di gestione di proprietà pubbliche e private, singole, associate e collettive. In assenza di tali piani, i criteri d'intervento sono stabiliti dal Piano Forestale Regionale in vigore e dal presente regolamento.

3. Il presente regolamento costituisce strumento per la:

- a) tutela dell'assetto idrogeologico (Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Regio Decreto Legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267 e Regio Decreto 16 maggio 1926, n. 1126);
- b) salvaguardia e valorizzazione delle zone montane (Legge 31 gennaio 1994 n. 97);
- c) tutela e valorizzazione dei beni ambientali e paesistici (Legge 6 dicembre 1991 n. 394, Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- d) tutela della biodiversità e degli habitat naturali nella rete Natura 2000 (Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003 n.120, Legge 11 febbraio 1992 n. 157).

4. Il presente regolamento è applicabile ai terreni e ai boschi, di proprietà di privati, di Comuni, della Regione, dello Stato e di altri Enti pubblici sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del Regio Decreto Legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267.

5. Il presente regolamento è applicabile, altresì, ai boschi di cui al comma 4, non sottoposti a vincolo idrogeologico, per la definizione di "taglio colturale" nei soli limiti dell'applicazione dell'art. 7, comma 13, del Decreto Legislativo 3 aprile 2018 n. 34, dell'art. 149 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357 integrato dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003 n.120.

6. Nelle aree SIC e ZPS della Rete Natura 2000, in assenza di specifici piani di gestione, le norme previste dalla Regione Calabria e dal presente regolamento, hanno validità di misure regolamentari ai sensi dell'art. 6 paragrafo 1 della Direttiva 92/43/CEE, e dell'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003 n.120.

7. La Regione, ai sensi dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2012 n. 45, con il presente regolamento disciplina le seguenti materie:

- a) le attività compatibili con il vincolo idrogeologico che interessano i terreni non boscati di cui ai successivi titoli: III –Pascoli, IV- Norme per i terreni saldi e trasformazioni, V- Movimento Terra;
- b) la tutela e la valorizzazione dei beni immobili e delle opere appartenenti al proprio patrimonio forestale.

TITOLO II SOPRASSUOLI BOSCATI

CAPO II – NORME DI TUTELA FORESTALE

Art. 3 – Finalità e materie disciplinate

1. La Regione Calabria, in armonia con i principi della gestione forestale sostenibile, sanciti

dal decreto del Ministro dell'ambiente 16 giugno 2005 (Linee guida di programmazione e forestale) e dal Programma Quadro del Settore Forestale in relazione all'interesse fondamentale della collettività, considera il bosco un sistema biologico complesso multifunzionale, in un contesto produttivo sostenibile, e promuove:

- a) la difesa idrogeologica;
- b) la multifunzionalità degli ecosistemi forestali;
- c) la conservazione e l'appropriato sviluppo della biodiversità;
- d) la valorizzazione del paesaggio e il miglioramento dei prodotti del bosco legnosi e non legnosi;
- e) il miglioramento delle condizioni socio-economiche delle aree a prevalente interesse silvo-pastorale;
- f) l'attenta formazione delle maestranze forestali, degli operatori ambientali, delle guide e degli addetti alla sorveglianza del territorio dipendenti dalle amministrazioni locali;
- g) gli interventi per la tutela e la gestione ordinaria del territorio in grado di stimolare l'occupazione diretta e indotta;
- h) iniziative atte a valorizzare la funzione socio-economica del bosco;
- i) l'ampliamento e il miglioramento delle aree forestali e del loro contributo al ciclo globale del carbonio;
- j) l'esercizio delle funzioni inerenti la pianificazione, la programmazione e l'attuazione per la difesa dei boschi dagli incendi e dalle avversità biotiche ed abiotiche;
- k) l'approvazione ed il controllo dell'attuazione dei piani di gestione forestale, la stesura dell'inventario forestale regionale e l'informatizzazione del patrimonio forestale regionale;
- l) la gestione, la tutela e la valorizzazione dei beni immobili e delle opere esistenti appartenenti al patrimonio regionale forestale;
- m) l'attività di ricerca e sperimentazione tesa a favorire l'interscambio di conoscenze tra la comunità politica, imprenditoriale, professionale e scientifica;
- n) la tenuta e l'aggiornamento del libro regionale dei boschi da seme, istituito ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione) al fine di tutelare e conservare gli ecosistemi forestali e, in tale ambito, controllare la produzione vivaistica pubblica e privata per la produzione di piante e certificarne la provenienza;
- o) lo sviluppo di forme di gestione associata delle proprietà forestali pubbliche e private;
- p) la gestione forestale sostenibile compresa la certificazione forestale di processo e di prodotto;
- q) la tenuta e l'aggiornamento dell'albo delle ditte boschive.

2. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove accordi e intese istituzionali, gemellaggi, scambi formativi e progetti di valenza interregionale e internazionale con le altre regioni italiane e con gli Stati esteri.

Art. 4 – Definizioni

1. Con la definizione di «bosco» si individuano i terreni coperti da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbiano estensione superiore a 2.000 metri quadrati, larghezza media non inferiore ai 20 metri, misurata al piede delle piante di confine e copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento. Non costituiscono interruzione della superficie boscata le infrastrutture e i corsi d'acqua presenti all'interno delle formazioni vegetali di larghezza pari o inferiore a 4 metri, le golene e le rive dei corsi di acqua in fase di colonizzazione arbustiva o arborea. Sulla determinazione dell'estensione e della larghezza minima non influiscono i confini delle singole proprietà.

2. Ai soli fini statistici, di inventario e monitoraggio è adottata la definizione di bosco usata dall'ISTAT e dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per l'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio.

3. Sono assimilati a bosco i castagneti da frutto abbandonati e rinaturalizzati con specie spontanee e non più soggetti ad alcuna pratica agronomica e, le sugherete così come definite dalla Legge 18 luglio 1956 n. 759.

4. Con l'espressione «selvicoltura» si intende la coltivazione e l'uso del bosco al fine di conseguire le seguenti finalità:

- a) l'ottenimento di produzione legnosa;
- b) il mantenimento del sistema bosco in equilibrio con l'ambiente;
- c) la conservazione della biodiversità, l'aumento della stessa e, più in generale, della

complessità del sistema;

d) la congruenza dell'attività colturale con gli altri sistemi con i quali il bosco interagisce.

5. Con l'espressione «taglio colturale», ai sensi e per gli effetti dell'articolo 149 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si indicano i tagli condotti nel ciclo di coltivazione del bosco ed eseguiti in conformità agli strumenti di pianificazione forestale (piani di assestamento e gestione forestale, piani di coltura, piani di taglio) regolarmente approvati o, in mancanza di questi, alle disposizioni dettate dai relativi regolamenti.

6. È considerata «conversione del bosco» la variazione della forma di governo da ceduo semplice, o ceduo semplice matricinato, a ceduo composto o a fustaia.

7. Si definiscono «boschi di neoformazione» i soprassuoli:

- a) originati per disseminazione spontanea di specie forestali in terreni nudi prima utilizzati come pascoli o terreni agrari;
- b) di estensione superiore a 2.000 metri quadrati, larghezza media non inferiore ai 20 metri, misurata al piede delle piante di confine e copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento ed avente una densità non inferiore al 20% per come definita nella successiva lettera c);
- c) in qualsiasi stadio di sviluppo ed aventi una densità non inferiore a 500 piante per ettaro oppure tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari almeno al 20%;
- d) le formazioni costituite da vegetazione arborea e arbustiva che esercitano una copertura del suolo pari almeno al 40%.

8. Si definiscono «boschi cedui» i boschi costituiti esclusivamente o principalmente da polloni coetanei e/o disetanei derivanti da rinnovazione agamica per riscoppio delle ceppaie e da un numero di piante provenienti da rinnovazione gamica o agamica di età multipla di quella dei polloni, denominate matricine, non superiore a due terzi del numero minimo previsto dall'articolo in relazione alle specie presenti, nonché quelli provenienti dal taglio di conversione da fustaia a ceduo degli impianti di eucalipto, quelli provenienti dalla ceduzione dei boschi di castagno, leccio che hanno superato il doppio del turno minimo e quelli provenienti da tagli di tutela fitosanitaria delle specie quercine, nonché quelli derivanti dal taglio di soprassuoli di neoformazione di proprietà privata di diametro medio uguale o superiore a 10 cm a petto d'uomo.

9. Si definiscono «boschi cedui a regime» quelli di età pressoché uguale o di poco superiore al turno consentito dal vigente regolamento e comunque non superiore al doppio del turno.

10. Si definiscono «soprassuoli transitori» i soprassuoli derivanti da uno o più tagli di avviamento effettuati in cedui al fine di convertirli a fustaia.

11. Si definiscono «terreni saldi» i pascoli, gli incolti e gli ex-coltivi che da almeno cinque anni non siano sottoposti a ordinarie lavorazioni agricole e sui quali si è insediata una vegetazione spontanea erbacea, arbustiva o arborea, che presenta valori di estensione inferiori a quelli indicati nel comma 7 lettera b).

12. Ai fini del presente regolamento si intende per «trasformazione dei boschi», ivi inclusi quelli di neoformazione, ogni intervento finalizzato ad un uso del suolo diverso da quello forestale, mediante eliminazione permanente della vegetazione arborea e arbustiva esistente. La trasformazione del bosco riveste carattere di eccezionalità ed è consentita esclusivamente per opere pubbliche e di pubblica utilità.

13. Per «sostituzione di specie» si intendono gli interventi finalizzati alla introduzione di specie forestali estranee all'area di intervento, ancorché diverse da quelle preesistenti.

14. Per «sistemazioni idraulico-forestali» si intendono gli interventi di carattere intensivo e estensivo che si attuano congiuntamente nel territorio, ai fini della conservazione e difesa del suolo dal dissesto idrogeologico.

15. Sono considerati «alberi monumentali», ai sensi della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea autoctona della Calabria) e dell'art.7 della legge 14 gennaio 2013 n.10, tenendo conto della "Guida per gli aspetti tecnici del censimento degli alberi monumentali italiani" dell'Ispettorato Generale Servizio II Divisione 6 ex Corpo Forestale dello Stato, i singoli esemplari, di origine naturale o antropica, che per età, forme, dimensioni o ubicazione ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali presentino caratteri di preminente interesse tali da richiedere una speciale conservazione.

16. Si considerano «boschi vetusti» i popolamenti, dominati da specie native, gestiti principalmente per fini conservativi con interventi trascurabili. Sono caratterizzati, in particolare, dalla presenza di alberi monumentali, da un ampio range dimensionale dei diametri, ben distribuiti nello spazio, dall'accumulo di alberi morti in piedi e schiantati, da vuoti nella copertura susseguenti a schianti e da una struttura pluristratificata, la cui superficie complessiva deve garantire la

funzionalità ecologica dei popolamenti, con particolare riferimento ai loro processi di autorganizzazione strutturale e compositiva (estensione minima di 3 ha).

17. Si definisce «stagione silvana» il periodo in cui è consentito il taglio dei boschi cedui in base al presente regolamento. Tale periodo decorre dal 15 settembre e termina al 15 giugno dell'anno successivo per il taglio e al 30 giugno dello stesso anno per l'esbosco e la ripulitura della tagliata.

18. Si definisce «anno silvano» il periodo dall'1 settembre al 31 agosto dell'anno successivo.

19. Per «arboricoltura da legno» si intende la coltivazione di specie arboree o arbustive in terreni non boscati o soggetti a normale lavorazione agricola, finalizzata prevalentemente alla produzione di ben precisi assortimenti legnosi a destinazione industriale o energetico e che è liberamente reversibile al termine del ciclo colturale.

20. Si definisce:

- a) «strada rurale o forestale» un tracciato a fondo artificiale o a fondo naturale migliorato, percorribile da autocarri o da autovetture, senza particolari difficoltà, in ogni stagione;
- b) «pista forestale principale» un tracciato a fondo naturale reso percorribile per trattori agricoli ed altri mezzi a trazione integrale impiegati nella gestione del bosco;
- c) «pista forestale secondaria» un tracciato temporaneo di servizio alla superficie boscata oggetto di intervento, utilizzabile per il solo esbosco nelle zone carenti di viabilità forestale principale;
- d) «sentiero o mulattiera» un tracciato non percorribile da automezzi o trattori, transitabile a piedi o con animali da soma.

21. Si definisce «manutenzione ordinaria di strade o piste principali esistenti» la serie di interventi che per consentire la percorribilità prevista non modificano la larghezza del piano rotabile, le scarpate di monte e di valle, la pendenza longitudinale e lo sviluppo planimetrico del tracciato.

Art. 5 – Trattamento dei boschi di neoformazione

1. La trasformazione dei boschi di neoformazione, insediatisi su pascoli ed altri terreni agrari, ferma restando la tutela idrogeologica, è valutata in rapporto alle seguenti esigenze:

- a) il ripristino vegetazionale del territorio, ai fini della conservazione della biodiversità vegetale ed animale;
- b) la prevenzione, la riduzione dei rischi e la difesa dagli incendi boschivi;
- c) il recupero dell'attività agricola nelle aree in cui svolgeva e può ancora svolgere un rilevante ruolo di natura sociale, economica, storica e paesaggistica.

2. Per i soprassuoli di neoformazione, di diametro medio uguale o superiore a 10 cm a petto d'uomo, può essere richiesto il taglio per il relativo governo a ceduo, previa autorizzazione del Dipartimento competente in materia di foreste e forestazione. Questo valuterà comunque la forma di governo più opportuna in funzione delle condizioni stagionali e della capacità di perpetuazione delle specie che costituiscono il soprassuolo, previa presentazione di un progetto di taglio redatto da dottore agronomo o dottore forestale iscritto all'ordine professionale.

3. Il taglio dei soprassuoli o delle piante che non costituiscono bosco, fatte salve le diverse previsioni in materia ambientale, paesaggistica, sul verde urbano, o altra normativa, regolamento comunale o provinciale, in quanto applicabili, non è soggetto ad autorizzazione. In ogni caso, prima che venga eseguito il taglio occorre darne comunicazione al Dipartimento competente in materia di foreste e forestazione.

Capo III – PIANIFICAZIONE E PROGETTO DI TAGLIO

Art. 6 – Piano Forestale Regionale

1. Nelle more di approvazione della strategia forestale nazionale, che definisce gli indirizzi nazionali per la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva del patrimonio forestale nazionale e per lo sviluppo del settore e delle sue filiere produttive, ambientali e socio-culturali, ivi compresa la filiera pioppicola, sulla base di specifiche esigenze socio-economiche, ambientali e paesaggistiche, nonché alle necessità di prevenzione del rischio idrogeologico, di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico, la Regione Calabria adotta il proprio piano forestale regionale con funzione di orientamento.

2. Il Piano Forestale Regionale ha valenza quinquennale, è redatto dal dipartimento competente in materia di foreste e forestazione ed è approvato dalla Giunta regionale. La pianificazione del patrimonio boschivo e pascolivo si attua tramite l'elaborazione e l'applicazione dei piani di gestione di proprietà pubbliche o private, singole o associate, previsti nell'articolo 7 della Legge regionale 12 ottobre 2012 n.45, nonché dal presente regolamento.

3. Ai fini della determinazione della superficie minima da sottoporre a pianificazione di 100 ettari o

di 50 ettari (rispettivamente Piani di Gestione Forestale o Piani Poliennale dei Tagli) devono considerarsi i terreni boscati contigui, ricadenti nello stesso bacino idrografico e appartenenti allo stesso proprietario.

Art. 7 – Piano di Gestione o Assestamento Forestale o strumenti equivalenti

1. Il Piano di Gestione e Assestamento Forestale si configura come lo strumento di programmazione degli interventi selvicolturali per l'uso sostenibile delle risorse forestali e dei miglioramenti al patrimonio silvo-pastorale di aree pubbliche e di quelle private con superficie forestale maggiore o uguale a 100 ettari, di proprietà singola o associata.
2. A tal proposito, i piani devono conseguire obiettivi economici e ambientali, con particolare riferimento alla conservazione della biodiversità e in armonia con gli obiettivi definiti con le risoluzioni delle conferenze interministeriali, concernenti la promozione della gestione forestale sostenibile, al fine di garantire al bosco il mantenimento delle proprie funzioni ecologiche, economiche e sociali sul piano locale, nazionale e globale.
3. Il piano di assestamento o di gestione forestale e gli strumenti equivalenti devono essere elaborati in conformità alle linee guida emanate dalla Regione Calabria e devono essere redatti da tecnici con specifica competenza professionale, abilitati all'esercizio di tale funzione ed iscritti all'albo professionali dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali.
4. Il Piano di Gestione Forestale deve avere una validità non superiore a venti anni e deve essere approvato con Decreto del Dirigente del dipartimento competente in materia di foreste e forestazione.
5. Il piano deve contenere, tra l'altro, specifiche norme d'intervento tese alla conservazione del suolo e alla prevenzione del dissesto idrogeologico. Per tali finalità la Giunta regionale può prevedere nel piano di gestione forestale ulteriori vincoli e prescrizioni rispetto a quelle ordinariamente disciplinate.
6. I proprietari o possessori dei terreni rimboschiti con fondi pubblici e di boschi ricostituiti, ovvero convertiti all'alto fusto o comunque migliorati, nonché degli impianti realizzati con specie legnose per l'arboricoltura da legno, con finanziamenti a totale o parziale carico di Enti pubblici, devono compiere le operazioni di governo e di trattamento in conformità al presente regolamento ed al Piano Forestale Regionale.
7. Nel caso in cui i boschi di cui al comma 6 siano assoggettati al piano di coltura e conservazione di cui all'art. 54 del Regio Decreto Legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267, il piano di assestamento o di gestione è redatto secondo le previsioni dell'articolo 40.
8. L'attuazione dei tagli boschivi previsti nel Piano di Gestione e Assestamento Forestale approvato, ed in corso di validità, è soggetta a sola comunicazione, corredata dalla scheda tecnica redatta dal progettista da presentare almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, dagli elaborati progettuali e dalla dichiarazione di responsabilità da parte del progettista in ordine al fatto che gli interventi previsti in progetto risultano compatibili con lo stato fisico, strutturale e vegetazionale dei popolamenti forestali. Il dipartimento competente in materia di foreste e forestazione della Regione Calabria effettua le verifiche sulle dichiarazioni rese, attivando, in caso di carenza dei requisiti le procedure previste ai commi 3 e 6 dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm. ii..
9. È consentito in qualsiasi momento presentare progetti di variante al Piano di Gestione Forestale operante, purché redatti da un tecnico abilitato all'esercizio della professione di dottore agronomo o dottore forestale e conformi alle finalità del Piano di Gestione Forestale; i progetti di variante sono autorizzati secondo le modalità di cui al comma 3 e 4.
10. Successivamente alla presentazione del Piano di Gestione Forestale, nelle more della sua approvazione, il dipartimento competente in materia di foreste e forestazione autorizza esclusivamente i tagli compatibili con lo stesso Piano e con le disposizioni del presente regolamento e della normativa vigente.
11. In caso di eventi eccezionali anche di tipo climatico e fitopatologico, il dipartimento competente in materia di foreste e forestazione può autorizzare varianti alle previsioni del Piano di Gestione Forestale regolarmente approvato.
12. Tutti gli interventi realizzati, devono essere annotati a cura del proprietario nel registro degli interventi e appositamente inseriti nel Piano di Gestione Forestale.
13. Prima della loro approvazione, i piani riguardanti territori ricadenti in tutto o in parte nell'ambito di un'area naturale protetta o nelle aree ricadenti all'interno della Rete Natura 2000 devono essere corredati del relativo nulla osta dell'ente gestore dell'area protetta, ove previsto, e della relativa procedura di valutazione di incidenza ambientale (VINCA).

Art. 8 – Piano di assestamento e di gestione per i boschi pubblici

1. I boschi degli enti pubblici devono essere utilizzati in conformità ad un piano di assestamento

o di gestione adottato dall'ente proprietario e trasmesso alla Regione Calabria, ai fini della necessaria approvazione. Il Piano di Gestione Forestale è obbligatorio per tutte le proprietà pubbliche.

2. Fino all'approvazione del piano di assestamento o di gestione, i provvedimenti di autorizzazione delle utilizzazioni sono adottati dal Dipartimento competente in materia di foreste e forestazione della Regione Calabria, secondo le procedure dettate dal presente regolamento.

3. I Comuni e gli altri Enti che intendono utilizzare boschi, in attesa dell'approvazione del piano di assestamento o di gestione, sono tenuti a prelevare dal prezzo di aggiudicazione della vendita del bosco, una somma non inferiore al 20% del ricavato totale della vendita e comunque non superiore di quella prevista dall'art. 133 del Regio Decreto Legislativo 30 dicembre 1923 n° 3267, per opere di miglioramento del patrimonio rustico dell'Ente proprietario. Detta somma è versata, a cura dell'aggiudicatario, a favore della Regione Calabria, prima della consegna del lotto boschivo, mediante versamento sul c/c postale dedicato. La consegna del lotto boschivo non può avvenire in assenza della dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle somme.

4. È consentito ai comuni e agli altri enti avviare nuovi procedimenti di taglio, a condizione che siano stati ultimati i lotti precedenti, ovvero sia fornita la dimostrazione dell'avvenuto affidamento dell'incarico di collaudo di lotti o sezioni di taglio precedentemente autorizzati.

5. Il collaudo viene eseguito entro e non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori forestali. La stazione appaltante affida l'incarico al collaudatore, ai sensi del D.lgs. 50/2016, prevedendo i relativi oneri a proprio carico. Il Direttore dei Lavori è tenuto a presentare un certificato di regolare esecuzione preliminare al collaudo. Della visita di collaudo viene data notizia al dipartimento competente della Regione Calabria che ha facoltà di partecipare con i propri rappresentanti.

6. Le previsioni di cui al comma 5 si applicano anche ai collaudi di lotti riferiti a tagli precedentemente autorizzati, ultimati e non collaudati alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

7. Gli interventi ammessi a finanziamento o a cofinanziamento con i fondi accantonati ai sensi del comma 3, purché connessi ad aree boscate di proprietà pubblica sono, in ordine di priorità, i seguenti:

- a) la pianificazione forestale;
- b) le opere e gli interventi per la prevenzione, previsione e lotta attiva agli incendi boschivi;
- c) le opere e gli interventi per la razionalizzazione dell'uso delle risorse forestali, per la loro valorizzazione;
- d) gli studi, le ricerche, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore forestale;
- e) la sorveglianza, la vigilanza e la tutela del patrimonio boschivo.

Art. 9 – Piano di assestamento e di gestione per i boschi privati

1. I proprietari di boschi con superfici contigue maggiori o uguali a 100 ettari devono fare redigere un Piano di Gestione o Assestamento Forestale sottoposto all'approvazione del dirigente generale del dipartimento competente in materia di foreste e forestazione della Regione Calabria.

2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 3, qualora le superfici contigue afferiscono a due o più fasce fito-climatiche, oppure appartengono a pertinenze differenti (Aree Territoriali, Dipartimento Ambiente o Parchi), bacini idrografici distinti, o sono soggette a normativa non uniforme, la pianificazione deve tenere conto del diverso contesto ambientale e giuridico. È consentita quindi la redazione di più strumenti di pianificazione indipendenti.

3. Le utilizzazioni programmate nel piano degli interventi devono essere distribuite negli anni di durata dello stesso Piano, fatto salvo i casi di formazioni boschive che nello stesso periodo non raggiungono la maturità.

Art. 10 – Piano Poliennale di taglio

1. I proprietari di boschi e di pascoli con superficie contigua superiore a 50 ettari e inferiore a 100 ettari devono redigere un Piano Poliennale dei Tagli, redatto in conformità all'art.7 della Legge regionale 12 ottobre 2012, n. 45.

2. I Piani Poliennali di Taglio hanno la durata minima di cinque anni e massima di dieci anni.

3. Il Piano Poliennale di Taglio, redatto secondo l'art 7 comma 7 della Legge regionale 12 ottobre 2012, n. 45, da professionista con specifica competenza abilitato, iscritto al relativo albo professionale, deve essere autorizzato dal Dipartimento competente in materia di foreste e forestazione.

4. Le utilizzazioni programmate nel piano poliennale di taglio devono comunque essere distribuite negli anni di durata dello stesso Piano.

Art. 11 – Progetto di taglio

1. Il progetto di taglio deve essere redatto da tecnici con specifica competenza professionale, abilitati all'esercizio di tale funzione ed iscritti nei rispettivi albi professionali, in conformità allo schema di cui all'allegato D al presente regolamento. L'uso del martello forestale è consentito nel territorio della Regione Calabria solo a seguito dell'avvenuto deposito del sigillo identificativo del tecnico secondo quanto previsto all'art. 2 dell'Allegato C al presente regolamento.
2. Ai fini della delimitazione delle aree da assoggettare al taglio, i confini devono essere riconducibili ai limiti fisiografici; laddove ciò non sia possibile, per la loro individuazione è necessario georeferenziare le piante di confine, numerandole e contrassegnandole a petto d'uomo con vernice indelebile. Il relativo piedilista deve essere allegato al progetto.
3. Nelle fustaie oggetto di intervento, le piante da utilizzare con diametro misurato a petto d'uomo almeno pari a cm 17,5, devono essere contrassegnate e numerate, su apposita specchiatura al ceppo, con vernice indelebile e con impronta del martello forestale. Devono riportare solo l'impronta del martello forestale le piante da utilizzare che hanno diametro inferiore a cm 17,5. È altresì consentita, in alternativa alla numerazione con vernice indelebile, la numerazione mediante l'utilizzo di martelli numeratori per legno o targhette in plastica o targhette metalliche numerate accompagnate in ogni caso dall'impronta del martello forestale.
4. Nei boschi cedui devono essere contrassegnate con vernice indelebile le piante e i polloni da rilasciare come matricine, riportandole su apposito piedilista da allegare al progetto esecutivo, fatto salvo casi particolari da valutare di volta in volta per la designazione e il rilascio delle matricine nel corso dell'utilizzazione boschiva.
5. I privati proprietari o possessori di boschi di superficie inferiore a 50 ha possono presentare in sostituzione del progetto di taglio un Piano pluriennale dei tagli, redatto in conformità alle norme del presente regolamento, avente validità non superiore a cinque anni, concernente le utilizzazioni annuali, anche riferite ad annualità non consecutive, che intendono effettuare in tale arco di tempo.

Capo IV – NORME COMUNI A TUTTI I BOSCHI**Art. 12 – Finalità e criteri dei tagli boschivi**

1. Le norme che disciplinano i tagli boschivi hanno la finalità di garantire la conservazione della biodiversità, la conservazione del suolo e la stabilità dei versanti, il miglioramento della funzionalità e dei servizi resi dal bosco, senza compromettere le potenzialità evolutive dello stesso.
2. Ciascun prelievo di massa legnosa per rispondere alle finalità di cui al comma 1, deve essere eseguito seguendo i criteri stabiliti in un piano di assestamento o di gestione o di strumenti equivalenti; in mancanza di questi si applicano le disposizioni relative alla tutela della biodiversità, con i criteri e le modalità indicate ai commi successivi.
3. Gli interventi di cui al presente regolamento, se debitamente previsti ed autorizzati, sono considerati tagli colturali ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm. ii.
4. In caso di coesistenza di piante da seme e di polloni di origine agamica, la forma di governo viene attribuita stabilendo l'origine della provvigione prevalente all'interno dell'unità colturale, o sezione di taglio o lotto boschivo.
5. Nei boschi cedui a regime i tagli devono essere eseguiti rispettando in particolare i turni, l'epoca di taglio, il rilascio delle matricine, l'ampiezza e la disposizione delle tagliate.
6. Nei boschi governati a fustaia, i tagli devono essere eseguiti con criteri colturali, in funzione della struttura e della consistenza del soprassuolo, in modo da favorire la sua stabilità complessiva e garantire il rispetto dei livelli di provvigione minimale e di percentuale di prelievo, secondo quanto previsto dall'art. 40, commi 7 e 8.
7. La conversione delle fustaie in cedui e quella dei cedui composti in cedui semplici è vietata. Essa tuttavia potrà essere autorizzata dal Dipartimento competente in materia di foreste e forestazione in via del tutto eccezionale e per giustificata esigenza di ripristinare un bosco danneggiato da incendi, da calamità o da azioni di carattere fitosanitario.
8. Devono essere autorizzati dal Dipartimento competente in materia di foreste e forestazione, ricorrendone i presupposti di legge, sulla scorta di uno specifico progetto di taglio, redatto da professionista con specifiche competenze abilitato e iscritto al relativo Albo professionale:
 - a) i tagli di alberi destinati ad assicurare l'efficienza e la sicurezza dei manufatti esistenti, o l'eliminazione di altri rischi per la pubblica incolumità, radicati su terreni coperti da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva riconducibile alla definizione di bosco di cui all'art. 4 della Legge Regionale 12 ottobre 2012, n. 45. L'individuazione delle piante da abbattere, ove ne ricorrano le circostanze, deve avvenire sulla base dell'analisi di stabilità meccanica a livello di singolo albero (visiva ed

eventualmente strumentale) e della prevenzione di crolli e sradicamenti od occorrendo a livello collettivo di popolamento;

b) i tagli ricadenti nel limite delle pertinenze stradali appartenenti ai proprietari frontisti delle medesime strade siano essi soggetti privati, comuni o altri enti pubblici, previo accertamento della proprietà delle medesime aree.

9. Il progetto di taglio di cui al comma 8 deve comprendere anche la valutazione del non contrasto degli interventi previsti con le disposizioni recate dal regolamento regionale del 6 novembre 2009 n. 16, ove si tratti di attività ricadenti nelle aree afferenti alla rete "Natura 2000", nonché con il regime autorizzatorio vigente nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e con le Misure Minime di Salvaguardia di cui al QTPR adottato con Decreto del Consiglio Regionale n. 300 del 2/04/2013, ai sensi dell'art. 58 della Legge Regionale 16 aprile 2002, n. 19. Per gli interventi di cui al comma 8, lettera a), è consentito l'abbattimento di un numero massimo di cinque piante, previa comunicazione al dipartimento competente in materia di foreste e forestazione. Decorsi 30 giorni dal deposito della comunicazione, in assenza di prescrizioni, gli interventi possono essere eseguiti.

10. Nelle servitù di elettrodotto, attraversanti boschi ricadenti nell'ambito di applicazione del presente regolamento, sono soggetti a comunicazione le operazioni di sfrascamento di cui alla lettera c) dell'art. 121 del Regio Decreto del 12 dicembre 1933 n. 1775, concernenti il taglio di rami di alberi posti in prossimità dei conduttori aerei, che muovendosi o cadendo o in altro modo, possano causare corti circuiti o arrecare inconvenienti al servizio o danni alle condutture ed agli impianti.

11. Fatta salva ogni indennità o canone, qualora dovuti ai proprietari pubblici o privati delle aree attraversate da elettrodotti, nonché la congruità del valore di macchiatico stabilito sulla base del materiale legnoso ritraibile, il proprietario dell'elettrodotto è tenuto a presentare al dipartimento competente in materia di foreste e forestazione, a corredo della comunicazione di cui al comma 10, l'indicazione dell'impresa affidataria dell'esecuzione dei lavori ed idonea documentazione tecnica e cartografica, realizzata dai propri uffici tecnici, raffigurante l'intero percorso della linea elettrica e comprovante la compatibilità dell'intervento medesimo con le disposizioni vigenti in materia paesaggistica, ambientale, forestale e urbanistica.

12. La documentazione di cui al comma 11 costituisce condizione di ricevibilità della comunicazione ed è verificata dal dipartimento competente in materia di foreste e forestazione.

13. È soggetto ad autorizzazione, il taglio di alberi, cresciuti nella fascia di rispetto di elettrodotti di Linea di MT o di Linea AT, attraversanti boschi ricadenti nell'ambito di applicazione del presente regolamento. L'interessato è tenuto a presentare al dipartimento competente in materia di foreste e forestazione, apposito progetto di taglio redatto, secondo le vigenti disposizioni, da dottore agronomo o forestale, iscritto al relativo albo professionale, con indicazione del Direttore dei Lavori designato, nonché dell'operatore incaricato dell'esecuzione.

14. Nella fattispecie di cui al comma 13 è fatta salva ogni indennità o canone, qualora dovuti ai proprietari pubblici o privati delle aree attraversate da elettrodotto, nonché la congruità del valore di macchiatico stabilito sulla base del materiale legnoso ritraibile.

15. Le disposizioni del presente regolamento non trovano applicazione ai tagli boschivi che si verificano nell'alveo dei fiumi, dei torrenti e dei corsi d'acqua minori, appartenenti al demanio idrico e fluviale, di larghezza superiore a 4 metri ed iscritti nell' Elenco delle Acque Pubbliche.

16. Per i tagli necessari ad assicurare l'efficienza delle opere e della funzionalità idraulica, valutata la compatibilità degli stessi con le disposizioni recate dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e dalle NAMS dei PAI Calabria, per gli effetti di quanto disposto dalla legge regionale 12 agosto 2002, n. 34, provvede la Regione, tramite i comuni interessati e, occorrendo, gli enti delegati alle attività di forestazione nella Regione Calabria.

17. Per i tagli nei boschi, ricadenti nell'ambito di applicazione del presente regolamento, appartenenti allo Stato, alla Regione, ai comuni o ad altri enti pubblici, soggetti ad autorizzazione, si osserva la procedura prevista dal Capitolato d'Oneri di cui all'allegato B, che è parte integrante del progetto di taglio e dal quale devono risultare, tra l'altro, le condizioni di vendita del materiale legnoso ritraibile dal medesimo intervento, al fine della tutela economica del relativo valore di macchiatico. La vendita del materiale legnoso avviene a corpo, ai sensi degli articoli 63 e seguenti del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, partendo dal prezzo base stimato.

18. I tagli derivanti da ripuliture, sfolli, dalle piante secche e di quelle schiantate possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno previa autorizzazione dal dipartimento competente in materia di foreste e forestazione, dietro presentazione di progetto redatto da tecnico abilitato.

19. I tagli previsti dal piano di coltura e conservazione sono assimilati a tagli colturali.
20. I tagli di piante forestali ad uso familiare, nelle fustaie e nei soprassuoli transitori devono essere eseguiti nel limite di massa legnosa inferiore o uguale a q.li 150 per nucleo familiare e per anno silvano, fino ad un massimo di q.li 450 ad ha in un periodo non inferiore ai 10 anni, da individuarsi a carico dei soggetti deperienti, aduggiati, sottomessi o maturi sulla base di una comunicazione di taglio da inviare al dipartimento competente in materia di foreste e forestazione. La comunicazione è corredata da relativo piedilista di martellata redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione di dottore agronomo o forestale con asseverazione della compatibilità del prelievo. Decorsi trenta giorni dal deposito della comunicazione, in assenza di prescrizioni del Dipartimento competente in materia di foreste e forestazione il taglio può essere eseguito.
21. Il Progetto di taglio nei siti afferenti alla Rete Natura 2000, per come stabilito dall'art. 5, comma 7 del regolamento regionale 06 novembre 2009 n. 16, deve essere altresì corredata di idonea documentazione asseverata comprendente specifici e dettagliati elaborati tecnici, redatti e debitamente sottoscritti da tecnici, iscritti all'albo professionale dei dottori agronomi e forestali, che analizzino l'impatto di tutte le operazioni necessarie per l'esecuzione dell'intervento medesimo, ivi compresi eventuali lavori di ripristino della viabilità di esbosco di cui all'art. 58 e che ne comprovino la trascurabilità o nulla significatività degli effetti sul sito Natura 2000 interessato.
22. Nei siti afferenti la Rete Natura 2000, limitatamente alle attività selvicolturali per le quali non è prevista la presentazione di un progetto di utilizzazione forestale, la verifica delle condizioni di esclusione dalla procedura relativa alla valutazione di incidenza, è demandata al parere di compatibilità espresso nella scheda tecnica a firma del dottore agronomo o dottore forestale a corredo della comunicazione di taglio, limitatamente alle seguenti attività:
- tagli di boschi cedui di estensione fino a 2.00 ettari;
 - tagli di sfollo e diradamento in boschi cedui fino a 2.00 ettari.
23. Il Dipartimento competente in materia di foreste e forestazione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di taglio, valuta i requisiti di legittimazione, i presupposti rilevanti per l'adozione di provvedimento e gli effetti dei tagli sui siti Natura 2000 interessati, comunicando al proponente le eventuali cause di irricevibilità
24. Il provvedimento viene trasmesso per opportuna conoscenza al Dipartimento regionale competente in materia di Ambiente.
25. L'ente proprietario deve garantire, senza autorizzazioni regionali in materia di vincolo idrogeologico forestale, la manutenzione della vegetazione arbustiva ed arborea nelle aree di proprietà del demanio stradale e ferroviario, nonché i tagli di alberi radicati su terreni coperti da vegetazione forestale ed arborea, associata o meno a quella arbustiva riconducibile alla definizione di bosco di cui all'art. 4 della L.R. 45/2012, ricadenti nel limite della proprietà stradale e ferroviaria quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato, richiesti a giudizio dell'ente proprietario della rete stradale e ferroviaria secondo quanto stabilito dal D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e dal DPR 16 dicembre 1992 n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).
26. Le norme e le prescrizioni del presente regolamento non si applicano ai tagli di piante forestali, arboree ed arbustive insediate su terreni soggetti a periodica lavorazione, non costituenti bosco.

Art. 13 – Modalità di abbattimento

- Per abbattimento si intende la recisione dei fusti alla base ed il loro atterramento.
- L'abbattimento delle piante deve essere eseguito in modo che la corteccia non resti slabbrata; la superficie del taglio deve presentarsi liscia e nei boschi cedui presentarsi anche con inclinazione unica o convessa.
- Quando le piante da abbattersi possono con la loro caduta produrre grave danno alle piante in piedi da rilasciare e al novellame sottostante è prescritto l'uso di idonee tecniche, quali l'eventuale sramatura preliminare della pianta da abbattere, e di specifiche attrezzature per indirizzare la caduta.

Art. 14 – Potatura e spalcatura

- La potatura dei rami verdi delle latifoglie è consentita da ottobre a marzo e l'asportazione dei rami non deve superare il quarto inferiore della chioma verde.
- La spalcatura dei rami verdi delle conifere è consentita tutto l'anno e l'asportazione dei rami non deve superare il quinto inferiore della chioma verde.
- Per favorire una rapida cicatrizzazione della ferita i tagli devono essere tendenzialmente ortogonali all'asse del ramo, senza creare possibili ristagni d'acqua, ed eseguiti vicino al punto di

inserzione del ramo sul tronco senza danneggiare il cercine (collare posto in corrispondenza dell'inserzione del ramo sul tronco). La corteccia non deve essere slabbrata e la superficie del taglio deve presentarsi liscia. Nel caso di potature su piante di castagno o cipresso affette da attacco fitopatologico è obbligatoria la disinfezione degli strumenti utilizzati nel passaggio da una pianta alla successiva.

4. I rami secchi possono essere asportati in qualunque periodo dell'anno e con le modalità esecutive di cui al comma 3.

Art. 15 – Allestimento e sgombero delle superfici utilizzate

1. L'allestimento dei prodotti del taglio e lo sgombero dai boschi dei prodotti stessi deve compiersi il più prontamente possibile e comunque non oltre 15 giorni dall'abbattimento.

2. Nei cedui, detti prodotti devono essere asportati dalle tagliate, o almeno concentrati negli spazi vuoti delle tagliate stesse e a detto scopo destinati, non oltre il termine consentito per il taglio, di cui all'art.34.

Le operazioni di esbosco non devono danneggiare il soprassuolo e in particolare il novellame.

3. È soggetto ad autorizzazione da parte del Dipartimento competente in materia di foreste e forestazione, il trasporto a valle del materiale legnoso lungo versanti, fossi e torrenti in cui siano state eseguite opere di sistemazione idraulico-forestale e il trascinarsi o lo strascico lungo strade aperte al transito ordinario.

4. È vietato depositare, anche temporaneamente, materiale legnoso o di risulta all'interno dell'alveo di torrenti e fossi e negli impluvi, per evitare i rischi di allagamento in caso di forti precipitazioni.

5. È consentito il transito dei trattori e dei trattori forestali lungo tracciati o varchi naturali, che non comportino danni al soprassuolo o movimenti di terra salvo casi particolari (possibile costipamento del terreno, periodi particolarmente piovosi, rinnovazione in atto ecc.). In prossimità di eventuali sorgenti, e in un raggio di azione minimo di 20 m, l'esbosco dovrà avvenire senza l'impiego di mezzi meccanici e comunque senza compromettere lo stato dei luoghi.

6. È vietato l'abbruciamento dei residui di lavorazione nei boschi. I residui di utilizzazione costituiti da ramaglie, cimali, sottobosco e da ogni avanzo di lavorazione non utilizzabili commercialmente, possono essere lasciati sul posto, adeguatamente e uniformemente sparsi sulla superficie oppure in piccole andane lungo le curve di livello o secondo le linee di massima pendenza, larghe massimo 150 cm e alte al culmine massimo 30 cm, in modo che non siano di ostacolo all'affermazione della rinnovazione, ed in pezzature che non siano superiori ai 150 cm di lunghezza, oppure sotto forma di triturato o cippato. Detti residui, ove non diversamente disposto da specifiche disposizioni di legge o negli atti di autorizzazione al taglio, debbono essere disposti in loco ordinatamente negli spazi vuoti, in piccole andane, lasciando libere le ceppaie e l'eventuale rinnovazione di specie forestali. Per ridurre il rischio di incendi per una striscia di 20 m lungo le strade e le piste forestali i residui devono essere allontanati dalle tagliate o concentrati negli spazi liberi il più prontamente possibile e ivi triturati o cippati.

7. In caso di violazioni alle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 2 lettera d) e art. 3 della Legge 09 ottobre 1967 n. 950, salva l'applicazione degli art. 24 e 26 del Regio Decreto Legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267, quando ne sia seguito danno al bosco.

Art. 16 – Esbosco dei prodotti

1. Ferma restando l'osservanza delle leggi relative al trasporto dei legnami, l'esbosco dei prodotti deve compiersi, per strade, condotti e canali di avvallamento già esistenti, evitando il transito e il rotolamento nelle parti di bosco tagliate di recente o in rinnovazione. In particolare, per quanto riguarda il trasporto con teleferica o filo a sbalzo, si richiamano le disposizioni di cui agli artt. 30 e seguenti del Decreto Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771.

2. Il rotolamento e lo strascico sono consentiti soltanto dal luogo dove la pianta viene atterrata alla strada, condotta, canale o spazio vuoto più vicino.

3. È consentito l'impiego di trattrici gommate o cingolate e gru a cavo, per l'avvicinamento del legname dal luogo dove la pianta è stata abbattuta al piazzale di carico, evitando di causare danni al soprassuolo ed in particolare alla rinnovazione. Laddove le condizioni orografiche lo consentano, deve essere espressamente autorizzato l'utilizzo di macchine operatrici combinate.

4. La manutenzione ordinaria ed il ripristino di strade, piste e relativi piazzali, mulattiere e sentieri pedonali, condotti o canali, nonché l'installazione di impianti a fune, possono essere effettuati alle condizioni di cui all'art. 60.

5. Il Dipartimento competente in materia di foreste e forestazione, vieta l'uso dei condotti e canali di avvallamento del legname già esistenti, qualora ciò possa dar luogo ad erosione, frane, smottamenti o danni gravi al soprassuolo boschivo e impone, altresì, che le piante abbattute siano sramate in loco, al fine di ridurre i danni da strascico. L'apertura, l'allargamento, nonché la manutenzione straordinaria, di strade, di piste forestali e mulattiere possono essere effettuati solamente previa autorizzazione rilasciata sulla base di apposito progetto, dal dipartimento competente in materia di foreste e forestazione, il quale, ai fini del contenimento dei fenomeni erosivi a carico delle scarpate, può imporre l'inerbimento delle stesse o comunque la loro stabilizzazione attraverso interventi di ingegneria naturalistica. Analogamente, al fine di ridurre l'eventuale dissesto idrogeologico o fenomeni erosivi, può imporre il ripristino della vegetazione, mediante impianto artificiale, nei luoghi adibiti all'asportazione dei prodotti boschivi, qualora non si valuti opportuna la conservazione per le utilizzazioni future delle vie di esbosco e dei piazzali di deposito e di prima lavorazione aperti temporaneamente.

6. In caso di violazioni alle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della Legge 09 ottobre 1967 n. 950 salvo l'applicazione degli artt. 24 e 25 del Regio Decreto Legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267, quando ne sia seguito danno al bosco.

Art. 17 – Rinnovazione dei boschi

1. La rinnovazione dei boschi, nonché l'ampliamento della superficie forestale e il rinfoltimento di aree boscate deve avvenire, ove possibile, per via naturale. Ove si faccia ricorso alla rinnovazione artificiale deve essere utilizzato materiale vivaistico costituito da specie autoctone di provenienza locale. Gli interventi relativi sono soggetti ad autorizzazione.

Art. 18 – Taglio del cespugliame

1. Il taglio del cespugliame costituente il piano arbustivo di un bosco è vietato, in quanto elemento di diversificazione strutturale ed arricchimento della biodiversità.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, il taglio del cespugliame può essere effettuato, al fine della prevenzione dagli incendi boschivi e per favorire la rinnovazione naturale delle specie arboree, a condizione di non arrecare danno al soprassuolo e alla rinnovazione naturale, previa autorizzazione da parte del dipartimento competente in materia di foreste e forestazione, nell'ambito della comunicazione di taglio, nel caso di boschi cedui di dimensione inferiore a 2 ha, e di progetto di taglio nei rimanenti casi.

3. L'autorizzazione non è richiesta in caso di ricostituzione boschiva, movimento terra, mutamento di destinazione d'uso dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, interventi di manutenzione di opere idraulico-forestali lungo i corsi d'acqua, per i quali l'autorizzazione dei progetti di intervento si intende estesa anche al taglio del cespugliame. Non è altresì richiesta alcuna autorizzazione per tagli di cespugliame e ripuliture lungo le strade e le pertinenze abitative per soli fini di antincendio.

4. In caso di violazioni alle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 24 del Regio Decreto Legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 19 – Tutela della Biodiversità

1. Si considerano sporadiche le specie forestali che si presentano nel bosco allo stato isolato, e non superino complessivamente il 10% del numero di piante.

2. Devono essere salvaguardate dagli interventi di taglio non espressamente autorizzati, qualora siano presenti in modo sporadico in bosco, le seguenti specie:

- a) abete bianco;
- b) tasso;
- c) betulla;
- d) olmo montano;
- e) farnia;
- f) acero;
- g) frassino maggiore;
- h) frassino meridionale;
- i) rovere;
- j) farnetto;
- k) sughera;
- l) ibrido cerro- sughera;

- m) tiglio;
- n) sorbo;
- o) ciliegio, melo e pero selvatico;
- p) agrifoglio;
- q) albero di Giuda.

3. Nelle fustaie devono essere rilasciate, se presenti e se non rappresentano un potenziale rischio per la diffusione di patogeni o di incendio, almeno n. 8 piante morte di medie dimensioni per ettaro.
4. Nelle fustaie che presentano provvigioni superiori ai livelli minimi stabiliti all'art. 40 deve essere rilasciato, se presente, un albero morto di grandi dimensioni ogni 2 ha.
5. In ogni caso devono essere rilasciati gli alberi che presentino cavità utilizzate come sito di nidificazione e rifugio per la fauna.
6. La Regione tutela i boschi da seme. Le attività selvicolturali consentite su taluni boschi sono esclusivamente quelle atte a garantire il mantenimento, la conservazione e la produzione ai sensi del Decreto legislativo 10 novembre 2003 n. 386.
7. In caso di violazioni alle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 lettera a) e art. 3 della Legge 09 ottobre 1967 n. 950.

Art. 20 – Alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito

1. Ai fini del mantenimento e dell'incremento della biodiversità nelle fustaie sono obbligatori l'individuazione e il rilascio per l'invecchiamento indefinito di almeno due alberi ogni ettaro o loro frazione, scelti tra quelli di maggiore diametro e sviluppo.
2. Gli alberi rilasciati devono essere georeferenziati, contrassegnati, a cura dell'utilizzatore o progettista, prima del taglio del bosco, con vernice indelebile o mediante apposito contrassegno, riportate in apposito piedilista. Gli alberi rilasciati devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) essere in buone condizioni vegetative; sono tollerate piccole cavità, che non compromettano la stabilità della pianta, utilizzate o utilizzabili come tane o rifugio da specie animali;
 - b) avere un buon portamento ed essere piante dominanti;
 - c) essere di buon aspetto paesaggistico e non appartenere a specie esotiche a carattere infestante.
3. Le piante ad invecchiamento indefinito saranno censite su apposito elenco a cura della Regione.
4. Gli alberi rilasciati non possono essere tagliati salvo che costituiscano pericolo per persone o cose. In caso di morte, devono essere rilasciati in piedi o, qualora costituiscono pericolo per persone o cose, tagliati e rilasciati come legno morto a terra e sostituiti in occasione della successiva utilizzazione.

Art. 21 – Alberi monumentali

1. La Regione tutela gli alberi monumentali di pregio naturalistico, storico, paesaggistico e culturale sia su proprietà pubblica sia su proprietà privata, secondo le previsioni della normativa vigente in materia.
2. Non è consentito abbattere, danneggiare o distruggere alberi monumentali in assenza delle procedure di autorizzazione previste dalla normativa vigente.

Art. 22 – Norme per il transito e la sosta dei veicoli a motore

1. Fermo restando quanto previsto nei rispettivi regolamenti dei Parchi e delle "Aree protette" del territorio della Regione Calabria, al fine di evitare l'insorgere di fenomeni erosivi e di prevenire danni alla vegetazione ed al cotico erboso, è vietato a chiunque:
 - a) il transito con veicoli fuoristrada nei terreni saldi, nei terreni pascolivi e nelle aree forestali al di fuori della sede viaria permanente;
 - b) il parcheggio di qualsiasi tipo di veicolo a motore nei terreni di cui alla lettera a). Il parcheggio può avvenire, ove è consentito, sulla sede stradale o nelle aree appositamente predisposte ed attrezzate;
 - c) la sosta con camper, roulotte, caravan o altri mezzi per attività di campeggio nei terreni di cui alla lettera a). Il campeggio è consentito nelle aree appositamente predisposte ed attrezzate.
2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali, di servizio o vigilanza, per il trasporto di materiale occorrente per la realizzazione di opere pubbliche e per la sistemazione idrogeologica, per attività di ricerca scientifica, di soccorso e di protezione civile, nonché ai proprietari ed affittuari di fondi e di case non raggiungibili altrimenti.
3. In caso di violazioni alle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della Legge 09 ottobre 1967 n. 950.

Capo V – GESTIONE DEI BOSCHI CHE ASSOLVONO FUNZIONI PARTICOLARI

Art. 23 – Boschi posti in situazioni speciali

1. Nei boschi in situazione speciale il taglio è soggetto alle specifiche disposizioni vigenti in rapporto alla classificazione e ai vincoli insistenti sull'area. In difetto, trovano applicazione le norme del presente capo V.
2. Nelle fustaie con strutture irregolari, si applicano le disposizioni di cui all'art. 40.
3. Sui versanti soggetti a rotolamento di massi ed incombenti su centri abitati e vie di comunicazione, deve essere rilasciata una fascia di protezione larga almeno 20 m nella porzione inferiore della pendice.
4. Ove si tratti di aree a rischio idrogeologico classificato secondo le norme PAI come R4, l'esbosco deve essere effettuato con canalette, fili a sbalzo o altri sistemi atti a evitare rottura del cotico erboso, asportazione della lettiera e sentieramento, in modo da impedire l'innescio di fenomeni di dissesto.
5. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 e in tutte le circostanze in cui si sia verificato ovvero si possa verificare un danno oggettivamente dimostrabile con atti e risultanze di natura tecnico-scientifica, le dimensioni della singola tagliata nei boschi cedui devono essere commisurate alla pendenza e alle caratteristiche del versante e valutate di volta in volta dal tecnico progettista.

Art. 24–Boschi in aree a rischio idrogeologico

1. Per i boschi che insistono in aree rientranti nelle classi di rischio a gravosità crescente ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del Decreto Legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 1998, n. 267, riportati nel piano di assetto idrogeologico – PAI), gli interventi devono essere finalizzati a prevenire le cause di attivazione dei dissesti e a favorire le opere e situazioni che assicurano una maggiore stabilizzazione del terreno ed una riduzione del rischio idrogeologico.
2. Gli interventi da realizzarsi nei boschi di cui al comma 1 sono eseguiti, in conformità alle previsioni del PAI ed in relazione al livello di rischio delle aree, sulla base delle seguenti disposizioni:
 - a) nelle aree a rischio (R4), (R3), (R2), (R1) e a rischio frana ad esse associate l'intervento, indipendentemente dall'estensione della tagliata, è soggetto ad autorizzazione ed è eseguito sulla base del progetto di utilizzazione forestale previsto contenente gli elementi di cui all'Allegato D, integrato da uno studio di compatibilità geomorfologica, redatto da un professionista abilitato, dal quale risulti che l'intervento proposto è stato progettato rispettando il criterio di non aumentare il livello di rischio e di non precludere la possibilità di eliminare o ridurre le condizioni di rischio e che lo stesso soprassuolo concorre a determinare lo stato di instabilità del versante;
 - b) nelle aree classificate (R3) o (R4) devono preferirsi interventi su superfici con contorni irregolari e con la dimensione maggiore perpendicolare a quella della linea di massima pendenza;
 - c) nella selezione delle matricine da rilasciare e delle piante da abbattere si deve provvedere:
 - 1) al taglio delle piante malate e deperienti, instabili, pesanti e poste in equilibrio precario, scalzate, poste ai margini dei fossi, vallecole ed altre brusche variazioni di pendenza del suolo;
 - 2) all'esclusione dal taglio delle matricine e delle piante ben ancorate al terreno, di quelle che mantengono massi e che con il loro apparato radicale stabilizzano situazioni a rischio, nonché il manto arbustivo ed erbaceo;
 - 3) al rilascio di un numero maggiore di matricine, in particolare di quelle del turno;
 - 4) all'adozione di criteri di esbosco più opportuni che riducano i rischi di dissesto;
 - d) nelle aree classificate a rischio molto elevato (R4) ed a rischio elevato (R3) dal PAI, non può eseguirsi lo sradicamento e l'eradicazione delle ceppaie delle piante e degli arbusti, nonché il taglio degli arbusti, a meno che non sia diversamente disposto dall'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale e con le modalità dalla stessa specificate. In queste aree, al fine di favorire una migliore stabilizzazione del suolo, può prevedersi il rilascio di un numero inferiore di matricine di oltre turno compensate con un maggior numero di quelle del turno fino al raggiungimento dei quantitativi prescritti.
3. I proprietari dei boschi di cui al comma 1 possono presentare istanze per la declassificazione dell'area ai sensi della normativa vigente in materia di difesa del suolo.

4. Nei boschi situati all'interno di aree a pericolo di inondazione indicate come fasce a pericolosità A e B1, tutto il materiale legnoso abbattuto di dimensioni minime superiori a cinque centimetri deve essere asportato dal letto di caduta nel più breve tempo possibile, mentre quello di dimensioni inferiori deve essere sparso sul letto di caduta oppure ridotto in scaglie e distribuito nelle aree adiacenti.

Art. 25–Boschi ripariali, boschi nei fossi e negli alvei

1. I boschi ripariali sono oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria in modo specifico o unitamente ai soprassuoli forestali contigui, per assicurare la conservazione degli ecosistemi e la loro funzionalità. Gli interventi devono essere finalizzati a prevenire i processi di degrado o di dissesto idrogeologico.
2. Nelle linee di compluvio minori, anche se soggette a periodico deflusso superficiale delle acque, per una fascia di rispetto non inferiore a 10 metri da ambo i lati, misurata a partire dal bordo del fosso, si deve tenere conto delle seguenti indicazioni:
 - a) per le matricine del turno, si deve effettuare un rilascio almeno superiore al 20% di quelle minime;
 - b) le matricine da rilasciarsi devono essere scelte tra le più stabili e meglio ancorate al terreno, per assolvere la funzione di trattenuta di massi e pietre, mentre devono essere abbattute le piante pesanti ed in equilibrio precario, scalzate, poste ai margini dei fossi, ed altre brusche variazioni di pendenza del suolo.
3. Quando lo richiedano particolari condizioni, l'ente competente può indicare una fascia di rispetto di dimensioni diverse da quella del comma 2, anche articolata differentemente tra i due versanti.
4. Negli alvei dei corsi d'acqua iscritti nell'elenco delle acque pubbliche, valgono le norme afferenti al demanio fluviale.

Art. 26–Boschi in aree naturali protette

1. La gestione dei boschi inclusi in aree naturali protette deve attuarsi in conformità a quanto previsto dal piano e dal regolamento dell'area naturale protetta nonché in conformità ai criteri di utilizzazione del soprassuolo forestale.
2. Per gli interventi da realizzare nelle aree ricadenti all'interno di aree naturali protette, deve essere acquisito il nulla osta dell'organismo di gestione della medesima area naturale protetta, qualora previsto dalla normativa istitutiva della stessa e dai relativi regolamenti di gestione.
3. Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano ai boschi inclusi nelle aree naturali protette a tutela integrale (ad esempio nella Zona A oppure nei Parchi Nazionali).

Art. 27– Boschi inclusi nei siti di cui al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357

1. Nei siti della rete Natura 2000, gli interventi selvicolturali, sono sottoposti alla disciplina e alle norme di cui al Regolamento Regionale 6 novembre 2009, n. 16., al fine di verificare i potenziali effetti diretti e indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali i siti sono stati istituiti, tenendo conto degli obiettivi di conservazione dei siti medesimi.

Art. 28–Boschi ed aree ad uso ricreativo

1. Negli arredi delle aree boscate ad uso ricreativo deve privilegiarsi l'uso di materiali legnosi e biodegradabili, nonché materiale inerte e lapideo locale presente in superficie e ottenibile senza effettuare spietramenti o alterando l'assetto idrogeologico del suolo.
2. Ferma restando la normativa per la realizzazione degli specifici interventi, gli enti pubblici che destinano propri boschi a prevalente uso ricreativo attrezzato, devono dotare tali aree di strutture, manufatti, arredi ed altri servizi pubblici fondamentali, quali aree di parcheggio, vie di accesso e sentieristica, cartellonistica topografica e regolamentare dell'uso dell'area, punti di sosta arredati, toilette, cassonetti per rifiuti, nonché consentire l'uso delle aree e dei relativi servizi ai disabili ed agli anziani. I suddetti interventi, qualora non alterano lo stato dei luoghi e non modificano la struttura del popolamento forestale, non sono considerati opere di trasformazione d'uso del suolo.
3. Qualora siano realizzati gli arredi e i servizi ad uso ricreativo di cui al comma 2, gli enti pubblici interessati devono dotarsi di un programma di manutenzione delle aree e dei manufatti presenti.

Art. 29–Boschi adiacenti alle sorgenti

1. I boschi adiacenti alle sorgenti sono tutelati con le modalità indicate dai commi 2 e 3.
2. Per i boschi sottoposti ad utilizzazione forestale, il soprassuolo deve essere gestito in modo da

rilasciare una maggiore copertura arborea. In particolare nei boschi governati a ceduo deve effettuarsi una matricinatura intensiva, soprattutto delle piante del turno, mentre per i boschi governati a fustaia deve essere rilasciata almeno il 20% in più della massa minima indicata dal presente regolamento.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai soprassuoli che insistono all'interno di una area del raggio di 50 metri rispetto al punto di captazione delle sorgenti idropotabili.

Art. 30–Boschi ed alberi di sughera

1. La sughereta e le tipologie forestali correlate, sono soggette alle seguenti disposizioni, anche se non ricadenti in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico:

- a) la sughereta è tale se occupa una superficie minima di 2000 mq e una densità non inferiore a 30 piante per ettaro nei soprassuoli puri o a prevalenza di sughera;
- b) il taglio delle piante di sughera, anche se non più produttive o morte in piedi, è soggetto ad autorizzazione del dipartimento competente in materia di foreste e forestazione e, in ogni caso, è subordinato alla sostituzione con piante della stessa specie;
- c) le specie subordinate possono essere sottoposte a taglio e sostituite con piante di sughera;
- d) nei popolamenti misti soggetti a utilizzazioni, dovranno essere riservate dal taglio almeno 30 piante di sughera per ettaro, qualora presenti;
- e) non è consentita la trasformazione della sughereta in altra qualità di coltura;
- f) il mutamento di destinazione d'uso delle sugherete per fini non agricoli, è soggetto a specifica autorizzazione con decreto del dirigente generale del dipartimento competente in materia di foreste e forestazione e con l'obbligo del reimpianto in aree limitrofe;
- g) le operazioni di demaschiatura e di estrazione e raccolta del sughero gentile dalle piante di sughera sono quelle previste dalla Legge 18 luglio 1956, n.759.

Capo VI – Norme particolari per i boschi governati a ceduo

Art. 31 Epoca di taglio

1. Sono consentiti in qualsiasi periodo dell'anno silvano:

- a) le operazioni colturali di sfollo e diradamento ed il taglio occorrente per la conversione dei boschi cedui in fustaia con le modalità previste dalle norme vigenti;
- b) i tagli di riceppatura o di tramarratura nei boschi danneggiati da incendi, in cui si devono favorire interventi quanto più possibile tempestivi, al fine di favorire il ricaccio delle ceppaie danneggiate e di evitare danneggiamenti ai polloni di nuova emissione;
- c) le potature nonché i tagli di manutenzione della vegetazione arborea e arbustiva destinati al mantenimento in efficienza e sicurezza di manufatti, delle aree di pertinenza di elettrodotti e di altre reti, della viabilità e delle opere e sezioni idrauliche, sia naturali che artificiali.

2. Al fine di consentire il migliore sviluppo della rinnovazione agamica ed evitarne il danneggiamento durante le operazioni di esbosco, nonché di garantire il mantenimento della vigoria delle ceppaie, il taglio e l'esbosco dei cedui, in deroga a quanto previsto al comma 1, deve essere effettuato dal 15 settembre al 15 giugno.

3. Nelle aree naturali protette e nei siti afferenti alla rete "Natura 2000", ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, si applica quanto previsto dall'ente gestore dell'Area Protetta e dalle direttive comunitarie "Habitat" e Uccelli".

Art. 32 Turno minimo

1. Per i boschi cedui puri, il turno non può essere inferiore:

- 1) per gli eucalipti, ad anni 10;
- 2) per i pioppi in formazione naturale, ad anni 10;
- 3) per i castagni, ad anni 12;
- 4) per gli ontani, robinie, salici, aceri, e noccioli, ad anni 12;
- 5) per i querceti caducifogli, ad anni 18;
- 6) per i carpini e gli ornielli, ad anni 18;
- 7) per i lecci e le specie della macchia mediterranea, ad anni 25;
- 8) per i faggi, ad anni 24.

2. Per i cedui misti si applica il turno della specie prevalente, fatti salvi i cedui misti di robinia in cui si applica il turno assegnato alle altre specie che compongono il soprassuolo, quando queste ultime ne costituiscano almeno il 30%.

3. I turni minimi per i cedui di eucalpti e robinia, quali specie idonee per la produzione di biomassa, possono essere ridotti in ordine alla compatibilità della ceduzione a turno breve con la stabilità dei versanti e la conservazione del suolo, previa autorizzazione del dipartimento regionale competente in materia di foreste e forestazione.

4. Per i cedui a sterzo di faggio e di leccio il periodo di curazione è fissato in anni 12. I polloni di maggiore diametro devono avere una età media di 27 anni. Con il taglio di curazione, vengono asportati contestualmente i polloni di 27 anni e diradati quelli di età inferiore.

5. È vietata la ceduzione dei boschi di cui al comma 1, che hanno superato l'età di 50 anni, ad esclusione degli eucalpti, della robinia, dei salici e del nocciolo.

6. Per i cedui posti in situazioni particolari, che hanno oltrepassato 2 volte il turno, fatti salvi gli interventi sui popolamenti di castagno, la valutazione sulla continuazione della forma di governo a ceduo o l'avviamento all'alto fusto è stabilito in base alle caratteristiche stagionali e delle specie, da valutare caso per caso previa autorizzazione del dipartimento competente in materia di foreste e forestazione sulla base di idoneo progetto redatto da un dottore agronomo e forestale.

7. Nei popolamenti di castagno che non hanno oltrepassato l'età di 48 anni, pari al doppio del turno medio di 24 anni, si può eseguire la ceduzione.

8. È vietata la conversione dei cedui composti in cedui semplici o semplici matricinati. È vietata, inoltre, la conversione delle fustaie e dei soprassuoli transitori, in boschi cedui, a eccezione delle piantagioni di eucalpto, considerato che il taglio di prima ceduzione della fustaia di tale specie è equiparato al taglio di un ceduo.

In caso di violazioni alle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 26 del Regio Decreto Legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 33 Estensione delle tagliate e autorizzazioni

1. I tagli dei boschi cedui, devono essere condotti in modo che la superficie della tagliata non sia superiore a 10 ettari per stagione silvana, ridotte sino a 5 ettari per boschi su pendenze medie superiori al 40%. Sono consentite tagliate di superiori a 10 ettari in boschi cedui non contigue

2. Per i boschi cedui di estensione superiore a 10 ettari e fino a 50 ettari, sono consentite più tagliate per anno silvano, non contigue, in base ad una calendarizzazione progettuale degli interventi, di superficie pari a quella di cui al comma 1.

3. La contiguità tra le tagliate di cui al comma 2, è interrotta dal rilascio di aree boscate di superficie pari a quella della tagliata, da utilizzarsi, trascorsi almeno 3 anni a decorrere dal termine della stagione silvana in cui è stato ultimato il taglio. Per i boschi cedui a prevalenza di robinia, eucalitti e castagno, il periodo di attesa è ridotto a due anni.

4. Per i boschi cedui di superficie superiore a 50 ettari, il piano dei tagli è fissato nel Piano di Gestione o Assestamento Forestale o nel Piano Poliennale dei tagli, applicando il metodo planimetrico spartitivo o per classi cronologiche. In assenza di Piano di Gestione o Assestamento Forestale o Piano poliennale approvato, nelle more dell'approvazione, si autorizzano tagli secondo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

5. Ove ritenuto necessario ai fini della tutela idrogeologica, il Dipartimento competente in materia di foreste e forestazione potrà prescrivere una congrua riduzione delle sezioni di taglio o il rilascio di una o più fasce boscate lungo i confini delle tagliate eseguite nelle precedenti stagioni silvane.

6. Gli interventi selvicolturali di cui al comma 1 che interessano superfici uguali o superiore ad ettari 2, sono soggetti ad autorizzazione del Dipartimento competente in materia di foreste e forestazione, previa presentazione di una istanza corredata da progetto esecutivo degli interventi, ai sensi dell'art. 11.

7. Gli interventi di taglio previsti dai relativi strumenti di pianificazione approvati, sono soggetti alla comunicazione di cui all'art. 7, comma 8, corredata dagli elaborati progettuali contenenti gli elementi conoscitivi secondo la modulistica vigente.

8. Prima dell'avvio delle operazioni di taglio deve essere inviata la dichiarazione di inizio lavori, al Dipartimento competente in materia di foreste e forestazione. In caso di violazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1, comma 1, lettera u), Allegato F (Sanzioni).

9. La dichiarazione d'inizio lavori riporta l'indicazione del Direttore dei Lavori Forestali, dell'impresa esecutrice, corredata di dichiarazione di responsabilità da parte del Direttore dei

Lavori Forestali sulla permanenza delle condizioni di veridicità, compatibilità ambientale e forestale rispetto agli interventi progettati.

10. La dichiarazione di cui al comma 9, costituisce condizione di efficacia dell'autorizzazione .
11. Allo stesso modo, prima dell'avvio effettivo delle operazioni di taglio, sul cantiere forestale dovrà essere apposto in posizione facilmente visibile ed accessibile, un cartello di cantiere delle dimensioni minime di 40 x 50 cm, riportante l'indicazione del tipo d'intervento, della proprietà, del titolo di legittimazione al taglio e del soggetto o ditta esecutrice dell'utilizzazione. In caso di violazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1, comma 1, lettera s), Allegato F (Sanzioni).
12. Il Dipartimento competente in materia di foreste e forestazione può dettare eventuali prescrizioni necessarie alla tutela del bosco e alla migliore esecuzione dei lavori.
13. Il Dipartimento competente in materia di foreste e forestazione è incaricato degli accertamenti circa le dichiarazioni rese, attivando, in caso di carenza dei requisiti, le procedure previste ai commi 3 e 6 dell'art. 19 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm. ii..
14. Le autorizzazioni per i tagli boschivi, comprese le eventuali opere connesse e autorizzate contestualmente, hanno validità 24 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione.
15. Su motivata richiesta del direttore dei lavori, corredata da idonea relazione tecnico descrittiva, almeno trenta giorni prima della scadenza del provvedimento autorizzativo, può essere concessa una sola proroga ai lavori forestali che, comunque dovranno concludersi entro la successiva stagione silvana.
16. Le autorizzazioni per i tagli boschivi rilasciate agli Enti pubblici, decadono, in ogni caso, decorsi due anni dalla data di rilascio anche nel caso in cui non si siano concluse le procedure di vendita.
17. I tagli di utilizzazione boschiva, devono essere effettuati da imprese regolarmente iscritte all'Albo regionale di cui all'art. 15 della Legge Regionale 12 ottobre 2012 n. 45 e ss.mm. ii. secondo i criteri indicati nell'Allegato A del presente Regolamento. Le utilizzazioni dei boschi cedui inferiori a due ettari e le utilizzazioni ad uso familiare, possono essere effettuate in economia diretta.
18. Entro sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori forestali, è fatto obbligo presentare al Dipartimento competente in materia di foreste e forestazione, il certificato di regolare esecuzione a cura del direttore dei lavori o, per i tagli di cedui inferiori due ettari, la comunicazione di fine lavori del richiedente. In caso di violazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1, comma 1, lettera s), Allegato F (Sanzioni).

Art. 34 Comunicazioni di taglio

1. Chiunque intenda sottoporre a taglio i boschi cedui di superficie inferiore a 2 ha deve presentare al dipartimento competente in materia di foreste e forestazione una comunicazione di taglio.
2. Nei successivi trenta giorni, il dipartimento effettua l'istruttoria della comunicazione e detta eventuali prescrizioni; in assenza di prescrizioni, decorso il predetto termine di trenta giorni i lavori possono essere eseguiti.
3. La comunicazione deve indicare:
 - a) estremi per la individuazione del bosco (comune, località, estremi catastali);
 - b) generalità e residenza del proprietario o possessore o del legale rappresentante e relativo titolo;
 - c) generalità e residenza del richiedente;
 - d) generalità e residenza del soggetto esecutore del taglio quando diverso dal richiedente;
 - e) data di inizio del taglio;
 - f) data dell'ultimo taglio avvenuto sulla medesima particella;
 - g) relazione tecnica asseverata a firma di tecnico abilitato, corredata di elaborati tecnici di dettaglio, per gli interventi di taglio ricadenti nelle aree comprese in Rete Natura 2000 (SIC, ZPS, ecc..) o assimilabili (SIR, SIN) da redigere secondo le previsioni del regolamento regionale 6 novembre 2009, n.16;
 - h) scheda tecnica debitamente firmata e timbrata da tecnico abilitato iscritto all'albo dei dottori agronomi e forestali.

4. I lavori previsti nella comunicazione di taglio devono essere conclusi improrogabilmente entro la stagione silvana successiva a quella della presentazione della comunicazione medesima
5. A lavori ultimati è fatto obbligo di presentare al dipartimento regionale competente in materia di foreste e forestazione apposita dichiarazione di fine lavori, con l'indicazione della massa utilizzata.
6. La comunicazione di taglio, può essere presentata dai proprietari o possessori di boschi cedui con superfici minori di 2 ettari costituenti un unico corpo. In ogni caso se la superficie a bosco ceduo accorpata è maggiore di ha 2 il proponente non può frazionare l'estensione della superficie da sottoporre a taglio, in più sezioni di taglio ma ha l'obbligo di presentare l'istanza di autorizzazione corredata di progetto esecutivo.
7. Nel caso di boschi cedui ricadenti all'interno di aree protette le relative comunicazioni, fermo restando quanto disposto dalla legge 6 dicembre 1991 n. 394, devono recare in allegato l'espresso parere positivo degli enti gestori, ove previsto.

Art. 35– Sfolli e diradamenti

1. Chiunque intenda procedere a tagli di diradamento, sfolli, operazioni di spollonatura e spalcatura, deve acquisire l'autorizzazione presentando al dipartimento competente in materia di foreste e forestazione apposita istanza, corredata di progetto di taglio, se trattasi di superficie di taglio maggiore o uguale a 2 ettari, corredata degli elaborati progettuali definitivi e degli elementi conoscitivi, secondo la modulistica allegata al presente regolamento, nonché una dichiarazione di responsabilità da parte del progettista e della Direzione lavori che gli interventi previsti in progetto risultano assolutamente compatibili con lo stato fisico, strutturale e vegetazionale dei popolamenti forestali, nonché con tutti gli altri vincoli gravanti sull'area d'interesse e rientrano tra quelli non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 149 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42.
2. Se trattasi, invece, di tagli che interessano superfici inferiori a 2 ettari l'interessato deve darne comunicazione ai sensi dell'art. 34.
3. A lavori ultimati e per interventi di taglio su superfici maggiori di 2 ha deve essere presentata al dipartimento competente in materia di foreste e forestazione, il "Certificato di regolare esecuzione", a cura del Direttore dei Lavori Forestali; per interventi di taglio interessanti superfici inferiori a 2 ettari deve essere presentata apposita dichiarazione di fine lavori, a cura del proprietario del bosco o di altro soggetto che ne abbia titolo.
4. Nei boschi cedui, i tagli di sfollo e di diradamento, di norma, sono consentiti in numero massimo di due per ogni turno, con intervallo non inferiore a un terzo del turno. Gli sfolli e i diradamenti nei boschi cedui devono prelevare oltre ai polloni morti, aduggiati, deperienti e malformati, non più del 20% dei polloni in buone condizioni vegetative.

Art. 36 – Cedui matricinati

1. Il taglio dei boschi cedui matricinati deve essere eseguito in modo da riservare almeno 50 matricine per ettaro, a eccezione dei cedui di castagno nei quali le matricine riservate non possono essere inferiori a 30 per ettaro.
2. Fermo restando quanto disposto dall'art. 11, le matricine vanno scelte, fra le specie principali che compongono il ceduo. In ogni caso le specie sporadiche vanno salvaguardate al fine di tutelare la biodiversità.
3. Delle matricine prescelte almeno il 50% devono avere età minima pari al doppio del turno, a condizione che sia presente un sufficiente numero di soggetti idonei per condizioni fitosanitarie e di sviluppo. Le rimanenti matricine sono scelte fra le piante da seme o in mancanza fra i polloni di migliore portamento e sviluppo. Dette matricine devono essere distribuite in modo uniforme su tutta la superficie della tagliata o a gruppi nel caso di specie che non tollerano il brusco isolamento (faggio). Le matricine da eliminare sono tagliate contestualmente ai polloni.
4. Nei boschi con pendenze dal 60% al 80%, il numero minimo di matricine deve essere aumentato da 30 a 60 per il castagno e da 50 a 80 per le altre specie.
5. Nei boschi con pendenze superiore al 80%, il numero minimo di matricine deve essere di almeno 100 ad ettaro.

Art. 37 – Cedui composti

1. Si definiscono composti i boschi cedui in cui, prima del taglio, sono presenti almeno 50 matricine per ettaro di età pari o superiore a tre volte il turno minimo.

2. Il numero delle matricine da riservare al taglio deve essere di almeno 120 per ettaro, di cui 60-70 dell'età del turno del ceduo (allievi) e 50-60 ripartite fra le classi di età multiple del turno in ordine decrescente rispetto all'età stessa.

3. Le matricine sono scelte, fra le specie che compongono il ceduo, dando preferenza alle querce sempreverdi e caducifoglie ed al faggio. In ogni caso le specie sporadiche devono essere salvaguardate e, se ne hanno i requisiti, devono essere contabilizzate come matricine. Dette matricine devono essere distribuite possibilmente in modo uniforme su tutta la superficie della tagliata. Le matricine da eliminare sono tagliate contestualmente ai polloni.

Art. 38 – Cedui senza matricine

1. Nei boschi cedui puri di robinia, nocciolo, pioppo, salice ed eucalipto non è obbligatoria la riserva di matricine.

2. Nei boschi misti di robinia sono rilasciate matricine appartenenti alle altre specie forestali presenti, secondo i criteri di cui all'art. 36.

3. Nei cedui puri di castagno, con presenza diffusa e virulenta del cancro corticale e della cinipide, il dipartimento competente in materia di foreste e forestazione può autorizzare il taglio raso senza riserva di matricine.

Art.39 – Modalità dei tagli

1. Il taglio dei polloni deve essere eseguito al colletto e in modo che la corteccia non risulti slabbrata. La superficie di taglio deve essere inclinata o convessa e tale da evitare ristagni di acqua.

Capo VII – Norme per i boschi governati a Fustaia

Art.40 –Definizioni e trattamento

1. Le fustaie sono costituite da piante originate esclusivamente da seme. In caso di coesistenza di piante da seme e polloni da ceppaia, la forma di governo viene attribuita stabilendo l'origine della provvigione prevalente.

2. Nelle fustaie è vietato il taglio raso.

3. In parziale deroga a quanto previsto al comma 2, il taglio raso può essere effettuato negli impianti di specie esotiche, negli impianti di arboricoltura da legno e negli altri impianti costituiti a scopo produttivo, secondo quanto disposto dai piani e programmi specifici, se previsto dal progetto o dal piano di assestamento, dal piano dei tagli o dal piano di coltura.

4. Nelle fustaie il taglio delle piante è consentito in tutte le stagioni dell'anno. In qualsiasi periodo dell'anno sono altresì consentite le ripuliture, gli sfolli e i diradamenti, nei limiti di cui al presente regolamento.

5. Nelle fustaie si interviene con criteri colturali. Gli interventi devono tendere a migliorare la struttura del bosco, favorendo la diversificazione compositiva e strutturale, aumentare la stabilità dei popolamenti, favorire la rinnovazione naturale. In particolare, con tali interventi si dovrà tendere a liberare eventuali gruppi di rinnovazione affermata, ridurre la densità ove questa risulti eccessiva per consentire un regolare sviluppo degli alberi, anche in relazione alle possibilità di fruttificazione, disseminazione e sviluppo dei semenzali, favorire l'accrescimento dei soggetti meglio conformati.

6. Per taglio colturale si intende il taglio che rientra nell'ordinaria attività silvana ed è condotto con modalità tali da assicurare la rinnovazione e la perpetuazione del bosco, senza comprometterne le potenzialità evolutive, favorendo la biodiversità e assicurando la conservazione del suolo.

7. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni norme per la salvaguardia della biodiversità di cui all'art. 19.

8. Affinché si possa intervenire mediante tagli colturali, occorre che la provvigione media presente sulla superficie interessata dall'intervento, prima e dopo il taglio, sia superiore alla seguente provvigione minimale:

a) per i popolamenti di pini mediterranei, la provvigione minimale (m3ha-1) è pari a 150;

b) per i popolamenti di cerro a prevalenza di cerro, popolamenti di latifoglie mesofile, popolamenti misti di altre specie, pinete di pino nero e laricio, la provvigione minimale (m3ha-1) è pari a 250;

c) per i popolamenti di faggio o a prevalenza di faggio, popolamenti misti di conifere e latifoglie della zona montana, la provvigione minimale (m3ha-1) è pari a 350.

9. Nei tagli di cui al presente articolo, a prescindere dalle caratteristiche del popolamento, il prelievo è applicato in base all'entità della provvigione, secondo i criteri che seguono:

- a) per una provvigione $\geq 80\%$ di quella minimale, il prelievo è $\leq 25\%$ della massa;
 - b) per una provvigione $\geq 60\% < 80\%$ di quella minimale, il prelievo è $\leq 20\%$ della massa;
 - c) per una provvigione $\geq 40\% < 60\%$ di quella minimale, il prelievo è $\leq 15\%$ della massa;
 - d) per una provvigione $\geq 20\% < 40\%$ di quella minimale, il prelievo è $\leq 10\%$ della massa;
10. Il prelievo può essere superiore al 25% della massa legnosa presente, in situazioni di elevata fertilità stazionale o in boschi con elevata provvigione (superiore all'80%), per mancate utilizzazioni o per i casi riconducibili al Capo IX.
11. Il taglio colturale può essere ripetuto sulla stessa superficie dopo un periodo non inferiore a 10 anni dall'ultimazione dei lavori di utilizzazione forestale.
12. Per favorire la rinnovazione naturale, nelle fustaie che abbiano più di 60 anni e che presentino provvigioni superiori ai limiti di cui al comma 8, possono essere effettuati tagli a scelta per piccoli gruppi, secondo i criteri stabiliti dal comma 4, in modo da creare vuoti di norma inferiori a 200 mq. La ripresa non deve comunque superare il prelievo di cui al comma 9, considerato per un periodo di ritorno non superiore ai 10/15 anni.
13. Nei rimboschimenti di pini e di altre conifere esotiche, gli interventi dovranno favorire l'insediamento e lo sviluppo delle latifoglie autoctone.
14. In caso di violazioni alle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 26 del Regio Decreto Legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 41 – Tagli intercalari, sfollamenti e diradamenti

1. Chiunque intenda eseguire tagli intercalari (sfollamenti e diradamenti) nelle fustaie, deve presentarne progetto al dipartimento competente in materia di foreste e forestazione ai fini del rilascio della relativa autorizzazione.
2. Nelle fustaie coetanee i tagli di sfollamento e di diradamento, resi necessari dalla eccessiva densità del bosco, devono compiersi in modo che le chiome delle piante dominanti restino a leggero contatto tra loro.
3. Devono essere sottoposte a taglio le piante morte, deperienti, malformate, dominate e aduggiate, in condizioni di evidente deperimento e che comunque, soprannumerarie per eccessiva densità, diano minore affidamento per il futuro, salvo quanto previsto all'art. 19 (rilascio del legno morto per la tutela della biodiversità).
4. Gli sfollamenti eseguiti allo stadio iniziale del soprassuolo, (posticcia e novelleto) nonché le ripuliture, il taglio e lo sradicamento del cespugliame sono consentiti nei limiti delle esigenze colturali.
5. Nei boschi di età inferiore a 30 anni il taglio non deve interessare più del 15% dell'area basimetrica. Per i successivi diradamenti e fino a 60 anni di età per ogni intervento, distanziato di 10 anni, non deve essere prelevato più del 20% dell'area basimetrica.
6. Nelle fustaie di età superiore a 60 anni gli interventi colturali devono essere effettuati secondo quanto previsto dal precedente art.40.
7. In caso di violazioni alle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 26 del Regio Decreto Legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art.42 – Estensione delle tagliate e autorizzazioni

1. Tutti i tagli boschivi relativi alle fustaie sono soggetti a preventiva autorizzazione rilasciata dal dipartimento competente in materia di foreste e forestazione.
2. Il proprietario o altro soggetto che ne abbia titolo, deve presentare istanza di autorizzazione al dipartimento competente in materia di foreste e forestazione corredata da un progetto di taglio ai sensi dell'art. 11.
3. La nomina del Direttore dei Lavori Forestali in ogni caso deve avvenire prima dell'avvio delle operazioni di taglio. La comunicazione della nomina del direttore dei lavori e della data di inizio lavori costituisce condizione di efficacia dell'autorizzazione.
4. I boschi devono essere utilizzati da imprese boschive iscritte all' "Albo Regionale delle Imprese Forestali" di cui all'allegato A al presente regolamento.
5. Il soggetto titolare dell'autorizzazione può avanzare motivata richiesta di proroga della scadenza del provvedimento autorizzatorio. La proroga deve essere richiesta almeno trenta giorni prima della scadenza stessa e deve essere corredata da apposita relazione tecnica inerente l'andamento dei lavori eseguiti e informazioni sulle rimanenti piante da tagliare o la rimanente superficie da utilizzare nel caso di boschi cedui.

Art. 43 – Trattamento dei soprassuoli transitori

1. Di norma è fatto divieto di riconvertire in cedui i soprassuoli transitori. Per motivi fitosanitari o di ripristino da danni per incendio o avversità meteoriche, può essere concessa specifica autorizzazione da parte del Dipartimento competente in materia di foreste e forestazione.
2. Il trattamento dei soprassuoli transitori prevede l'esecuzione di tagli di avviamento consistenti in diradamenti sulle ceppaie al fine di ridurre progressivamente il numero di polloni e preparare il soprassuolo alla rinnovazione da seme.
3. In ogni caso al primo intervento di avviamento si può procedere secondo il metodo del rilascio intensivo degli allievi, oppure rilasciando mediamente 1200 piante o polloni a ettaro ovvero almeno 2 polloni per ceppaia, ove presenti, scelti tra i migliori soggetti, oltre alle matricine in buono stato vegetativo.
4. I successivi tagli di avviamento non possono prelevare di norma più del 20% della massa presente preservando le specie sporadiche. Nel caso di cedui di faggio con presenza di abete bianco, gli individui di quest'ultima specie andranno in ogni caso tutelati.
5. Nei soprassuoli transitori i tagli di rinnovazione possono essere effettuati quando si verifica una delle seguenti condizioni:
 - a) è stata superata una età pari a 4 volte il turno minimo previsto per i cedui delle stesse specie;
 - b) è stata superata la provvigione minima di cui all'art. 40 per le fustaie delle stesse specie.
6. I tagli di rinnovazione hanno lo scopo di ottenere la rinnovazione da seme delle specie costituenti il sistema biologico bosco. Devono essere effettuati tagli a piccoli gruppi, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 41, in modo da ottenere strutture diversificate.
7. In presenza di incipienti fenomeni di senescenza e deperimento del soprassuolo transitorio, può essere consentito di anticipare i tagli di rinnovazione in deroga ai criteri minimi stabiliti nel comma 5.
8. È vietata la conversione delle fustaie e dei soprassuoli transitori, in boschi cedui, ad eccezione delle piantagioni di eucalipti.
9. La progettazione è redatta secondo le modalità di cui all'Allegato D al presente regolamento.
10. In caso di violazioni alle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 26 del Regio Decreto Legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267.

Capo VIII – Modalità di esecuzione delle altre attività in bosco**Art.44 – Carbonizzazione**

1. Nell'ambito della gestione sostenibile delle risorse forestali è consentita la pratica della carbonizzazione.
2. La carbonizzazione deve avvenire, ove possibile, in aie carbonili preesistenti, con carbonaia a cupola rivestita di terra.
3. Qualora occorra formare nuove aie, si procede alla formazione nei vuoti del bosco e nei luoghi ove, per azione del vento o per altre cause, non esista pericolo per il soprassuolo e per la consistenza e la stabilità del terreno.
4. Gli uffici del dipartimento competente in materia di foreste e forestazione competenti per territorio, possono imporre speciali e opportune cautele per l'esercizio della carbonizzazione, quando vi sia pericolo di incendi e possono anche inibirli.
5. In caso di violazioni alle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 26 del Regio Decreto Legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 45 – Preparazione della carbonella

1. La preparazione della brace o carbonella non deve recare danno alle piante ed alle ceppaie, e può effettuarsi solo nelle giornate umide e piovose e mai nelle giornate di vento, escluso in ogni caso il periodo compreso dal 15 giugno al 15 ottobre.
2. La preparazione deve essere effettuata negli spazi vuoti del bosco e nelle aie delle carbonaie.
3. In caso di violazioni alle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 26 del Regio Decreto Legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art.46 – Raccolta dello strame, copertura morta o lettiera

1. La raccolta del terriccio, dello strame, copertura morta o lettiera è vietata in quanto trattasi di elementi peculiari della biocenosi.
2. In caso di violazioni alle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della Legge 09 ottobre 1967 n. 950, salva l'applicazione dell'art. 26 del Regio Decreto Legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art.47 – Raccolta delle piante e dei prodotti secondari del bosco

1. Nei boschi pubblici, in mancanza di regolamenti comunali che ne disciplinano l'uso, è vietata la raccolta della legna secca e dei prodotti secondari quali asparago, agrifoglio, pungitopo.
2. Le amministrazioni comunali trasmettono al dipartimento competente in materia di foreste e forestazione, per opportuna conoscenza, i regolamenti di cui al comma 1 ed approvati con apposita delibera.
3. La raccolta delle piante e dei prodotti secondari del bosco consentiti deve farsi in modo da evitare strappi e recisione del novellame e qualsiasi altro danno alla rinnovazione e all'ambiente in cui vive, osservando le specifiche modalità prescritte dai regolamenti di cui al comma 1.
4. La raccolta di funghi è disciplinata dalla legge regionale del 26 novembre 2001, n. 30.
5. In caso di violazioni alle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della Legge 09 ottobre 1967 n. 950.

Art.48 – Taglio di cespugliame

1. Il taglio dello strato arbustivo di un bosco è vietato, in quanto elemento di diversificazione strutturale ed arricchimento della biodiversità.
2. In parziale deroga alle disposizioni del comma 1, il taglio può essere effettuato al fine della prevenzione dagli incendi boschivi e per favorire la rinnovazione naturale delle specie arboree, a condizione di non arrecare danno al soprassuolo, previa autorizzazione da parte del dipartimento competente in materia di foreste e forestazione, nell'ambito della comunicazione di taglio, nel caso di boschi cedui di dimensione inferiore a 2 ha, e di progetto di taglio nei rimanenti casi.
3. L'autorizzazione non è richiesta in caso di ricostituzione boschiva, movimento terra, mutamento di destinazione d'uso dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, interventi di manutenzione di opere idraulico-forestali lungo i corsi d'acqua, per i quali l'autorizzazione dei progetti di intervento si intende estesa anche al taglio dello strato arbustivo. Non è altresì richiesta alcuna autorizzazione per tagli di cespugliame e ripuliture lungo le strade e le pertinenze abitative per soli fini di antincendio.
4. In caso di violazioni alle disposizioni dei commi 1 e 2 si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 24 del Regio Decreto Legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 49 – Estrazione del ciocco d'erica

1. L'estrazione del ciocco dell'erica arborea può effettuarsi, previa autorizzazione del dipartimento competente in materia di foreste e forestazione ed è subordinata alla redazione di un progetto di taglio.
2. Nel caso di estrazione che riguardi tutto il territorio comunale, deve essere previsto un turno di almeno 20 anni, con suddivisione del territorio in particelle e con la cronologia delle estrazioni, da riportare su corografia I.G.M. in scala 1:25.000.
3. In caso di violazioni alle disposizioni del comma 1 si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 della Legge 09 ottobre 1967 n. 950.

Art. 50 – Resinazione

1. È consentita la resinazione solo delle piante destinate a cadere al taglio nei successivi 5 anni e previa autorizzazione da parte del dipartimento competente in materia di foreste e forestazione.
2. In caso di violazioni alle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della Legge 09 ottobre 1967 n. 950, salva l'applicazione dell'art.26 del Regio Decreto Legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267, quando ne sia seguito danno al bosco.

Art. 51 – Raccolta e commercializzazione del materiale forestale di moltiplicazione.**Definizione e ambito di applicazione**

1. La Regione Calabria, in attuazione all'art. 2, comma 1, lettera n), del D.Lgs. 386/03 è l'Organismo Ufficiale responsabile per le questioni riguardanti il controllo della

commercializzazione e la qualità del materiale forestale di moltiplicazione.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alla produzione, ai fini di commercializzazione, e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione appartenenti alle specie di cui all'All. I D.Lgs. 386/03 "Elenco di specie arboree e di ibridi artificiali".

3. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni e le classificazioni di cui all'art. 2 del D.Lgs. 386/03.

4. Il dipartimento competente in materia di foreste e forestazione stabilisce i criteri e le modalità tecniche per il controllo della provenienza e certificazione del materiale forestale di moltiplicazione secondo le disposizioni indicate nell'Allegato "L".

Art. 52 – Commissione tecnica sulle attività vivaistiche e sementiere

1. Il dipartimento competente in materia di foreste e forestazione istituisce la commissione regionale tecnico-consultiva sulle attività vivaistiche e sementiere riguardanti la produzione e la commercializzazione delle piante e dei relativi materiali di moltiplicazione.

2. La commissione di cui al comma 1 fornisce supporto tecnico-scientifico al dipartimento regionale competente in materia.

3. La commissione esprime pareri e formula proposte:

- a) sulla proposta di modifica dell'allegato I del D.Lgs. 386/03;
- b) sulla definizione dei disciplinari o dei piani di gestione dei materiali di base iscritti nel Registro regionale;
- c) sull'iscrizione e la cancellazione dei boschi, degli arboreti e delle piante da seme nel Registro regionale dei boschi, degli arboreti e delle piante da seme;
- d) sulle richieste di iscrizione nel Libro Nazionale dei Boschi da Seme dei materiali di base iscritti nel Registro regionale;
- e) sulle modalità per la redazione del Certificato di provenienza o di identità clonale;
- f) sulle modalità per la redazione del cartellino identificativo del materiale di moltiplicazione;
- g) sulla proposta di interventi ritenuti opportuni per la tutela ed il miglioramento dei materiali di base;
- j) sulle modalità per la tenuta del Registro di carico e scarico;
- k) sull'idoneità tecnica degli impianti, delle attrezzature e della professionalità di cui dispongono le ditte richiedenti l'autorizzazione alla produzione e vendita delle piante e dei relativi materiali di moltiplicazione;
- l) sulle proposte di revoca o sospensione temporanea delle autorizzazioni su proposta degli organi di vigilanza ed a seguito di accertamenti eseguiti in vivaio o presso i punti di commercializzazione e presso gli stabilimenti;
- m) sul sistema di controllo regionale, conformemente a quanto previsto dall'art. 15, comma 1 del D.Lgs. 386/03;
- n) sulla richiesta della Commissione Europea di vietare in tutto o in parte del territorio regionale la commercializzazione all'utente finale ai fini di semina o impianto di materiale di moltiplicazione specifici.

Capo IX – Ricostituzione del soprassuolo forestale

Art. 53 – Norme per i Boschi danneggiati dal fuoco

1. Nei boschi e nei pascoli danneggiati o distrutti dal fuoco si applicano i divieti, le prescrizioni e le sanzioni di cui all'art. 10 della legge 21 novembre 2000 n. 353 «Legge quadro in materia di incendi boschivi».

2. Fatto salvo quanto prescritto dalla Legge 21 novembre 2000, n. 353, dalla Legge regionale 22 dicembre 2017 n. 51 e dal Piano regionale AIB, nei boschi cedui, il proprietario deve eseguire tempestivamente, e comunque non oltre la successiva stagione silvana, la succisione delle piante e delle ceppaie compromesse dal fuoco, per favorire la rigenerazione, rinettando la tagliata. Il dipartimento competente in materia di foreste e forestazione può autorizzare, in particolari condizioni, il taglio nelle stagioni silvane successive.

3. Ove il proprietario o possessore non vi provveda, può sostituirsi a esso l'ente individuato dal dipartimento competente in materia di foreste e forestazione, che chiederà al proprietario il rimborso delle spese sostenute.

4. Nelle fustaie di conifere percorse dal fuoco, fatte salve le restrizioni di cui al comma 1, in sede di ricostituzione si devono rilasciare tutte le piante vive provviste di strobili, con funzione di porta seme.
5. Nelle fustaie di latifoglie o di conifere o miste percorse dal fuoco, fatte salve le restrizioni di cui al comma 1, ancorché percorse dal fuoco ma non danneggiate, si interviene con i criteri colturali previsti negli articoli 40 e 41.
6. Le operazioni di cui ai commi 2, 4 e 5 devono essere autorizzate dal dipartimento competente in materia di foreste e forestazione sulla base di appositi elaborati progettuali e da certificato del catasto degli incendi rilasciato dal comune.
7. In caso di violazioni alle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della Legge 09 ottobre 1967 n. 950, salvo l'applicazione dell'art. 26 del Regio Decreto Legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 54 – Norme per le aree danneggiate da avversità meteoriche

1. Nelle aree forestali danneggiate dal vento e da altre avversità meteoriche è consentita l'asportazione del materiale danneggiato. Il dipartimento competente in materia di foreste e forestazione può autorizzare il taglio dei fusti troncati, delle piante sradicate, schiantate, in precario equilibrio meccanico e di quelle fortemente danneggiate senza possibilità di ripresa vegetativa, previa presentazione di progetto, il cui "Piedilista di martellata", redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione di dottore agronomo o forestale, indichi inequivocabilmente le piante da prelevare, tenuto conto di quanto previsto al comma 5 dell'art. 67.
2. Nelle località in cui si verificano con maggiore frequenza danni causati da avversità meteoriche (gelicidio, "neve pesante o bagnata", vento, gelate, etc.), il dipartimento competente in materia di foreste e forestazione può stabilire le forme di utilizzazione più consone e prescrivere relative norme, volte alla tutela dei soprassuoli boschivi oggettivamente individuati, cartografati e georeferenziati, soprattutto in riferimento alle forme di governo e trattamento e, nel caso dei cedui semplici, circa il numero delle matricine da rilasciare e la dimensione diametrica del loro fusto.
3. Per i danni nei boschi appartenenti ai comuni o a altri enti pubblici si osserva la procedura prevista nel capitolato d'onere che è parte integrante del progetto di taglio.
4. In caso di violazioni alle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della Legge 09 ottobre 1967 n. 950, salvo l'applicazione dell'art. 26 del Regio Decreto Legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 55 – Ripristino dei boschi danneggiati per mancata gestione

1. Per la ricostituzione dei boschi danneggiati per cause imputabili a non corretta o mancata gestione, il Dipartimento competente in materia di foreste e forestazione, emana specifiche prescrizioni a cui il proprietario o possessore è obbligato ad attenersi. In caso di violazioni alle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1, comma 1, lettera u), Allegato F (Sanzioni).

Capo X –VIABILITÀ FORESTALE

Art. 56 – Lavori sulla viabilità nell'ambito delle utilizzazioni forestali

1. La manutenzione e la realizzazione di piste forestali di cui all'art. 4 comma 22, considerate aree assimilate a bosco, non sono soggette ai procedimenti di cambio di destinazione d'uso.
2. Qualsiasi intervento eseguito sulla viabilità rurale o forestale in connessione o a servizio di lavori di utilizzazione forestale deve essere descritto ed indicato nella domanda di autorizzazione o nella comunicazione di intervento secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

Art. 57 – Manutenzione ordinaria di strade o piste principali esistenti

1. La manutenzione ordinaria di strade o piste principali come definita dall'art. 4, comma 23, può prevedere il ripristino della sovrastruttura del piano rotabile mediante ricarichi del fondo con tout-venant di cava o pietrisco bituminoso se preesistente, la rimozione di eventuali smottamenti o crolli che ostruiscono la sede viaria impedendone la normale percorribilità, il ripristino dei rilevati danneggiati e la costruzione di eventuali opere di presidio, il ripristino delle opere di sgrondo delle acque superficiali e gli eventuali attraversamenti di fossi e torrenti.
2. Per la manutenzione ordinaria di strade o piste principali deve essere presentata comunicazione di intervento, anche con valenza pluriennale, al dipartimento competente in

materia di foreste e forestazione e all'ente competente per territorio, contenente le specifiche inerenti alle caratteristiche dell'intervento che si intende realizzare, la sua ubicazione ed il suo sviluppo planimetrico.

Art. 58 – Manutenzione straordinaria di strade esistenti

1. Si definisce manutenzione straordinaria di strade la serie di interventi che vengono eseguiti esclusivamente quando la percorribilità prevista risulta difficoltosa e deve essere migliorata; tali interventi non devono modificare lo sviluppo planimetrico del tracciato e possono modificare:
 - a) la larghezza del piano rotabile, fino ad un massimo di 3,5 metri comprese eventuali cunette e banchine;
 - b) le scarpate di monte e di valle;
 - c) la pendenza longitudinale.
2. Si considera intervento di manutenzione straordinaria la trasformazione di un fondo stradale naturale migliorato in un fondo stradale artificiale, realizzato con bitume, asfalto o calcestruzzo.
3. Gli interventi di manutenzione straordinaria di strade sono soggetti ad autorizzazione del dipartimento competente in materia di foreste e forestazione, rilasciata sulla base di un progetto redatto da un tecnico abilitato all'esercizio della professione.
4. Gli interventi devono essere realizzati conformemente all'autorizzazione ed al progetto.
5. Fanno parte del progetto di manutenzione straordinaria di una strada:
 - a) relazione tecnica dettagliata in cui vengono descritte con precisione quali sono le caratteristiche e le motivazioni dell'intervento;
 - b) carta plano-altimetrica in scala non inferiore a 1:10.000 del tracciato, con indicazione dei tratti, preventivamente picchettati a terra, in cui si prevedono variazioni;
 - c) planimetria catastale a scala non inferiore a 1:2.000, con indicazione del tracciato;
 - d) sezioni trasversali di scavo e riporto in scala 1:100;
 - e) documentazione fotografica con punti geo riferiti di ripresa della pista da ripristinare.
6. In caso di aumento di pendenza longitudinale della strada, la nuova pendenza non può essere diversa da quella prevista all'articolo 61 comma 3, lettera c).
7. In caso di violazioni alle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 37, comma 1 lettera i e comma 2 della Legge regionale 12 ottobre 2012, n° 45.

Art. 59 – Manutenzione straordinaria di piste principali esistenti

1. Si definisce manutenzione straordinaria di piste principali esistenti la serie di interventi che vengono eseguiti esclusivamente quando la percorribilità prevista risulta limitata, a causa di invasione del tracciato da parte della vegetazione, crolli, smottamenti o erosione localizzata; gli interventi di ripristino non devono modificare lo sviluppo planimetrico del tracciato e, oltre a prevedere il taglio della vegetazione che ha invaso il tracciato, possono modificare:
 - a) la larghezza del piano rotabile, fino a un massimo di tre metri comprese eventuali cunette e banchine;
 - b) le scarpate di monte fino ad un'altezza massima totale di un metro, per tratti non superiori a 50 metri continui;
 - c) le scarpate di valle;
 - d) la pendenza longitudinale.
2. Gli interventi di manutenzione straordinaria di piste principali esistenti devono essere autorizzati dal dipartimento regionale competente in materia di foreste e forestazione, sulla base di un progetto redatto da un tecnico abilitato all'esercizio della professione.
3. Gli interventi devono essere realizzati conformemente all'autorizzazione ed al progetto.
4. Fanno parte del progetto di manutenzione straordinaria di una pista esistente:
 - a) relazione tecnica dettagliata in cui vengono descritte con precisione quali sono le caratteristiche e le motivazioni dell'intervento;
 - b) carta plano-altimetrica in scala non inferiore a 1:10.000 del tracciato, con indicazione dei tratti, preventivamente picchettati a terra, in cui si prevedono variazioni;
 - c) planimetria catastale a scala non inferiore a 1:2.000, con indicazione del tracciato;
 - d) sezioni trasversali di scavo e riporto in scala 1:100.
 - e) documentazione fotografica con punti geo riferiti di ripresa della pista da ripristinare.
5. In caso di aumento di pendenza longitudinale della pista, la nuova pendenza non può essere diversa da quella prevista all'articolo 62, comma 4, lettera c).
6. In caso di violazioni alle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 37, comma 1 lettera i e comma 2 della Legge regionale 12 ottobre 2012, n° 45.

Art. 60 – Uso e manutenzione delle piste secondarie

1. La circolazione su piste secondarie dei mezzi cingolati deve essere limitata alle fasi di esbosco.
2. L'uso delle piste secondarie è consentito solo se effettuato senza movimenti di terra.
3. In caso di violazione alle disposizioni del presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 37, comma 1 e 2 della Legge regionale 12 ottobre 2012, n° 45.

Art. 61 – Costruzione di una nuova strada rurale o forestale

1. La costruzione di una nuova strada rurale o forestale deve essere autorizzata dal dipartimento competente in materia di foreste e forestazione, sulla base di un progetto redatto da un tecnico abilitato all'esercizio della professione. L'intervento deve essere realizzato conformemente all'autorizzazione ed al progetto.
2. Fanno parte del progetto di una nuova strada forestale:
 - a) relazione tecnica in cui si descrivono dettagliatamente le caratteristiche dell'opera, le modalità esecutive, le motivazioni che rendono necessaria la costruzione di una nuova strada o di una nuova pista forestale con indicazione del rapporto tra lo sviluppo in ml e gli ettari di superficie a bosco serviti;
 - b) eventuale pedilista delle piante da abbattere;
 - c) relazione geologica;
 - d) carta plano-altimetrica a scala non inferiore a 1:10.000, con indicazione della viabilità presente e del tracciato in progetto, preventivamente picchettato a terra;
 - e) planimetria catastale a scala non inferiore a 1:2.000, con indicazione del tracciato;
 - f) profilo longitudinale in scala 1:2.000 o 1:1.000;
 - g) sezioni trasversali di scavo e riporto in scala 1:100;
 - h) computo metrico dei volumi di sterro e riporto;
 - i) particolari delle opere d'arte per lo sgrondo delle acque e per l'attraversamento di fossi e torrenti in scala 1:100;
 - j) planimetrie e sezioni degli eventuali tornanti.
3. Le nuove strade forestali devono comunque rispettare le seguenti caratteristiche tecniche:
 - a) carreggiata unica con larghezza massima di 3,5 metri, comprese eventuali cunetta e banchina;
 - b) eventuali piazzole per lo scambio dei veicoli procedenti in senso contrario e per il deposito del legname;
 - c) pendenza longitudinale media non superiore all'otto per cento;
 - d) pendenza longitudinale massima dodici per cento; solo per tratti non superiori a centocinquanta metri continui è possibile aumentare la pendenza fino a sedici per cento;
 - e) eventuale pendenza laterale verso valle del piano rotabile compresa tra due per cento e tre per cento;
 - f) idonee opere d'arte per lo sgrondo delle acque superficiali e per l'attraversamento di eventuali fossi e torrenti;
 - g) sistemazione e consolidamento delle scarpate di monte e di valle con inerbimento, cespugliamento o con eventuali manufatti.

Art. 62 – Costruzione di una nuova pista forestale principale

1. La costruzione di una nuova pista forestale principale deve essere autorizzata dal dipartimento competente in materia di foreste e forestazione, sulla base di un progetto redatto da un tecnico abilitato all'esercizio della professione. L'intervento deve essere realizzato conformemente all'autorizzazione ed al progetto.
2. Fanno parte del progetto per la costruzione di una nuova pista forestale principale:
 - a) relazione tecnica in cui si descrivono dettagliatamente le caratteristiche dell'opera, le modalità esecutive, le motivazioni che ne giustificano la costruzione;
 - b) eventuale pedilista delle piante da abbattere;
 - c) relazione geologica;
 - d) carta plano-altimetrica a scala non inferiore a 1:10.000, con indicazione della viabilità presente e del tracciato in progetto, preventivamente picchettato a terra;
 - e) planimetria catastale a scala non inferiore a 1:2.000, con indicazione del tracciato;
 - f) profilo longitudinale in scala 1:2.000 o 1:1.000;
 - g) sezioni trasversali (scavo e riporto) in scala 1:100;

- g) computo metrico dei volumi di sterro e riporto;
 - h) particolari delle opere d'arte per lo sgrondo delle acque e per l'attraversamento di fossi e torrenti in scala 1:100;
 - i) planimetrie e sezioni degli eventuali tornanti.
3. Le nuove piste forestali devono comunque rispettare le seguenti caratteristiche tecniche:
- a) carreggiata unica con larghezza massima di tre metri comprese eventuali cunette e banchina;
 - b) piazzole per lo scambio dei veicoli procedenti in senso contrario e per il deposito del legname;
 - c) pendenza longitudinale massima quindici per cento; solo per tratti non superiori a cinquanta metri continui è possibile aumentare la pendenza fino al trenta per cento;
 - d) scarpate di monte, stabilizzate ai sensi della lettera f) di altezza massima di un metro solo per tratti non superiori a cinquanta metri continui; è possibile aumentare l'altezza fino a 1,5 metri;
 - e) idonee opere d'arte per lo sgrondo delle acque superficiali e per l'attraversamento di eventuali fossi e torrenti;
 - f) sistemazione ed il consolidamento delle scarpate di monte e di valle con inerbimento, cespugliamento o con eventuali manufatti;
 - g) distanza minima da altre piste o strade di cento metri misurata lungo la linea di massima pendenza.

Capo XI – Disposizioni per la gestione dei castagneti

Art. 63 – Taglio delle piante di castagno

1. Il taglio delle piante di castagno per la produzione da legno da opera è disciplinato, oltre che dal presente regolamento, anche dalle disposizioni contenute nel Decreto legge n. 200 del 22 dicembre 2008 convertito in Legge 18 febbraio 2009 n. 9.

Art. 64 – Gestione ordinaria dei castagneti da frutto

1. Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 3, nei castagneti da frutto è consentita:
- a) l'esecuzione di innesti;
 - b) la conversione di polloni di ceppaie singole e di nuclei di ceppaie frammiste a piante di alto fusto di castagno;
 - c) le potature di formazione e di produzione, nonché quelle connesse allo stato fitosanitario; queste ultime sono ammesse anche al di fuori del periodo di riposo vegetativo, nel rispetto delle profilassi per prevenire eventuali propagazioni di infestazioni;
 - d) la realizzazione di ripiani sostenuti dalla sistemazione del terreno con muri a secco e/o ciglioni inerbiti;
 - e) il taglio delle erbe e degli arbusti, nonché la ripulitura totale della superficie allo scopo di facilitare la raccolta dei frutti.
2. Le piante morte e quelle deperienti possono essere tagliate e le ceppaie estirpate, purché le buche siano subito riempite col terreno sterrato, la superficie sia regolarmente ripianata e si provveda alla sostituzione delle piante; il dipartimento competente in materia di foreste e forestazione può, nei castagneti suddetti il cui terreno sia eccezionalmente mobile, dilavato o in forte pendenza, vietare o condizionare alcune delle operazioni di cui al presente comma. Tali attività devono essere preventivamente progettate da tecnico agrario abilitato.
3. Nelle more della produzione di materiale vivaistico selezionato di origine autoctona, per l'innesto può impiegarsi materiale locale, prelevato da piante dimostratesi di particolare vigore e di rilevante capacità produttiva quali-quantitativa, non affette da attacchi parassitari, in particolare da ceppi virulenti di *Cryphonectria parasitica* (Murr.) o dall'Imenottero *Dryocosmus Kuriphilus Yasumatsu*.
4. La coltura agraria temporanea consociata può essere autorizzata dal Dipartimento competente in materia di foreste e forestazione, che stabilisce anche le modalità atte a prevenire i danni al suolo e al soprassuolo.

Art.65 – Recupero di castagneti da frutto abbandonati

1. Per il recupero dei castagneti da frutto abbandonati, ovvero che non sono stati oggetto di manutenzione negli ultimi dieci anni, sono consentiti, ai sensi del presente articolo, i seguenti interventi:

- a) taglio ed estirpazione delle ceppaie delle specie diverse dal castagno, sia arboree che arbustive, purché seguiti da rimodellamento morfologico del terreno;
- b) potature di recupero, compresa l'eventuale capitozzatura delle piante innestate nei periodi di riposo vegetativo;
- c) eliminazione delle piante di castagno non più recuperabili per la produzione del frutto, con interventi graduali nel tempo, mediante eventuale estirpazione delle ceppaie e rimodellamento morfologico del terreno e conseguente ripristino con l'impianto di altre piante di castagno, oppure di specie da frutto autoctone di cui all'allegato G al presente regolamento;
- d) salvaguardia, conservazione, sostituzione ed innesto delle piante di castagno nate da seme ovvero integrazione attraverso piantagione nelle chiarie eventualmente prodottesi con gli interventi di recupero di cui alle lettere a) e c), al fine di recuperare l'adeguata densità di impianto;
- e) concentramento e bruciatura del materiale di risulta, obbligatorio nel caso di parti di piante necrotizzate da fitopatie, da eseguirsi in spazi idonei, lontani dalle chiome e nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza, in osservanza delle prescrizioni specifiche;
- f) ripristino di ripiani sostenuti da muri a secco o da ciglioni inerbiti, e delle opere per il deflusso controllato delle acque nonché della viabilità di accesso.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), deve essere richiesta l'autorizzazione, sulla base del progetto di miglioramento e ricostituzione che includa il cronogramma dei lavori per i successivi cinque anni, il quadro fitopatologico del sito e delle aree circostanti, con particolare riferimento al tipo ed al grado di diffusione del cancro corticale del castagno, del mal dell'inchiostro e del cinipide ed indichi le specifiche misure da adottarsi per il loro contenimento.

Art. 66 – Disposizioni per la prevenzione dei processi di degrado dei castagneti

1. Ai fini della prevenzione dei processi di degrado dei castagneti il dipartimento competente in materia di foreste e forestazione può disporre per il mal d'inchiostro da *Phytophthora* spp.:

- a) il taglio e l'asportazione delle ceppaie delle piante ammalate, da effettuarsi durante i periodi stagionali assolutamente secchi, nonché lo scalzamento dell'apparato radicale e il trattamento dello stesso con prodotti idonei. In tali casi la terra prodotta dalle operazioni non deve essere allontanata dal sito e l'allontanamento del materiale deve avvenire per trasporto, essendo vietato l'esbosco a strascico del materiale legnoso;
- b) la corretta regimazione delle acque, quando queste possono essere causa di ristagni idrici oppure di trasporto dell'inoculo del fungo, evitando che il loro deflusso superficiale possa raggiungere altre piante di castagno;
- c) il divieto di reimpianto di *Castanea* e *Juglans*, per almeno dieci anni, in aree liberate da castagneti gravemente ammalati;
- d) l'obbligo di segnalazione di focolai di infezione nelle aree pubbliche destinate al libero accesso, mediante apposita cartellonistica riportante le indicazioni di massima sulle norme sanitarie da tenere.

2. Per il cancro corticale da *Cryphonectria* parassitica, si dispone:

- a) la salvaguardia dei cancri cicatrizzanti, in grado di diffondere ceppi ipovirulenti del patogeno, e la rimonda delle piante da cancri palesemente letali, fonti di inoculo dei ceppi virulenti;
- b) l'uso dei mastici anticancro negli innesti.

3. Per il balanino (*Curculiospp.*) e le cidie (*Cydiaspp.*) si dispone l'allontanamento dal bosco e l'abbruciamento dei frutti infestati ottenuti dalle operazioni di selezione, sia in bosco sia negli stabilimenti di lavorazione

Capo XII – Difesa fitosanitaria

Art. 67 – Tutela Fitopatologica

1. Fermi restando gli obblighi prescritti per i proprietari o possessori dei boschi dalla vigente normativa in materia di lotta obbligatoria contro specifici agenti patogeni, quando in un bosco si sviluppa una infestazione di insetti, una infezione di funghi o un attacco di altri agenti biotici, il proprietario o possessore, venutone a conoscenza, è obbligato a darne tempestiva e contestuale comunicazione al dipartimento competente in materia di foreste e forestazione e al dipartimento competente in materia Fitosanitaria.

2. Il dipartimento competente in materia di foreste e forestazione, accertata la causa, la consistenza e la gravità della situazione, può disporre con carattere di urgenza, in sinergia con il dipartimento competente in materia fitosanitaria, gli interventi ritenuti necessari per il controllo della diffusione delle fitopatie che debbono essere eseguiti e consentiti dal proprietario o

possessore del bosco, pena l'attivazione dell'intervento sostitutivo.

3. Il dipartimento competente in materia di foreste e forestazione promuove il monitoraggio e il controllo dello stato fitosanitario dei boschi, divulga le conoscenze utili per la prevenzione e dispone le azioni più opportune contro gli attacchi degli organismi patogeni, privilegiando i metodi di lotta biologica e integrata, compresa l'applicazione di interventi selvicolturali atti ad aumentare la stabilità dei popolamenti.

L'impiego di prodotti fitosanitari in bosco su piante in piedi, per scopi di sperimentazione o di lotta agli agenti fitopatogeni, è subordinato al rilascio dell'autorizzazione del dipartimento competente in materia di foreste e forestazione e del servizio fitosanitario regionale, recante indicazioni dettagliate in ordine ai prodotti impiegabili, alle modalità di trattamento e alle precauzioni da adottare.

4. È vietato distruggere o danneggiare i nidi di formiche del gruppo formica rufa. In particolare è vietata la raccolta dello strame dei nidi in qualsiasi stagione, anche quando detti nidi - acervi - appaiono spopolati a causa di temporanee migrazioni delle formiche o per il loro rifugiarsi nel terreno durante il letargo o comunque nei periodi freddi. È altresì vietata la distruzione delle popolazioni di formiche che abitano tali nidi, costituite da operaie, regine, maschi, larve e uova.

5. Per i danni nei boschi appartenenti ai comuni o ad altri enti si osserva la procedura prevista nel capitolato d'oneri che è parte integrante del progetto di taglio.

6. In caso di violazioni alle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui agli artt. 1 e 3 della legge 09 ottobre 1967, n. 950.

Capo XIII – Prevenzione, salvaguardia e tutela del territorio dagli incendi boschivi

Art.68 – Disposizioni generali

1. Durante il periodo considerato a rischio di incendi, nonché durante il periodo di allerta all'interno dei boschi e nelle aree ad essi adiacenti, si applicano le misure di cui al presente capo per la prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi

Art.69 – Norme per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi

1. Salvo quanto diversamente prescritto dal Piano regionale AIB:

a) è vietato a chiunque accendere fuochi all'aperto nei boschi o a distanza minore di 50 m dai medesimi, aumentata a 100 m nel periodo di massima pericolosità;

b) è altresì vietato a chiunque, nel periodo di massima pericolosità, accendere fuochi nelle fasce dunali o rocciose retrostanti agli arenili;

c) l'accensione del fuoco negli spazi vuoti del bosco è consentita per coloro che, per motivi di lavoro, sono costretti a soggiornare nei boschi, limitatamente al riscaldamento ed alla cottura delle vivande. I fuochi debbono essere accesi, adottando le necessarie cautele e dovranno essere localizzati negli spazi vuoti preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili. È fatto obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnerlo completamente prima di abbandonarlo; le stesse cautele debbono essere adottate anche da coloro che soggiornano temporaneamente nei stessi spazi vuoti per motivi ricreativi e di studio, e che sono obbligati a utilizzare le aree pic-nic all'uopo attrezzate;

d) l'abbruciamento dei residui vegetali, nonché la pulizia dei castagneti da frutto, è permesso, previa comunicazione al sindaco ed al dipartimento competente in materia di foreste e forestazione, quando la distanza dai boschi è superiore a quella indicata nella lettera a), purché il terreno su cui si effettua l'abbruciamento venga preventivamente circoscritto e isolato, con una striscia arata perimetrale della larghezza minima di 5 m. Comunque non si deve procedere all'abbruciamento in presenza di vento. È fatto obbligo di presiedere a tutte le operazioni di bruciatura;

e) nel periodo di massima pericolosità è vietato fumare nei boschi, nelle strade e nei sentieri che li attraversano. Nei castagneti da frutto è consentita la ripulitura del terreno dai ricci, dal fogliame e dalle felci, mediante la loro raccolta, concentrazione e abbruciamento. L'abbruciamento è consentito dal 15 settembre al 30 marzo e deve essere effettuato dall'alba alle ore 9. Il materiale raccolto in piccoli mucchi è bruciato con le opportune cautele in apposite radure predisposte nell'ambito del castagneto.

2. È consentito l'uso del controfuoco come strumento di lotta attiva degli incendi boschivi. Il controfuoco, ove necessario e possibile, è attivato da chi è preposto alla direzione delle operazioni di spegnimento, previa consultazione con tutte le autorità impegnate nell'intervento.

3. Per fuoco prescritto si intende l'applicazione controllata del fuoco alla vegetazione in specifiche condizioni ambientali, tali da assicurare il confinamento del fuoco all'interno di un'area predeterminata, dove le condizioni di intensità e velocità di propagazione siano compatibili con gli obiettivi definiti dalla gestione delle risorse. Trattamenti di fuoco prescritto sono possibili previa autorizzazione del dipartimento competente in materia di foreste e forestazione per le seguenti finalità:

- a) attività sperimentali a scopo di ricerca;
- b) riduzione del pericolo di incendio;
- c) tutela di specie per le quali sia riconosciuto l'effetto positivo del fuoco su particolari fasi del ciclo riproduttivo o nella creazione di favorevoli condizioni ecologiche;
- d) gestione conservativa di aspetti storici e funzionali degli habitat e del paesaggio;
- e) ripulitura dei pascoli.

4. La richiesta di autorizzazione per una operazione di fuoco prescritto, deve essere limitata ai soli casi di cui al comma 3 e deve essere corredata da una relazione tecnica, redatta da tecnico appositamente qualificato e articolata nel modo seguente:

- a) planimetria descrittiva della superficie interessata dall'intervento, con indicazione dell'uso del suolo della stessa area e delle particelle adiacenti;
- b) descrizione della tipologia vegetazionale interessata dall'intervento;
- c) indicazioni sull'ubicazione delle fasce perimetrali di sicurezza e delle misure di protezione (personale di assistenza, attrezzature, veicoli utilizzati);
- d) descrizione tecnica delle modalità operative dell'intervento;
- e) definizione esplicita delle finalità dell'intervento valutazione di incidenza sulla riduzione del materiale combustibile presente e previsione del tempo di recupero spontaneo della vegetazione, successivamente al passaggio del fuoco;
- f) dichiarazione di non significatività dell'intervento sulla conservazione del suolo.

5. L'operazione di fuoco prescritto deve svolgersi in presenza di squadre antincendio, appositamente qualificate, in relazione all'entità e pericolosità presunta ed alle caratteristiche della superficie interessata. In ogni caso l'operazione di fuoco prescritto non è consentita in condizioni di pendenza accentuata e forte esposizione ai venti.

6. Sono considerati interventi colturali di prevenzione dagli incendi, quelli previsti nei progetti regolarmente approvati e finalizzati ad assecondare i fenomeni di rinaturalizzazione in atto in rimboschimenti di conifere. Sono altresì strumenti di selvicoltura preventiva gli sfolli e i diradamenti anche nei boschi cedui, il taglio fitosanitario, le spalcatore dei rami morti, il taglio della vegetazione arbustiva qualora efficace ad interrompere la continuità verticale del combustibile.

7. Oltre al controllo della vegetazione erbacea e arbustiva anche mediante il pascolo, nelle fasce perimetrali dei boschi e dei rimboschimenti, nonché nelle fasce laterali e nella viabilità di servizio forestale, per una profondità massima di 30 m, devono essere comunicati al dipartimento competente in materia di foreste e forestazione, anche i diradamenti di intensità tali da creare interruzione permanente nella copertura delle chiome nei viali antincendio verdi.

8. Gli enti gestori delle linee ferroviarie, delle autostrade e delle strade statali, provinciali e comunali, nonché i proprietari frontisti delle strade vicinali e interpoderali, sono tenuti a mantenere sgombre da vegetazione erbacea e arbustiva e da rifiuti, le banchine e le scarpate delle vie di loro competenza confinanti con aree boscate o ricadenti in prossimità di esse. Tale operazione deve essere eseguita senza ricorrere all'uso del fuoco entro il 15 giugno di ogni anno.

9. Nelle aree di interfaccia tra il bosco e gli insediamenti abitativi, produttivi e ricreativi, è fatto obbligo ai proprietari di eliminare tutte le fonti di possibile innesco di incendio e di effettuare la ripulitura dell'area circostante l'insediamento, per un raggio di almeno 20 m, mediante il taglio della vegetazione erbacea e arbustiva nelle aree libere e in quelle boscate. È vietato gettare dai finestrini delle automobili mozziconi di sigarette lungo le strade confinanti con aree boscate, all'interno delle stesse o in aree comunque ricoperte da vegetazione erbacea e arbustiva. Durante il periodo di massima pericolosità è vietata l'organizzazione di qualsiasi manifestazione, che comprenda l'uso pirotecnico, lungo le strade che attraversano i boschi.

10. Il sindaco e le competenti autorità di polizia quando ne prevedano la necessità, possono vietare manifestazioni anche al di fuori di tale periodo.

11. Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci una area boscata è tenuto a dare l'allarme al numero verde della Regione Calabria Protezione Civile o dei Vigili del Fuoco o del Gruppo Carabinieri Forestale o degli altri enti territoriali competenti.

12. Il proprietario del terreno sul quale è in atto l'incendio, è sempre tenuto a intervenire tempestivamente con le attrezzature in suo possesso ed a collaborare alle operazioni di circoscrizione, spegnimento e bonifica.

13. Alle operazioni di spegnimento degli incendi provvedono le strutture individuate dalla Regione con il piano Anti Incendi Boschivi.

14. Spento l'incendio, l'area percorsa deve essere sorvegliata dal proprietario e da coloro i quali hanno partecipato alle operazioni di spegnimento, per il tempo necessario ad eseguire le operazioni di bonifica atte ad eliminare ogni focolaio residuo.

15. In caso di violazioni alle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 12 della Legge regionale 22 dicembre 2017 n. 51.

Art. 70 – Misure per la salvaguardia di altre strutture

1. I gestori di insediamenti turistico-residenziali, di campeggi, di villaggi turistici e di altre strutture ospitanti temporaneamente o permanentemente persone ed animali, confinanti con boschi, terreni cespugliati o terreni non coltivati ovvero ubicati a distanza mediamente inferiore a 20 metri dagli stessi devono:

a) convertire una parte del soprassuolo all'alto fusto in modo da realizzare una fascia di almeno 20 metri a protezione delle strutture, se confinanti con boschi governati a ceduo;

b) precedentemente al periodo di rischio di incendi boschivi, nella fascia di cui alla lettera a), procedere alla potatura delle piante arboree fino ad un terzo della loro altezza ed al taglio della vegetazione erbacea, cespugliosa ed arbustiva, fatta eccezione delle specie protette ai sensi della normativa vigente e degli arbusti e cespugli isolati. Il materiale di risulta e l'altro materiale morto suscettibile di incendiarsi, comunque presente nella fascia, può essere ridotto in scaglie, e frammenti e rilasciato sul letto di caduta, oppure, può essere asportato. Deve comunque asportarsi l'eventuale altro materiale presente nella fascia.

2. Gli enti pubblici confinanti con le strutture di cui al comma 1, possono stipulare convenzioni con i gestori delle strutture stesse per la gestione delle fasce previste dal comma 1, lettera a).

3. In caso di violazioni alle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1, comma 1, lettera l), Allegato F (Sanzioni) al presente regolamento.

Art.71 – Divieto di impianto di fornaci e di fabbriche di fuochi d'artificio

1. Nell'interno dei boschi, o a meno di 100 m da essi, non è permesso impiantare fornaci, depositi e fabbriche di qualsiasi genere che possano innescare incendio ed esplosioni.

2. Sono altresì vietati i fuochi di artificio nei boschi e ad una distanza di un chilometro da essi.

3. In ogni caso, le manifestazioni pubbliche di fuochi artificiali debbono essere denunciate, con 15 giorni di anticipo, al sindaco ed alle competenti autorità forestali, nel rispetto della normativa di Pubblica Sicurezza.

4. In caso di incendio e di danneggiamenti da esplosione, il responsabile degli impianti o dei fuochi di artificio, è obbligato al versamento in favore del proprietario del bosco delle spese di ricostituzione dell'area danneggiata ed al risarcimento delle spese sostenute per l'estinzione dell'incendio.

5. I fuochi di artificio connessi con manifestazioni pubbliche a carattere locale, che interessino superfici boscate poste a istanza inferiore a un chilometro, possono essere autorizzati con ordinanza del sindaco, da comunicare al dipartimento competente in materia di foreste e forestazione, con la quale debbono essere illustrate tutte le prescrizioni necessarie per scongiurare pericoli di incendio. Sono a carico del comune gli oneri richiesti per l'attività di prevenzione, di controllo ed eventuale bonifica della zona, nonché il risarcimento di eventuali danni a terzi e al patrimonio boschivo.

6. In caso di violazioni alle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della Legge 09 ottobre 1967 n. 950, salva l'applicazione degli artt. 24 e 26 del Regio Decreto Legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267.

Capo XIV – Norme per gli arbusteti

Art. – 72 Taglio dei cespugli e degli arbusti, dichiarazione

1. Chiunque intenda sottoporre a taglio raso arbusti e cespugli, che non costituiscono bosco, macchia mediterranea e garighe montane, deve presentare formale e motivata comunicazione al dipartimento competente in materia di foreste e forestazione, indicando l'epoca, le modalità e mezzi da utilizzare per il taglio.

2. Il dipartimento competente in materia di foreste e forestazione valutate le motivazioni, le modalità ed il periodo di taglio dichiarati può dettare, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, particolari prescrizioni relative al periodo ed alle modalità di esecuzione dei lavori.
3. In caso di violazioni alle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 della Legge 09 ottobre 1967 n. 950.

Art. 73 – Periodo e modalità per il taglio e la eliminazione dei cespugli e degli arbusti

1. Il taglio dei cespugli e degli arbusti di cui all'art. 48 deve essere eseguito il più radente possibile al suolo, a mano o con mezzi meccanici (decespugliatori a martelli o a catena e attrezzi simili), escluse ruspe con lama, trattori con lame, aratri e mezzi simili che, anche potenzialmente, possono asportare l'apparato radicale della vegetazione e creare movimenti di terreno, con possibili danni.
2. L'eliminazione dei cespugli e degli arbusti mediante dicioccamento e lavorazione del terreno, ai fini della trasformazione in altra qualità di coltura e non di mero rinnovo periodico, è soggetta al rilascio di autorizzazione da parte del dipartimento competente in materia di foreste e forestazione.

Art. 74 – Piante da frutto

1. Nei terreni ricadenti nell'ambito di applicazione del presente regolamento, qualora la vegetazione non sia evoluta in bosco, ai sensi dell'art. 5 ed esistano coltivazioni sparse di piante da frutto (ulivo, castagno, ciliegio, nocciolo, pero, ecc.), i proprietari o possessori di tali terreni, possono procedere al taglio e all'estirpazione di cespugli ed arbusti, a zappettature manuali o con utilizzo di mezzi agricoli, quali motozappe e simili, alla lavorazione superficiale del terreno o ad altre operazioni colturali necessarie, limitatamente all'area di incidenza delle piante interessate; possono altresì procedere all'innesto di piante selvatiche isolate, al di sotto delle quali è consentito eseguire gli stessi lavori.
2. In caso di violazioni alle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 della Legge 09 ottobre 1967 n. 950.

Capo XV – Norme per l'arboricoltura da legno, per gli imboschimenti, per i rimboschimenti e per la commercializzazione degli alberi di Natale

Art.75 – Norme per l'arboricoltura da legno

1. Le lavorazioni del terreno per la realizzazione e manutenzione di impianti di arboricoltura da legno devono essere eseguite nel rispetto delle norme previste dall'art. 86.
2. La realizzazione e l'espianto di un impianto di arboricoltura da legno sono soggetti a comunicazione. Nella comunicazione deve essere altresì indicata l'eventuale estirpazione di piante o ceppaie in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico connessa all'espianto.
3. Gli impianti di arboricoltura da legno devono essere realizzati sulla base di apposito piano colturale.
4. Il piano colturale, comprese le eventuali sue varianti, deve essere comunicato al dipartimento competente in materia di foreste e forestazione secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.
5. Tutte le operazioni colturali previste dal piano colturale sono consentite senza ulteriori adempimenti, fatto salvo quanto indicato ai commi 3 e 8.
6. A seguito del raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano colturale può essere effettuato il taglio di utilizzazione finale, che costituisce il termine del ciclo colturale, previa comunicazione di intervento al dipartimento competente in materia di foreste e forestazione secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.
7. Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione di cui al comma 4 gli impianti di arboricoltura da legno finanziati sulla base di norme comunitarie o statali, purché la predetta comunicazione sia stata regolarmente allegata alla richiesta di concessione del contributo.
8. Gli impianti arborei esistenti, finalizzati alla produzione legnosa ed effettuati su terreni aventi pendenza media superiore al quaranta per cento, sono considerati bosco e, pertanto, assoggettati alle norme ed ai vincoli del bosco.
9. Negli impianti di arboricoltura da legno eseguiti su terreni con pendenza media superiore al venticinque per cento è vietato, alla fine del ciclo colturale, lo sradicamento delle ceppaie.
10. Agli impianti per l'arboricoltura da legno si applicano le norme relative alla prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e quelle relative alla prevenzione e lotta ai parassiti delle piante forestali.
11. È consentito in qualsiasi momento presentare varianti al piano colturale, previa

comunicazione al dipartimento competente in materia di foreste e forestazione secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

12. In caso di violazioni alle prescrizioni del piano colturale e per l'esecuzione di intervento in assenza di piano colturale si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 3 dell'Allegato F al presente regolamento.

13. Le norme di cui al presente articolo si applicano agli impianti di arboricoltura eseguiti successivamente alla entrata in vigore del presente regolamento.

Art.76 – Norme per gli imboschimenti e per i rimboschimenti

1. Si definiscono imboschimenti gli impianti artificiali di specie forestali su terreni in aree non agricole, compresi i terreni agricoli incolti. Si definiscono «terreni agricoli incolti» i terreni che da almeno 5 anni non siano sottoposti a ordinarie lavorazioni agricole e sui quali si è insediata una vegetazione spontanea erbacea, arbustiva o arborea.

2. Si definiscono rimboschimenti gli impianti artificiali di specie forestali su terreni che a memoria d'uomo sono stati coperti dal bosco.

3. Le lavorazioni del terreno per l'impianto di nuovi boschi su terreni con pendenza fino al quaranta per cento devono essere eseguite nel rispetto delle norme previste dall'articolo 83.

4. Sui terreni con pendenza superiore al quaranta per cento la lavorazione del terreno per l'impianto di nuovi boschi deve essere localizzata a buche, a piazzette o in alternativa a strisce o gradoni orizzontali della larghezza massima di un metro lasciando integra una fascia di terreno almeno doppia di quella lavorata.

5. Negli imboschimenti e rimboschimenti devono essere impiegate le specie arboree di cui all'allegato G al presente regolamento.

6. Il Progetto di rimboschimento o imboschimento deve essere redatto a firma di un tecnico abilitato

Art.77 – Impianto e commercializzazione degli alberi di Natale

1. I terreni destinati alla produzione di «alberi di Natale» non sono considerati bosco.

2. Nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico la realizzazione di impianti destinati alla produzione di alberi di Natale e la coltivazione degli impianti esistenti sono consentite previa comunicazione di intervento al dipartimento competente in materia di foreste e forestazione.

3. È vietato il prelievo di piante intere o parti di piante destinate all'uso e al commercio degli alberi di Natale; esso può essere consentito, solo se accompagnati da specifica autorizzazione o da contrassegno, rilasciati dal dipartimento competente in materia di foreste e forestazione, su istanza presentata dal soggetto interessato e previo accertamento della provenienza da tagli autorizzati ai sensi del presente Regolamento. Sono esclusi da tale procedura gli alberi già muniti individualmente di cartellino numerato rilasciato da altro soggetto abilitato.

4. Nei boschi di proprietà dei Comuni e degli Enti pubblici, è consentito il prelievo di esemplari di conifere per le esigenze dell'ente proprietario, da effettuarsi con le modalità di cui al comma 3, sulla scorta di determinazioni del competente organo amministrativo.

5. In caso di violazione alle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 della Legge 09 ottobre 1967 n. 950, per ciascuna pianta o cimale mancanti del contrassegno o permesso e, qualora ne ricorrano le circostanze, quelle previste dagli art. 24 e 26 del Regio Decreto Legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267.

Capo XVI Protezione degli alberi e della flora spontanea

Art. 78 – Elenchi specie arboree, arbustive tutelate

1. L'elenco delle specie arboree e arbustive, sottoposte a tutela ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 12 ottobre 2012 n. 45, in assenza di specifiche elencazioni, è riconducibile alle specie individuate negli allegati al Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, in quanto rinvenibili nei boschi della Regione Calabria.

2. I boschi vetusti sono individuati in fase di redazione dell'Inventario Forestale Regionale (IFR).

TITOLO III PASCOLI

Capo XVII – NORME PER I TERRENI PASCOLIVI

Art. 79 – Pascoli nei terreni pascolivi

1. Sono definiti pascoli i terreni non soggetti a lavorazioni e a pratiche agronomiche intensive coperti in prevalenza da vegetazione erbacea perenne e spontanea, in cui è presente una copertura arborea forestale inferiore al venti per cento. Rientrano in tale definizione i terreni agricoli abbandonati che presentano le medesime caratteristiche di copertura e gli arbusteti, nonché le superfici indicate all'art. 3, lettere i), l) del Decreto Legislativo 3 aprile 2018 n. 34.
2. Il pascolo dei bovini ed equini transumanti è consentito sulle porzioni di versante con pendenza inferiore all'ottanta per cento.
3. Il pascolo nei terreni pascolivi è disciplinato dalle seguenti disposizioni:
 - a) il pascolo tra i 1000 ed i 1500 metri sul livello del mare può esercitarsi dal 15 maggio al 30 novembre, mentre il pascolo al di sopra dei 1500 metri sul livello del mare si esercita dal 15 giugno al 15 ottobre;
 - b) il pascolo vagante o brado, cioè senza idoneo custode, è consentito solo sui terreni liberi di proprietà o al consegnatario del pascolo, opportunamente recintati da apposite chiudende;
 - c) le deiezioni degli animali non possono essere asportate dai pascoli e quelle provenienti da animali adulti bovini ed equini devono essere rotte e distribuite a fine pascolamento, per quanto possibile, sulla intera superficie.
4. Il dipartimento competente in materia di foreste e forestazione, in relazione all'andamento stagionale può limitare o sospendere l'esercizio del pascolo.
5. L'esercizio del pascolo è consentito solo ad animali di aziende registrate in apposito elenco ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317.
6. I cani di qualsiasi razza adibiti alla guardia del bestiame devono essere identificati come previsto della normativa vigente.
7. A fine pascolamento il proprietario o il consegnatario del pascolo deve realizzare o mantenere tutte le opere necessarie alla buona regimazione delle acque superficiali e provvedere allo sfalcio dell'erba residua, laddove le condizioni geomorfologiche del terreno lo consenta.
8. I terreni pascolivi appartenenti ai comuni o ad altri enti pubblici sprovvisti di piano di gestione o di assestamento forestale devono essere utilizzati in conformità ad un regolamento d'uso redatto da tecnico agro-forestale abilitato, approvato con atto formale dall'Ente proprietario e successivamente trasmesso al dipartimento competente in materia di foreste e forestazione, ai fini della sua approvazione.
9. Tale regolamento, di durata quinquennale, deve contenere norme che disciplinano le modalità di utilizzazione dei pascoli e dei terreni pascolivi secondo i criteri della gestione sostenibile, il carico di bestiame distinto per specie, il periodo di utilizzazione, i divieti e le norme per la concessione della fida pascolo. Il regolamento inoltre, deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) consistenza dei pascoli, caratteristiche e modalità d'uso, quali la superficie delle aree a pascolo e la loro classificazione, la zonizzazione e le associazioni vegetali, le situazioni, i criteri e le modalità d'uso corrente, la carta delle pendenze;
 - b) valutazione della fauna selvatica e degli animali di interesse zootecnico e loro interazioni;
 - c) descrizione, localizzazione e consistenza delle strutture ed infrastrutture di servizio;
 - d) piano dei rilievi ed elaborazione dati;
 - e) criteri di gestione del pascolo ed in particolare sezioni di pascolo, carico sostenibile, calendario, turnazione, successione delle tipologie di animali nelle particelle al pascolo;
 - f) piano di miglioramento dei pascoli.
10. In assenza di regolamento di cui al comma 8, è vietato l'esercizio del pascolo e concessione di fida pascolo.
11. Gli enti pubblici proprietari possono promuovere accordi con i proprietari dei terreni liberi al pascolo contermini, ai fini della pianificazione o gestione comune delle aree.
12. I proventi derivanti dall'attività di pascolo nelle aree boschive, sono accantonati in apposito capitolo di spesa del bilancio degli enti pubblici proprietari e destinati, in via prioritaria, per la redazione del piano di assestamento e di gestione forestale.
13. Gli enti pubblici muniti di regolamento regolarmente approvato istituiscono il registro degli animali al pascolo e lo aggiornano annualmente.
14. Sul registro di cui al comma 13 vengono riportate tutte le autorizzazioni rilasciate per l'esercizio del pascolo, in ordine cronologico, specificando la specie, il numero dei capi, gli estremi identificativi dei capi, gli estremi identificativi del proprietario, la durata del pascolamento, l'area destinata al pascolo, l'importo della fida pascolo.
15. Gli enti pubblici provvedono all'interruzione immediata dell'affidamento dell'area a pascolo a

seguito di eventuale passaggio del fuoco.

16. Nei pascoli, i lavori di miglioramento, quali spietramento e successivo conguaglio del terreno, concimazione, suddivisione in comparti possono essere eseguiti dai proprietari o dai possessori degli stessi. In nessun caso è permessa la ripulitura del pascolo attraverso l'uso del fuoco, salvo che il piano antincendio boschivo della Regione Calabria non preveda la tecnica del fuoco prescritto, e vi sia espressa autorizzazione del dipartimento competente in materia di foreste e forestazione.

17. Eventuali operazioni colturali (quali rottura del cotico erboso, trasemina, rimozioni delle infestanti), la realizzazione di opere per la corretta regimazione delle acque, per mantenere efficiente la rete di scolo (quali fossi di guardia o scoline) ed il drenaggio delle acque superficiali, sono soggette a comunicazione da presentare al dipartimento competente in materia di foreste e forestazione e possono essere eseguite decorsi 30 giorni dalla predetta comunicazione, con le eventuali modalità prescritte dal medesimo dipartimento, al fine di impedire danni alla conservazione del suolo e alle specie protette presenti. Nell'esecuzione delle opere di miglioramento devono essere conservati gli alberi isolati o a piccoli gruppi, se in buone condizioni vegetative, nonché gli arbusti appartenenti alla flora spontanea protetta.

18. È fatto divieto assoluto di utilizzo di diserbanti e prodotti fitosanitari sui terreni pascolivi.

19. Il dipartimento competente in materia di foreste e forestazione può imporre nei pascoli di estensione superiore ai 100 ettari, il sistema del pascolamento a rotazione o altre forme di utilizzazione in conformità delle buone norme di alpicoltura determinando caso per caso il carico massimo di bestiame.

20. In caso di violazioni alle disposizioni del presente articolo vengono applicate le sanzioni previste nell'allegato F al presente Regolamento.

Art. 80 – Pascolo nei boschi

1. Il pascolo nei boschi è disciplinato dalle disposizioni seguenti:

a) nei boschi cedui, il pascolo del bestiame ovino è vietato per un periodo di 4 anni dal taglio e quello del bestiame bovino e equino per un periodo di 6 anni dal taglio; nelle fustaie il pascolo degli animali ovis e suini è vietato prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza media di 1.50 m e quello degli animali bovini e equini prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza media di 3 m;

b) nei boschi distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi o da altre cause, nei boschi troppo radi o deperienti, il pascolo è vietato per 10 anni e comunque fino a quando il dipartimento competente in materia di foreste e forestazione non abbia adottato uno specifico provvedimento di revoca del divieto;

c) nei boschi chiusi al pascolo è vietato far transitare o comunque immettere animali;

d) la custodia del bestiame deve essere affidata a pastori di età non inferiore ai 18 anni. A ogni custode non possono essere affidati più di 50 capi di bestiame grosso o più di 100 capi di bestiame minuto;

e) il pascolo delle capre è vietato nei boschi, nei terreni ricoperti da cespugli aventi funzione protettiva e in quelli situati in terreni a rischio di dissesto idrogeologico, salvo che i comuni e gli altri enti pubblici, nelle aree a bosco di rispettiva proprietà, prevedano, nell'ambito del Regolamento d'uso di cui all'art. 79, comma 8, la possibilità di destinare al pascolo ovi-caprino i terreni interessati da copertura forestale, purché sia garantita la tutela idrogeologica del territorio e la copertura vegetale del terreno, sia assicurata la ripresa del manto vegetale ed evitati danni alla conservazione del suolo. In particolare, il pascolo ovi-caprino può essere previsto, specificatamente nei seguenti casi:

1) imboschimenti artificiali in cui non vi sia evidente presenza di rinnovazione;

2) castagneti specializzati;

3) contesti cespugliati non costituenti bosco o aree assimilate a bosco ove non si è insediata rinnovazione di specie forestali e l'attività pascoliva non comprometta la conservazione del suolo. La stessa deroga può valere per tutti i boschi di privati da assoggettare a pianificazione (Piano di Gestione Forestale o strumento equivalente);

f) chiunque intenda esercitare il pascolo di qualunque tipo di bestiame all'interno di recinti situati nelle aree forestali, deve richiedere specifica autorizzazione al dipartimento competente in materia di foreste e forestazione, con l'indicazione del numero dei capi, del tipo di bestiame e della superficie interessata; lo stesso dipartimento, entro 30 giorni, deve esprimersi nel merito, fermo restando la facoltà di prescrivere l'attuazione di misure gestionali diverse e, al limite, di fare

sospendere l'attività già autorizzata, qualora si verificano danni al suolo ed al soprassuolo;
g) per il pascolo vagante o brado, cioè senza idoneo custode, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 79, comma 3, lett. b);
h) è vietato asportare dai terreni pascolivi le deiezioni degli animali.
2. In caso di violazioni alle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 della legge 9 ottobre 1967 n. 950, nonché quella di cui agli artt. 24 e 26 del Regio Decreto Legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267, laddove si verificano danni.

Art.81 – Pascoli degradati

1. Nei pascoli degradati da eccessivo carico di bestiame, per eventi calamitosi o per motivi di dissesto idrogeologico è vietato il pascolo per un periodo di anni tre.
2. Il dipartimento competente in materia di foreste e forestazione può vietare il pascolo anche per periodi superiore a tre anni, oppure consentirlo in forma limitata indicando la durata del pascolo, il carico massimo del bestiame, la ripartizione del pascolo in sezioni e i turni di riposo. Parimenti, al fine di salvaguardare la copertura del terreno e consentire la ripresa del manto vegetale nei terreni percorsi dal fuoco, è vietato il pascolo per almeno cinque anni.

Art.82 – Miglioramento dei pascoli

1. Sono considerate azioni di miglioramento del pascolo:
a) la turnazione delle superfici a pascolo per favorire il rinnovo del cotico erboso;
b) un'adeguata gestione agronomica attraverso interventi di contenimento delle erbe infestanti, mediante eliminazione meccanica o manuale delle specie non contrastate dagli animali;
c) dispersione del letame eventualmente accumulatosi;
d) interventi di regimazione delle acque superficiali.
2. Le azioni di cui al comma 1 sono soggette a comunicazione da presentare al dipartimento competente in materia di foreste e forestazione che può adottare specifiche prescrizioni in relazione alle condizioni dei pascoli.

TITOLO IV NORME PER TERRENI SALDI E TRASFORMAZIONI

Capo XVIII – TERRENI SALDI

Art.83 – Trasformazioni di terreni saldi soggetti a periodica lavorazione agraria

1. La trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione, può essere effettuata solo in seguito al rilascio di autorizzazione del dipartimento competente in materia di foreste e forestazione.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è sostituita da comunicazione, per gli interventi che riguardano superfici non superiori ad un ettaro e su terreni con pendenza media non superiore al 20 per cento.
3. Nell'esecuzione dei lavori di cui al presente articolo sono osservate le seguenti norme tecniche:
a) la lavorazione del terreno deve essere eseguita secondo la buona pratica agronomica, salvaguardando una fascia di almeno 2 metri dal bordo superiore di sponde o di scarpate stradali, dalla base di argini di fossi, torrenti, fiumi o laghi o dal bordo di calanchi;
b) deve essere assicurata la regimazione delle acque superficiali, evitando che si determinino fenomeni di ristagno delle acque o di erosione nei terreni oggetto di intervento ed in quelli limitrofi, mediante la creazione di fossette livellari, permanenti o temporanee, da tracciarsi dopo ogni lavorazione; le acque così raccolte sono convogliate verso le linee naturali di impluvio e di sgrondo, evitando fenomeni di erosione nei terreni posti a valle e mantenendo sempre in efficienza le fosse o fossette facenti parte della sistemazione idraulico-agraria, delle quali è vietata l'eliminazione;
c) è vietata l'eliminazione di terrazzamenti, ciglionamenti o gradonamenti e quella di muri a secco;
d) nei terreni saldi è consentito il rimboschimento e la messa a dimora di piante forestali autoctone, purché si provveda mediante l'apertura delle sole buche necessarie o mediante lavorazioni localizzate del terreno. La realizzazione di imboschimenti tramite la lavorazione andante del terreno è soggetta ad autorizzazione, a meno che non ricorrano le condizioni del comma 2.

4. Su pendici con valori di pendenza superiori al 25% il dissodamento è subordinato alla realizzazione di opere di sistemazione agraria, che interrompano la continuità del versante.
5. L'eventuale vegetazione preesistente deve essere tagliata e allontanata o cippata prima della lavorazione del terreno.
6. Per appezzamenti isolati, distanti più di 100 metri da superfici boscate, è fatto obbligo di salvaguardare o costituire ex novo, con impiego di specie arbustive e piccoli alberi autoctoni, una fascia perimetrale larga non meno di 3 metri, con funzione di siepe.

Art. 84 – Spietramento

1. Fermo restando il rispetto della vigente disciplina delle attività estrattive, nei terreni coltivati e nei pascoli montani, sono consentiti, nell'ambito delle lavorazioni del suolo e ai fini del miglioramento strutturale, la raccolta e il prelievo di pietrame affiorante in superficie, sia a mano sia con mezzi meccanici.
2. Il pietrame raccolto deve essere reimpiegato per la costruzione, il ripristino e il restauro di strutture aziendali in pietra, muretti a secco, drenaggi, vespai e altre opere di sistemazione dei terreni o dei corsi d'acqua che interessano l'intera azienda. Nelle more del reimpiego, il pietrame raccolto è concentrato in piccoli cumuli sparsi sulla superficie del terreno o in appositi piazzali aziendali, in aree prive di vegetazione e sistemati in modo tale che sia impedito il loro movimento verso valle. Successivamente, si provvede al conguaglio del terreno.
3. Non è consentita l'estrazione di massi che modificano significativamente l'aspetto morfologico superficiale del terreno.
4. Non è consentita la frantumazione a mano o con mezzi meccanici del pietrame raccolto, fatta eccezione per le finalità di cui al comma 2.
4. È vietata la vendita o la cessione a terzi del pietrame affiorante in superficie.
5. In caso di violazioni alle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui alla legge 9 ottobre 1967 n. 950 e quelle di cui agli artt. 24 e 26 del Regio Decreto Legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267, laddove si verificano danni.

Art. 85 – Livellamento

1. Nei terreni soggetti a messa a coltura sono consentite le ordinarie lavorazioni profonde e superficiali del terreno, che lascino salda una fascia di almeno 2 metri dal bordo superiore di sponde o scarpate stradali, dalla base di argini di fiumi o torrenti, o dal bordo di calanchi.
2. Nell'esecuzione delle lavorazioni di cui al comma 1 deve essere sempre assicurata:
 - a) la difesa dei terreni oggetto di lavorazione dalle acque provenienti da monte;
 - b) l'immediato smaltimento e la corretta regimazione delle acque piovane e superficiali, sui terreni oggetto di lavorazione, evitando ristagni o erosioni del terreno per ruscellamento.
3. È fatto obbligo di mantenere in efficienza le esistenti sistemazioni idraulico agrarie. Fatti salvi i casi espressamente autorizzati, è vietata l'eliminazione, l'interruzione, la riduzione o la ricolmatura di fossi e fossette destinati allo sgrondo delle acque, nonché di ogni altra opera di sistemazione idraulico-agraria, quali terrazzamenti, ciglionamenti, gradonamenti, muri a secco, prode salde.
4. Nei terreni in pendio soggetti a periodica lavorazione, ove la regimazione delle acque non sia assicurata da un'efficiente sistemazione idraulico-agraria con fosse e prode permanenti e non vi sia pericolo di erosioni per i terreni posti a valle o di danno a strutture o infrastrutture pubbliche o private presenti, dopo ogni lavorazione del terreno si devono tracciare apposite fosse o fossette livellari, atte ad intercettare le acque superficiali ed a convogliarle negli impluvi naturali o in aree salde o appositamente armate.
5. Il detentore dei terreni è tenuto ad osservare le eventuali prescrizioni per la lavorazione dei terreni stessi che vengano disposte nei casi in cui si verificano o vi sia pericolo che si verificano fenomeni di erosione nei terreni acclivi, specie se instabili o di facile erodibilità.
6. Nei terreni soggetti a periodica lavorazione sono, altresì, consentiti modesti interventi di livellamento o pareggiamento del terreno, che interessino al massimo uno spessore di terreno di cinquanta centimetri, purché non comportino trasformazione di destinazione, non venga aumentata la pendenza media del terreno e non siano create aree di ristagno delle acque. A seguito del livellamento o pareggiamento devono essere realizzate le opere di regimazione delle acque.

Art. 86 – Lavorazione del terreno agrario

1. Tutte le pratiche colturali agronomiche che hanno per oggetto i terreni agrari, sono consentite.
2. Il proprietario o possessore dei terreni deve curare il mantenimento a regola d'arte delle opere di sistemazione idraulica.
3. Nei casi in cui la pratica in uso per la lavorazione del suolo, a causa della scarsa consistenza e della eccessiva pendenza del terreno, possa provocare denudazioni, perdita di stabilità o turbare il regime delle acque, il Dipartimento competente in materia di foreste e forestazione, su segnalazione degli organi di vigilanza, intima la sospensione degli interventi e stabilisce le prescrizioni di intervento per il terreno in oggetto.
4. In caso di violazioni alle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 3 dell'allegato F.

Art. 87 – Dissodamento dei terreni nudi e saldi

1. Si definiscono terreni saldi i pascoli non permanenti, gli incolti e gli ex-coltivi che da almeno cinque anni non siano sottoposti a ordinarie lavorazioni agricole e sui quali si è insediata una vegetazione spontanea erbacea, arbustiva o arborea, che presenta valori di estensione inferiori a quelli indicati nel precedente art. 4 comma 1 del presente Regolamento.
2. Le modalità cui occorre attenersi per effettuare il dissodamento dei terreni nudi e saldi, per la successiva coltivazione agraria, nel rispetto delle norme di buona pratica agronomica e ambientale, devono riguardare in particolare:
 - a) la profondità massima di lavorazione;
 - b) le eventuali opere di sostegno e le modalità di sgrondo delle acque.
3. Su pendici con valori di pendenza superiori al 25-30% il dissodamento è subordinato alla realizzazione di opere di sistemazione idraulico-agraria eseguite in modo da interrompere la continuità del versante.
4. L'eventuale vegetazione preesistente, non costituente bosco, deve essere tagliata ed allontanata o cippata, prima della lavorazione del terreno.
5. Per appezzamenti isolati, distanti più di 100 m da superfici boscate, è fatto obbligo di salvaguardare o costituire ex novo, con impiego di specie arbustive e piccoli alberi autoctoni, una fascia perimetrale larga non meno di 3 m con funzione di siepe.
6. L'esecuzione dei lavori di dissodamento è soggetta ad autorizzazione del dipartimento competente in materia di foreste e forestazione, previa apposita istanza corredata da elaborati progettuali redatti da tecnico abilitato.
7. In caso di violazioni alle disposizioni del presente articolo si applicano le sanzioni dell'art. 24 del Regio Decreto Legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 88 – Trasformazione e reimpianto dei boschi

1. Ai fini del presente regolamento s'intende per trasformazione dei boschi, ivi inclusi quelli di neoformazione di cui all'art. 4 comma 7, ogni intervento finalizzato ad una utilizzazione del suolo diversa da quella forestale attraverso l'eliminazione permanente della vegetazione arborea e arbustiva esistente.
2. La trasformazione dei boschi è vietata, salvo per la realizzazione di opere costruttive, non in contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica e con le norme vigenti in materia, 3. La trasformazione dei boschi è attuabile, inoltre, per motivi eccezionali di pubblica utilità finalizzata alla tutela dell'ambiente e all'assetto idrogeologico, ed è valutata in rapporto alla tutela idrogeologica del territorio.
3. La trasformazione dei boschi è soggetta, altresì, all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del Decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.
4. I proprietari o possessori di boschi pubblici e privati che intendono realizzare e ricostituire gli stessi, devono predisporre apposito progetto, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione ed approvato dal Dipartimento competente in materia di foreste e forestazione della Regione Calabria.
5. È richiesta la preventiva autorizzazione al dipartimento competente in materia di foreste e forestazione per tutti gli interventi di taglio, ed eventuale successiva estirpazione delle ceppaie, finalizzati alla ricostituzione del bosco, al suo reimpianto, alla sostituzione delle specie legnose o alla sotto piantagione con altre specie autoctone. È altresì richiesta l'autorizzazione per il rinfoltimento delle radure e delle chiarie del bosco. Non è consentita, tuttavia, la sostituzione di

specie forestali autoctone con specie esotiche e la sostituzione di specie definitive con specie pioniere o transitorie.

6. Il progetto, presentato al dipartimento competente in materia di foreste e forestazione ai fini della preventiva approvazione, deve contenere le modalità e le prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, il termine entro il quale essi devono essere ultimati, nonché ove necessarie, le disposizioni relative all'esecuzione delle cure colturali successive all'impianto.

7. In tutti i casi in cui l'intervento autorizzato consiste nell'asportazione della vegetazione, con o senza estirpazione delle ceppaie, con obbligo di reimpianto o rinnovazione posticipata, artificiale o naturale, la validità dell'autorizzazione e l'esecuzione dei lavori è sottoposta alla preventiva costituzione di un deposito cauzionale, commisurato all'entità dei lavori necessari al reimpianto, alle successive cure colturali e ad eventuali opere accessorie. In caso di mancata esecuzione dei lavori di reimpianto o rinnovazione, o delle cure colturali, da parte del beneficiario dell'autorizzazione, il dipartimento competente in materia di foreste e forestazione cura l'effettiva realizzazione degli stessi, ponendo i relativi oneri a carico del beneficiario medesimo.

8. In caso di violazioni alle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 comma a) della legge 9 ottobre 1967 n° 950, e, nel caso si verificano danni, ai sensi degli artt. 24 e 26 del Regio Decreto Legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 89 – Coltivazione, trasformazione e reimpianto di superfici boscate soggette a vincolo idrogeologico inibitorio di terreni in occupazione

1. I rimboschimenti effettuati con fondi pubblici e riconsegnati al proprietario e soggetti al vincolo di cui all'art.54 del Regio Decreto Legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267, sono governati e trattati secondo il piano di coltura e di conservazione e secondo gli indirizzi del piano forestale regionale, favorendo nel tempo, in caso di specie non autoctone, la rinaturalizzazione dei rimboschimenti.

2. Nei terreni in cui permane soprassuolo boschivo, che siano stati formalmente riconsegnati, giusta verbale corredato da piano di coltura e conservazione, permane il vincolo inibitorio di cui all'art. 54 del Regio Decreto Legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267 e non è mai consentito il cambio di destinazione d'uso, fatti salvi gli interventi edilizi per la realizzazione di opere pubbliche dichiarate di pubblica utilità non delocalizzabili e ferma restando la tutela idrogeologica del sito. Nei terreni riconsegnati, fatta salva la procedura di cui al Regio Decreto Legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267, in cui risulta da almeno 10 anni l'assenza del soprassuolo boschivo, con esclusione dei casi previsti dalla legge quadro sugli incendi boschivi e dalla legge regionale 22 dicembre 2017, n. 51, è ammesso il cambio di destinazione d'uso di cui all'art. 88, con decreto del Dirigente Generale del dipartimento competente in materia di foreste e forestazione, purché:

- a) l'assenza del rimboschimento non sia dovuta ad incendi boschivi o non sia connessa a procedimenti penali in corso o definiti con sentenza di condanna passata in giudicato, a carico dei legittimi proprietari o loro aventi causa;
- b) l'area interessata dal cambio di destinazione non svolga un ruolo fondamentale per la corretta stabilità ed evoluzione del complesso boscato in cui l'area insiste, per come stabilito dagli artt.1 e 17 del Regio Decreto Legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267;
- c) sia previsto e realizzato un rimboschimento compensativo con le modalità previste all'art. 90, di superficie doppia rispetto a quella che verrebbe a ridursi per effetto della trasformazione, da assoggettare al vincolo di cui all'art. 54 del Regio Decreto Legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267, con contestuale provvedimento del Dirigente dell'articolazione amministrativa della Giunta Regionale competente in materia di foreste e forestazione, che approva il cambio di destinazione d'uso;
- d) la trasformazione del bosco in altra qualità di coltura sia avviata dopo il terzo anno dall'impianto del rimboschimento compensativo;
- e) sia costituito un deposito cauzionale.

Art.90– Rimboschimento compensativo

1. Nei casi in cui la trasformazione prevista dall'art. 88 interessi superfici boscate, o le aree di cui all'art. 89, comma 2, la stessa è condizionata al rimboschimento di terreni nudi di superficie pari a quelle trasformate, ovvero di superfici doppie, qualora la trasformazione consista nella realizzazione di opere pubbliche dichiarate di pubblica utilità, su terreni rimboschiti con fondi pubblici. Il rimboschimento è soggetto alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio

2004, n. 42.

2. Il dipartimento competente in materia di foreste e forestazione prescrive le modalità e i tempi di realizzazione del rimboschimento compensativo e le aree in cui deve essere effettuato. Tali aree devono ricadere all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione del bosco.

3. Per i fini di cui al comma 1, il richiedente la trasformazione deve allegare alla domanda di autorizzazione un progetto che indichi:

- a) la superficie e la localizzazione topografica e catastale dell'area boscata da trasformare;
- b) la localizzazione topografica e catastale dell'area da sottoporre a rimboschimento compensativo, nonché il titolo di disponibilità;
- c) la superficie, la destinazione attuale dei suddetti terreni, nonché i vincoli urbanistici, paesaggistici e quelli derivanti dall'art. 10 della legge 21 dicembre 2000 n. 353, eventualmente insistenti sulla stessa area;
- d) le modalità e i tempi di realizzazione del rimboschimento, nonché il programma degli interventi colturali da eseguire almeno nei tre anni successivi all'impianto.

4. Gli interventi di rimboschimento compensativo non possono essere surrogati da impianti di arboricoltura da legno.

5. Ad eccezione dei casi previsti dall'art. 89, comma 2, qualora il richiedente non disponga di terreni da sottoporre a rimboschimento, deve dichiararlo nella domanda di autorizzazione e provvedere al versamento, in favore del dipartimento regionale competente in materia di foreste e forestazione, di un importo pari al costo medio per metro quadro di un rimboschimento, determinato secondo il prezzario regionale in vigore alla data della domanda medesima.

6. Fermo restando quanto previsto all'art. 4, comma 7, lett. b), nei casi in cui la trasformazione sia condizionata all'esecuzione del rimboschimento compensativo da parte del richiedente, l'autorizzazione prevede la costituzione, prima dell'inizio dei lavori di trasformazione, di un deposito cauzionale commisurato all'entità dei lavori previsti, a garanzia della realizzazione del rimboschimento stesso e di un deposito a garanzia dell'esecuzione dei lavori di manutenzione per almeno tre anni successivi all'impianto. In caso di inerzia del beneficiario dell'autorizzazione, la Regione Calabria cura e garantisce l'effettiva realizzazione del rimboschimento e le successive cure colturali, ponendo i relativi oneri a carico del beneficiario medesimo e avvalendosi del deposito cauzionale costituito.

7. Fermo restando quanto previsto al comma 6, la mancata realizzazione del rimboschimento compensativo, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 24 e 26 del Regio Decreto Legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art.91 – Trasformazione della destinazione d'uso dei terreni

1. Si considera mutamento di destinazione d'uso dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico:

- a) la destinazione ad usi diversi da quello forestale dei terreni coperti da boschi, attuata con la realizzazione di opere costruttive;
- b) il mutamento della destinazione d'uso dei terreni saldi vincolati non boschivi, come definito all'art. 87, comma 1, qualunque sia la destinazione attuale degli stessi, attuata con la realizzazione di opere costruttive quali edifici, annessi agricoli, strade, piazzali.

2. Gli interventi di trasformazione e mutamento di destinazione dei boschi e la trasformazione dei terreni saldi vincolati in terreni soggetti a periodica lavorazione, sono soggetti all'autorizzazione del dipartimento competente in materia di foreste e forestazione,.

3. La domanda, corredata dal relativo progetto contenente anche l'eventuale rimboschimento compensativo, ove previsto, deve essere inoltrata al dipartimento competente in materia di foreste e forestazione che ne cura l'istruttoria ed il successivo inoltra al comune in cui è sito il fondo, ai fini della pubblicazione all'Albo pretorio del medesimo Comune per giorni 15 consecutivi. Nei successivi otto giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione, il comune provvede alla restituzione degli atti al dipartimento competente in materia di foreste e forestazione con le opposizioni eventualmente proposte e con le sue osservazioni, unitamente all'attestazione di avvenuta pubblicazione.

4. La domanda è corredata da una relazione tecnica, dalla corografia, dal certificato catastale e dalla mappa catastale dei terreni interessati, con l'indicazione della pendenza e delle opere da realizzare, per impedire i danni cui la trasformazione possa dar luogo. Il dipartimento competente

in materia di foreste e forestazione provvede, quindi, alla definizione dell'istruttoria ed all'adozione del provvedimento finale.

5. Il provvedimento di cui al comma 3 è notificato all'interessato e pubblicato per giorni 15 consecutivi all'albo del Comune. Ai fini dell'applicazione dell'art. 90, afferente alla destinazione a bosco di altrettanta superficie boscata che viene a ridursi, l'interessato, unitamente alla domanda, è tenuto a presentare progetto di rimboschimento compensativo corredato di apposita documentazione catastale dei terreni, nei quali si impegna ad eseguire il rimboschimento, nell'ambito dello stesso bacino idrografico.

6. Il richiedente è tenuto alla costituzione, prima dell'inizio dei lavori di trasformazione, di un deposito cauzionale commisurato all'entità dei lavori previsti, a garanzia della realizzazione del rimboschimento stesso e di un deposito a garanzia dell'esecuzione dei lavori di manutenzione per almeno tre anni successivi alla realizzazione dell'impianto. Qualora il richiedente non sia il proprietario del fondo proposto per l'effettuazione del rimboschimento compensativo, deve produrre consenso espresso di quest'ultimo.

7. Per la realizzazione di opere costruttive che richiedono movimenti terra, di entità inferiore o uguale a 50 m³, che comportino il mutamento di destinazione d'uso di terreni non boscati, il richiedente presenta al comune competente per territorio, ovvero allo sportello unico ove istituito, unitamente alla richiesta del prescritto titolo abilitativo edilizio, la domanda di autorizzazione indirizzata al dipartimento competente in materia di foreste e forestazione, corredata da appositi elaborati progettuali redatti da tecnico abilitato, comprovanti che l'intervento proposto non comporta modifica dell'assetto idrogeologico e della stabilità dei versanti, in conformità a quanto previsto dall'art.1 del Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267. Il dipartimento competente in materia di foreste e forestazione, prende atto della domanda inoltrata dal comune e può prescrivere particolari modalità di esecuzione dei lavori.

8. Per la realizzazione di opere costruttive su terreni vincolati non boscati, comportanti il mutamento di destinazione d'uso e che richiedono movimenti di terra di entità superiore a 50 m³, il richiedente presenta al comune competente per territorio, ovvero allo sportello unico ove istituito, unitamente alla richiesta del prescritto titolo abilitativo edilizio, la domanda di autorizzazione indirizzata al dipartimento competente in materia di foreste e forestazione, corredata da appositi elaborati progettuali redatti da tecnico abilitato, comprovanti che l'intervento non modifica l'assetto idrogeologico e la stabilità dei versanti, secondo quanto previsto dall'art.1 del Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267. Il dipartimento competente in materia di foreste e forestazione formula il proprio parere di competenza entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda da parte del comune e può prescrivere particolari modalità di esecuzione dei lavori.

TITOLO V MOVIMENTI DI TERRA **Capo XIX – FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE**

Art.92 – Ambito di applicazione

1. Le norme del presente capo, in attuazione della legge regionale 12 ottobre 2012 n. 45, si applicano a tutti i lavori inerenti la realizzazione di opere e movimenti terra nei terreni vincolati a scopi idrogeologici.

2. La disciplina del vincolo idrogeologico è rivista e ridefinita, nell'ottica della semplificazione e dello snellimento delle procedure, ferme restando l'efficacia e la qualità della tutela esercitata sul territorio, mediante la semplificazione delle procedure e la riduzione dei tempi procedimentali, attuate con la disciplina di tre diversi modelli procedimentali, comportanti tempi ed approfondimenti istruttori diversi, commisurate alla effettiva dimensione, e conseguente impatto sull'equilibrio territoriale delle opere:

a) le opere di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e di trasformazione degli ecosistemi vegetali di cui all'Allegato H - Elenco 1, che comportano consistenti movimenti di terreno (> 50,00 mc) o modificano il regime delle acque, sono soggette al rilascio del preventivo parere di competenza previsto dagli artt. 7 e seguenti del R.D. n. 267/1923 ed in armonia con quanto previsto dalla Legge 221/2015 e con la relativa procedura, ivi compresa la produzione di elaborati tecnici complessi;

b) le opere di modesta entità, che comportano limitati movimenti di terreno di cui all' Allegato H - Elenco 2 (≤ 50,00 mc), sono soggette alla presentazione di un'istanza, corredata da una relazione

tecnico illustrativa, tesa al rilascio di una mera presa d'atto da parte del dipartimento competente in materia di foreste e forestazione;

c) le opere di più che modesta entità di cui all' Allegato H - Elenco 3, che non comportano movimento terra o movimenti non significativi e tali da non pregiudicare gli equilibri idrogeologici preesistenti, sono eseguite previa comunicazione di inizio attività.

Capo XX – TIPOLOGIA DI INTERVENTI

Art. 93 – Procedimenti amministrativi

1. I singoli procedimenti tesi al rilascio del parere di competenza o di presa d'atto, nonché quelli soggetti a comunicazione di inizio attività sono disciplinate negli articoli seguenti.
2. Le diverse categorie di opere sono contenute nei tre elenchi, indicati all'articolo 92.
3. Le richieste di parere di competenza e di presa d'atto, nonché le comunicazioni di inizio attività devono riferirsi all'intera opera e non a stralci della stessa, affinché si possa effettuare una reale e completa valutazione in via preventiva.

Art. 94 – Parere di competenza per nuove opere (Movimenti Terra >50,00 mc.)

1. La richiesta di parere di competenza per le opere di cui all'Allegato H - Elenco 1, corredata dalla relativa documentazione ed elaborati tecnici, deve essere presentata, in ossequio a quanto previsto dalla Legge 221/2015, all'Ufficio Tecnico del Comune competente territorialmente, ovvero allo Sportello Unico ove già istituito, che provvede all'istruttoria di competenza ed al rilascio del parere di pre-fattibilità e la trasmette al dipartimento competente in materia di foreste e forestazione per il prosieguo dell'istruttoria.
2. Eventuali osservazioni presentate in sede di parere di pre-fattibilità urbanistica costituiscono elemento di valutazione istruttoria e di esse si tiene conto nelle motivazioni del provvedimento finale.
3. Il dipartimento competente in materia di foreste e forestazione, previa istruttoria tecnica, rilascia il proprio parere di competenza entro sessanta giorni.
4. Il decorso del termine previsto per il rilascio del parere (sessanta giorni) può essere sospeso solo una volta, dal dipartimento competente, per la richiesta di chiarimenti o di documentazione integrativa, per un tempo massimo di venti giorni, decorsi i quali in assenza di riscontro, è notificato all'interessato il preavviso di rigetto dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241/1990.
5. La validità temporale del parere di competenza è pari a quella del titolo autorizzatorio cui afferisce il relativo procedimento edilizio. Il parere, unitamente agli elaborati progettuali debitamente visti, è trasmesso al Comune competente per territorio, o allo Sportello Unico ove già istituito, per il completamento dell'istruttoria prevista per il rilascio del titolo edilizio abilitativo
6. Il richiedente deve conservare il parere, unitamente agli elaborati progettuali ed il titolo edilizio autorizzatorio, presso la sede dei lavori ed esibirli in caso di controllo da parte dei soggetti autorizzati.

Art.95 – Sanatoria di abusi edilizi ai sensi della normativa vigente

1. Il Dipartimento competente in materia di foreste e forestazione esprime il parere di cui all'art. 32 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47 e all'art. 39 della legge 724/1994, necessario per il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte del Comune.
2. La domanda per il parere, con i relativi elaborati tecnici, viene presentata al comune competente per territorio, ovvero allo Sportello Unico ove già istituito, che la trasmette al dipartimento competente in materia di foreste e forestazione corredata della documentazione tecnica di cui all'articolo 94, integrata dalla relazione geologica ove previsto. Si applica il procedimento di cui all'articolo 94.

Art. 96 – Imposizione di rimessa in pristino

1. Qualora le opere eseguite sul territorio, sia in assenza di richiesta di parere di competenza sia in caso di mancato rispetto delle prescrizioni ivi contenute, provochino danni accertati all'assetto del territorio, la Regione può, ai sensi dell'art. 24 del Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n.

3267, imporre la rimessione in pristino dei luoghi o il loro riassetto secondo profili di equilibrio o, comunque, di sicurezza.

Art. 97 – Presa d’Atto (Movimenti Terra ≤ 50,00 mc.)

1. Per le opere che comportano movimenti terra di modesta entità di cui all’Allegato H - Elenco 2, gli elaborati tecnico amministrativi necessari, tra cui la relazione tecnico-illustrativa, nonché il progetto esecutivo dell’opera o la relazione asseverativa o la relazione geologica nei casi in cui siano dovuti in base alla normativa vigente, e gli altri elaborati tecnici previsti, sono trasmessi al dipartimento competente in materia di foreste e forestazione con lo stesso iter procedimentale previsto per gli interventi che necessitano di parere di competenza.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza il dipartimento competente in materia di foreste e forestazione prende atto degli interventi da realizzare, prescrivendo particolari modalità di esecuzione dei lavori, ovvero ne vieta la realizzazione, al fine di evitare danni all’assetto del territorio. La presa d’atto, unitamente agli elaborati progettuali, è trasmessa al Comune competente per territorio, ovvero allo Sportello Unico ove già istituito, per la conclusione del procedimento.

Art. 98 – Opere soggette a semplice Comunicazione

1. Le opere di modesta entità individuate nell’Allegato H -Elenco 3, che comportano per la propria realizzazione scavi molto modesti, e che non pregiudicano gli assetti ed equilibri del territorio e, comunque, tali da non arrecare, ai terreni sede di intervento, i danni di cui all’art. 1 del Regio Decreto Legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267, possono essere eseguite previa comunicazione di inizio attività, sulle cui modalità di esecuzione il dipartimento competente in materia di foreste e forestazione, eventualmente, esprime le proprie osservazioni.

Art. 99 – Lavori pubblici di "pronto intervento"

1. Le opere di "pronto intervento", si configurano come interventi di carattere urgente ed inderogabile, ai sensi dell’articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed hanno l’obiettivo di porre rimedio immediato a danni di natura eccezionale causati ad opere e strutture pubbliche e di pubblica utilità, col fine di garantire la funzionalità delle opere stesse e la pubblica incolumità.
2. In funzione di tale carattere d’urgenza esse seguono percorsi di autorizzazione, progettazione e realizzazione in deroga alle procedure autorizzative ordinariamente previste da norme e vincoli d’uso del territorio. Tali opere, non sono soggette alla disciplina del vincolo idrogeologico, ferma restando l’opportunità di darne informazione al dipartimento competente in materia di foreste e forestazione, nonché all’Arma dei Carabinieri, da parte degli Enti attuatori.

Art. 100 – Interventi di regimazione idraulica negli alvei demaniali dei corsi d’acqua regionali

1. I terreni laterali ai fiumi ed ai torrenti sono esclusi dalla normativa del vincolo idrogeologico in base all’art. 18 del Regio Decreto 16 maggio 1926 n.1126. Per essi valgono le disposizioni degli artt. 168 e 169 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 - allegato F, divenuti artt. 96 e 97 del Testo unico sulle opere idrauliche approvato con Regio decreto 25 luglio 1904 n. 523.
2. Ogni opera, piantagione o movimento di terra da effettuarsi negli alvei demaniali dei corsi d’acqua di competenza regionale è soggetto esclusivamente alla autorizzazione preventiva ed agli accertamenti del dipartimento competente in materia di demanio fluviale.

Art. 101 – Opere di difesa idraulica ed idrogeologica

Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere esistenti di regimazione idraulica o idraulico-forestale

1. Le opere di cui al presente articolo, promosse dalla Regione, dagli Enti strumentali della Regione Calabria, quali Azienda Calabria Verde o ARSAC e dalle Province sul territorio di competenza, costituiscono interventi di difesa e miglioramento dell’assetto idraulico ed idrogeologico e, come tali sono soggette alla presa d’atto di cui all’articolo 97, avendo lo stesso obiettivo di tutela territoriale che è alla radice del vincolo idrogeologico.

Art. 102 – Sportello unico

1. Il rilascio dei pareri e di presa d'atto nonché la presentazione delle comunicazioni di inizio attività, ai sensi della disciplina del vincolo idrogeologico, avvengono nell'ambito dell'unitario procedimento autorizzativo avviato attraverso lo Sportello Unico. A tal fine lo Sportello Unico promuove le necessarie iniziative e forme di integrazione e raccordi organizzativi con le altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento.
2. Le richieste di parere e presa d'atto, nonché le comunicazioni di inizio attività inerenti il vincolo idrogeologico, corredate della prescritta documentazione sono, pertanto, presentate allo Sportello unico, che opera nel rispetto delle procedure e dei tempi stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 103 – Parere in materia di vincolo idrogeologico sugli strumenti urbanistici comunali

1. Nella fase di formazione del P.S.C., preliminarmente alla sua adozione, il Sindaco indice la Conferenza di pianificazione; a tale Conferenza partecipa il dipartimento regionale competente in materia di foreste e forestazione, formulando il parere relativo al vincolo idrogeologico sugli strumenti urbanistici.

Capo XXI – NORME PER I MOVIMENTI DI TERRENO**Art. 104 – Cambiamenti permanente di destinazione d'uso dei terreni per attività edilizia ed infrastrutturali**

1. Si considera cambiamento di destinazione d'uso dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico:
 - a) la destinazione ad usi diversi da quello forestale dei terreni coperti da boschi, attuata con la realizzazione di opere costruttive pubbliche e di pubblica utilità ed attività edilizia privata, laddove non in contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti;
 - b) il cambiamento della destinazione d'uso dei terreni saldi vincolati, non boschivi, qualunque sia la destinazione attuale degli stessi, attuata con la realizzazione di opere costruttive, quali edifici, annessi agricoli, strade, piazzali.
2. Per ciò che attiene la fase esecutiva degli interventi di cui al comma 1, lettera a) si rinvia al Titolo IV - Norme per Terreni Saldi e Trasformazioni - Capo XVIII – Terreni Saldi.
3. Per ciò che attiene la fase esecutiva degli interventi di cui al comma 1, lettera b) si rinvia al Titolo V – Movimenti di Terra - Capo XIX – Finalità, Ambiti di Applicazione.

Art. 105 – Esercizio di cave e miniere

1. L'apertura e l'esercizio di cave e miniere sono regolamentate e disciplinate dalle leggi e regolamenti regionali in materia.
2. Nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, l'apertura e l'ampliamento di cave di pietra e di altri materiali inerti, nonché l'apertura delle miniere non possono essere autorizzate in assenza del necessario parere del dipartimento competente in materia di foreste e forestazione.
3. L'autorizzazione rilasciata dal dipartimento competente in materia di foreste e forestazione ai sensi del presente articolo, in caso di irrogazione di sanzioni al soggetto autorizzato per violazione della normativa sul vincolo idrogeologico, resta sospesa dal momento della notifica dell'atto di accertamento, fino alla conclusione dei lavori necessari a riparare i danni.

Art. 106 – Indagini geologiche

1. La realizzazione di opere, l'esecuzione di scavi finalizzati alla modificazione dell'assetto morfologico dei terreni vincolati, con la realizzazione di opere costruttive, nonché l'esecuzione di riporti di terreno devono essere precedute da indagini geologiche atte a verificare la compatibilità degli stessi con la stabilità dei terreni.
2. I sondaggi e le altre prove necessarie alle indagini geologiche di cui al comma 1 sono eseguibili senza parere, o presa d'atto o comunicazione, purché comportino limitati movimenti di terreno senza la realizzazione di nuova viabilità di accesso o l'estirpazione di piante o ceppaie forestali.
3. In particolare deve essere preliminarmente valutata la stabilità dei fronti di scavo o di riporto a breve termine, in assenza di opere di contenimento, determinando le modalità di scavo e le eventuali opere provvisorie necessarie a garantire la stabilità dei terreni durante l'esecuzione dei lavori.
4. Nei terreni posti su pendio, o in prossimità degli stessi, oltre alla stabilità localizzata dei fronti di scavo deve essere verificata la stabilità del pendio nelle condizioni attuali, durante le fasi di

cantiere e nell'assetto definitivo di progetto, considerando a tal fine le sezioni e le ipotesi più sfavorevoli, nonché i sovraccarichi determinati dalle opere da realizzare.

5. Le indagini geologiche devono inoltre prendere in esame la circolazione idrica superficiale, ipodermica e profonda, verificando eventuali interferenze degli scavi e delle opere in progetto nonché la conseguente compatibilità degli stessi con la suddetta circolazione idrica.

6. Le indagini, le valutazioni e le verifiche di cui al presente articolo devono estendersi ad un intorno significativo all'area oggetto dei lavori, evidenziando le eventuali azioni degli scavi, dei riporti e delle opere in progetto su manufatti, quali costruzioni, strade ed altre infrastrutture, su sorgenti e su altre emergenze significative ai fini idrogeologici, quali aree di frana o di erosione, alvei od impluvi.

7. Le indagini, le valutazioni e le verifiche di cui al presente articolo devono essere oggetto di una relazione geologica e geotecnica, da porre a corredo, quale parte integrante, della progettazione delle opere, in cui devono essere esposti i risultati delle indagini compiute, i parametri adottati, i metodi, i calcoli ed i coefficienti determinati relativamente alla stabilità dei pendii.

8. Solo per opere di modesto rilievo ed entità o per aree già note e di sicura ed accertata stabilità può essere ritenuta sufficiente una relazione geologica semplificata che si basi su notizie e dati idonei a caratterizzare l'area e ad accertare la fattibilità delle opere o movimenti di terreno.

9. Le indagini, le valutazioni e le verifiche di cui al presente articolo possono essere omesse per modesti interventi di livellamento o modificazione morfologica dei terreni. Tali indagini, valutazioni e verifiche, ove non espressamente richieste, possono essere omesse anche per le opere ed i movimenti di terreno rientranti nelle tipologie non soggette a parere o presa d'atto. Per le opere o i movimenti di terreno di cui al presente comma la presentazione di apposita relazione geologica può essere comunque prescritta nel caso in cui si tratti di terreni instabili o con forte pendenza.

10. Durante l'esecuzione dei lavori deve essere accertata in loco la rispondenza delle indagini geologiche e delle previsioni di progetto con lo stato effettivo dei terreni, ed adottato di conseguenza ogni ulteriore accorgimento necessario ad assicurare la stabilità dei terreni stessi e la regimazione delle acque.

Art. 107 – Lavorazione del terreno in zona acclive

1. I terreni agrari in zone acclivi, con una pendenza media superiore al 30%, devono essere coltivati rispettando le norme delle buone conduzioni agronomiche e ambientali, onde evitare i danni di cui all'art. 1 del Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267 e per assicurare la regimazione delle acque meteoriche, la salvaguardia della stabilità dei versanti e la conservazione del suolo, secondo i criteri di buona pratica agronomica. In ogni caso la lavorazione è soggetta alle seguenti limitazioni:

la profondità massima non deve essere maggiore di 80 cm;

il terreno deve rimanere saldo per una fascia di almeno 2 m di larghezza, fatte salve comunque le norme di polizia idraulica, su ambi i lati di scarpate stradali, argini dei fossi e dei corsi d'acqua, calanchi, incisioni naturali da cui possono verificarsi o innestarsi fenomeni di dissesto;

dopo ogni lavorazione del terreno deve essere creata una adeguata rete di canali di scolo per convogliare le acque di scorrimento superficiale verso impluvi naturali in modo da evitare fenomeni di ristagno di acqua o di erosione dei terreni ed impedire danni a terreni limitrofi e infrastrutture pubbliche e private. Tale rete di canali deve essere mantenuta in efficienza funzionale fino alla successiva lavorazione;

nel rispetto della buona pratica agronomica ed ambientale sono mantenuti integri e funzionali i terrazzamenti, i ciglionamenti, i muri di contenimento a secco, nonché ogni altra opera di sistemazione idraulico-agraria.

2. I lavori di cui al comma 1, sono soggetti a comunicazione. Se le modalità di coltivazione non sono sufficienti a garantire la conservazione del suolo, il dipartimento competente in materia di foreste e forestazione può dettare ulteriori prescrizioni in ordine alla tecnica di lavorazione da eseguire, ivi compresa la sospensione della lavorazione stessa.

3. Qualora l'abbandono della coltivazione agraria di terreni in zone acclivi è causa di degrado ambientale e di dissesto idrogeologico, il dipartimento competente in materia di foreste e forestazione prescrive la sistemazione idraulico-forestale ritenuta più idonea ed in caso di inerzia del possessore del terreno, cura l'effettiva realizzazione delle opere con oneri a carico del possessore medesimo.

4. In caso di violazioni alle disposizioni del presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'art. 3 della legge 9 ottobre 1967 n° 950.

Art. 108 – Materiali di risulta

1. La gestione delle terre e rocce da scavo provenienti dalle attività connesse alla realizzazione di lavori e opere pubbliche o private, che comportano la movimentazione di terreno deve essere conforme alla normativa vigente in materia.

2. Il terreno di risulta proveniente da scavi può essere conguagliato in loco per la risistemazione dell'area oggetto dei lavori, purché non si determinino modificazioni di assetto o pendenza dei terreni e si provveda all'idoneo compattamento ed inerbimento del terreno stesso, evitando fenomeni erosivi o di ristagno delle acque. Il terreno e le rocce da scavo devono essere riposte negli scavi, garantendo la naturale permeabilità del sito ed evitando fenomeni di impermeabilizzazione o ruscellamento superficiale. Qualora necessario, deve essere assicurato un idoneo drenaggio del pendio e/o opportune canalizzazioni superficiali. Il terreno di risulta non utilizzato sulla stessa particella interessata da interventi dovrà essere avviato e smaltito in discarica autorizzata.

3. Durante le fasi di cantiere, eventuali depositi temporanei di terre e rocce devono essere effettuati in modo da evitare fenomeni di ristagno delle acque. I depositi non devono essere collocati all'interno di impluvi o fossi e devono essere mantenuti a congrua distanza da corsi d'acqua permanenti. E' fatto divieto di scaricare materiale terroso o lapideo all'interno o sulle sponde di qualsiasi corso d'acqua anche a carattere stagionale. I depositi non devono inoltre essere posti in prossimità di fronti di scavo, al fine di evitare sovraccarichi sui fronti stessi.

4. Le norme del presente articolo non si applicano:

a) ai terreni e alle rocce da scavo provenienti dalle attività di cava o miniera (materia di rifiuti da attività estrattiva);

b) ai terreni e alle rocce da scavo che derivano da aree contenenti terreni oggetto di interventi di bonifica ai sensi del Titolo V, Parte IV del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" o da aree comprese all'interno di siti contaminati.

Art. 109 – Regimazione delle acque

1. Tutte le acque provenienti da fabbricati, da altri manufatti e da aree comunque trasformate, devono essere raccolte, canalizzate e smaltite, senza determinare fenomeni di erosione dei terreni o di ristagno delle acque.

2. Al di fuori dei casi espressamente autorizzati, è vietato:

a) modificare impluvi, fossi o canali;

b) modificare l'assetto delle sponde o degli argini di corsi d'acqua naturali o artificiali;

c) immettere acque superficiali o di scarico nel suolo o nel sottosuolo mediante impianti di sub-irrigazione o di dispersione o altre opere;

d) effettuare emungimenti delle acque sotterranee.

3. Per l'esecuzione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, sono effettuate indagini preliminari e verifiche idonee alla valutazione della compatibilità idrogeologica degli interventi stessi, riportate nella relazione costituente parte integrante della progettazione delle opere, graduate in relazione all'entità dell'intervento.

4. Durante l'esecuzione di opere o movimenti di terra di qualsiasi entità non devono essere creati ostacoli al normale deflusso delle acque meteoriche e deve essere sempre assicurata la corretta regimazione delle acque, al fine di evitare fenomeni di ristagno o di erosione nell'area oggetto dei lavori e nei terreni limitrofi.

Art. 110 – Validità del parere e della comunicazione

1. I lavori e le attività soggette a comunicazione sono eseguite entro il termine massimo di un anno prorogabile fino a tre anni dalla data di presentazione della stessa

2. I pareri, le prese d'atto o le comunicazioni relative ad opere o lavori per i quali è necessario anche il rilascio di titolo autorizzatorio, ai sensi delle norme urbanistiche o paesaggistiche, hanno validità fino alla scadenza di quest'ultimo provvedimento abilitativo comunale, fatto salvo che nel parere ai fini del vincolo idrogeologico sia indicata una diversa inferiore data di scadenza.

3. La validità temporale dei pareri, della presa d'atto e delle comunicazioni per le trasformazioni e

le opere può essere prorogata a seguito della presentazione di motivata istanza, almeno sessanta giorni prima della scadenza. Nell'atto con cui viene accordata la proroga del provvedimento, è indicata la scadenza dello stesso e possono essere impartite ulteriori prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, in relazione allo stato di avanzamento degli stessi ed alle condizioni dei luoghi.

4. Per le opere o i lavori soggetti a parere, presa d'atto o comunicazione, la cui validità sia scaduta, deve essere presentata una nuova istanza.

5. Ai fini dell'esecuzione di opere o lavori per i quali è scaduta la validità temporale del provvedimento rilasciato, i cui lavori non abbiano mai avuto inizio, può essere richiesto il rinnovo dello stesso. Alla richiesta deve essere allegata asseverazione attestante il mancato inizio dei lavori e che lo stato dei luoghi non ha subito alcuna modifica dell'assetto del territorio successivamente alla presentazione dell'istanza.

6. Qualora, durante l'esecuzione dei lavori, si verificano fenomeni di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali o vi sia l'esigenza di adeguare la conduzione dei lavori alle particolari condizioni dei luoghi, il dipartimento competente in materia di foreste e forestazione può impartire ulteriori prescrizioni, sospendere i lavori o revocare le autorizzazioni. Tali provvedimenti si applicano anche ai lavori o alle opere soggetti a comunicazione o eseguibili senza autorizzazione ai sensi del presente regolamento.

7. Quando si rendano necessarie varianti rispetto ai progetti, ai lavori od alle modalità di esecuzione degli stessi già autorizzati, gli interessati devono acquisire un nuovo parere secondo le procedure e le modalità definite dal presente regolamento.

Art. 111 – Sanzioni amministrative

1. Ai sensi del Titolo V del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 la Regione Calabria è titolare delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie a essa trasferite e attribuite dallo Stato.

2. Le competenze amministrative in materia di sanzioni, per le violazioni delle disposizioni contenute nelle presenti norme, sono attribuite al dipartimento competente in materia di foreste e forestazione nel rispetto delle procedure generali e speciali previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e dalle norme regionali vigenti.

3. Nella tabella A, Allegato F al presente regolamento, sono individuate le tariffe per l'applicazione delle sanzioni amministrative, relative ai valori delle piante e parti di piante di alto fusto, o destinate a crescere ad alto fusto, esistenti nelle fustaie e nei cedui, e tagliate in violazione alle presenti norme.

4. Nella tabella B, Allegato F al presente regolamento sono individuate le tariffe per l'applicazione delle sanzioni amministrative, relative ai valori dei prodotti utilizzati in violazione delle presenti norme nei boschi cedui, esclusi i prodotti contemplati nella tabella A, nonché la tariffa per l'applicazione del valore del fieno normale e dei cespuglietti di erica.

5. Copia dei titoli abilitativi rilasciati dal dipartimento competente in materia di foreste è trasmessa all'Autorità preposta alle attività di controllo, nonché al comune interessato dall'intervento.

6. Il titolo abilitativo rilasciata dal dipartimento competente in materia di foreste e forestazione, corredata dal progetto regolarmente approvato e contrassegnato, nonché ogni altro atto, comunicazione o titolo abilitativo, sono custoditi sul luogo dei lavori dal soggetto autorizzato ad eseguire gli interventi, a disposizione delle autorità preposte in caso di controlli.

7. La mancata esibizione della documentazione di cui al comma precedente, comporta la sospensione del titolo fino al momento della sua successiva esibizione, nonché l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della legge 9 ottobre 1967 n° 950.

8. Per i movimenti di terra eseguiti in aree gravate da vincolo idrogeologico, in assenza o in difformità dell'autorizzazione o parere del vincolo idrogeologico, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 24 del Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267.

9. Fermi restando gli aspetti urbanistico-edilizi di esclusiva competenza dei Comuni, il dipartimento regionale competente in materia di foreste e forestazione, a seguito di richiesta proposta tramite lo Sportello Unico, esprime parere di compatibilità idrogeologica, nelle materie di cui al comma 1, dettando le prescrizioni del caso.

10. In presenza di danni accertati all'assetto idrogeologico dei luoghi, anche dovuti al mancato rispetto di prescrizioni specifiche contenute nell'atto autorizzativo, il dipartimento competente in materia di foreste e forestazione può imporre i lavori di ripristino o il loro riassetto secondo profili di equilibrio e sicurezza di cui all'art. 24 del Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267.

11. Il contravventore deve comunque corrispondere la sanzione amministrativa minima prevista dell'art. 24 del Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267.

12. In caso di violazioni alle disposizioni del presente articolo, fatte salve le specifiche previsioni, si applicano le sanzioni di cui all'Allegato F.

TITOLO VI TARIFFARIO VINCOLO IDROGEOLOGICO FORESTALE

Capo XXII – Tariffario

Art. 112 – Determinazione delle tariffe

1. Le spese occorrenti per l'effettuazione dei rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle istanze ai fini del rilascio del nulla osta idrogeologico sono a totale carico del beneficiario e sono quantificate sulla base delle tariffe di cui all'Allegato E al presente regolamento.

TITOLO VII RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE

Capo XXIII – Ripartizione delle competenze

Art. 113 – Ripartizione delle competenze

1. I titoli abilitativi previsti dal presente Regolamento sono costituiti da:

- a) Comunicazione di inizio lavori;
- b) Autorizzazione del Dipartimento competente in materia di foreste e forestazione;
- c) Parere di competenza;
- d) Presa d'atto.

1. I titoli abilitativi di cui al comma 1, si applicano agli interventi rispettivamente previsti, secondo le disposizioni che seguono:

a) **Comunicazione di inizio lavori:**

- 1) per il taglio di cedui inferiori a 2 ettari di cui all'art. 34 comma 1;
- 2) per l'abbruciamento di ristoppie e residui vegetali di cui all'art.69, comma 1;
- 3) per la ripulitura dei viali parafuoco e della viabilità forestale di cui all'art. 69, comma 7;
- 4) per l'esecuzione di fuochi d'artificio di cui all'art. 71;
- 5) per il taglio del cespugliame fuori dal bosco di cui all'art. 72 comma 1;
- 6) per operazioni di drenaggio acque superficiali di cui all'art.82, comma 2;
- 7) per i lavori che comportano movimenti terra o movimenti non significativi di cui all'art. 92, comma 3, lett. c);
- 8) per lavorazioni del terreno in zone acclivi di cui all'art. 107, comma 2;

b) **Autorizzazione del dipartimento competente in materia di foreste e forestazione;**

- 1) Piani di assestamento o di gestione o strumenti equivalenti di cui all'art.7 comma 4;
- 2) per i tagli in boschi di cui all'art. 12 commi 7, 13;
- 3) per il taglio di alberi ad uso familiare di cui all'art. 12 comma 20;
- 4) per il taglio di piante di sughera di cui all'art. 30, comma 1, lett. b);
- 5) Per gli interventi di trasformazione delle sugherete di cui all'art. 30 comma 1 lett. f);
- 6) per il taglio di cedui di età superiore a 50 anni di cui all'art.32, comma 6;
- 7) per i tagli a ceduo dei boschi di cui all'art. 33, comma 4;
- 8) per il taglio di cedui superiori a 2 ettari di cui all'art. 33, comma 6;

- 9) per il taglio di cedui senza riserve di matricine di cui all'art. 38, comma 3;
 - 10) per il taglio in fustaie di cui all'artt. 41 e 42;
 - 11) per la raccolta di piante e prodotti secondari all'art.47, comma 4;
 - 12) per il taglio del cespugliame in bosco all'art. 48, comma 2;
 - 13) per l'estrazione del ciocco d'erica, la resinazione e la raccolta del materiale di propagazione di cui all'artt. 49, 50 commi 1;
 - 14) per gli interventi in boschi danneggiati dal fuoco di cui all'art. 53, comma 6;
 - 15) per i tagli in aree danneggiate da avversità meteoriche di cui all'art. 54, comma 1;
 - 16) per la manutenzione e il ripristino di strade di cui all'art. 58, comma 3;
 - 17) per l'apertura e l'ampliamento di strade e piste di cui all'artt.61 e 62;
 - 18) per l'impiego di prodotti fitosanitari in bosco di cui all'art. 67, comma 4;
 - 19) per l'esecuzione del fuoco prescritto di cui all'art. 69, comma 3;
 - 20) per l'uso di piante per alberi di natale di cui all'art. 77, comma 3;
 - 21) per l'esercizio del pascolo nei terreni pascolivi di cui all'art.79;
 - 22) per il pascolo nei terreni forestali recintati di cui all'art. 80, comma 1, lettera f);
 - 23) per gli interventi di trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione di cui all'art. 83, comma 1;
 - 24) per gli interventi di estrazione del pietrame all'art. 84;
 - 25) per gli interventi di ricostituzione boschiva di cui all'art. 88, comma 6;
 - 26) La trasformazione dei boschi soggetti a vincolo idrogeologico inibitorio di cui all'art.92;
 - 27) Per gli interventi di trasformazione dei boschi in altra qualità di coltura di cui all'art.94 comma 2;
 - 28) per i lavori che comportano movimenti terra compresi tra 50 e 500 mc e che siano diretti al mutamento di destinazione d'uso di cui all'art. 97, comma 5;
 - 29) per i movimenti di terra superiori ai 500 mc su terreni vincolati non boscati di cui all'art.109, comma 6;
- c) **Parere di competenza:**
- 1) per le opere di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e di trasformazione degli ecosistemi vegetali, che comportano consistenti movimenti di terreno maggiori di 50,00 mc, di cui all'art. 92, comma 2, lettera a);
 - 2) per le opere di cui all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e di cui all'art. 39 della legge 724/94;
 - 3) per le opere di cui all'art. 96 – Imposizione di rimessa in pristino;
 - 4) per l'apertura e l'esercizio di cave e miniere di cui all'Art. 105.
- d) **Presca d'atto:**
- 1) per le opere di modesta entità, che comportano limitati movimenti di terreno, minore o uguale a 50,00 mc di cui all'art. 92, comma 2, lettera b);
 - 2) per le opere di difesa idraulica ed idrogeologica di cui all'art. 101.

**TITOLO VIII
NORME PER TERRENI TENUTI IN OCCUPAZIONE TEMPORANEA**

Capo XXIV - RICONSEGNA DEI RIMBOSCHIMENTI E TERRENI RINSALDATI (art. 24 della legge regionale 12 ottobre 2012, n. 45)

Art. 114 – Oggetto

1. Il presente capo disciplina le modalità di riconsegna dei terreni in occupazione temporanea, rimboschiti ai sensi del Regio Decreto Legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267 (*Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani*) e del Regio Decreto 16 maggio 1926, n. 1126 (*Approvazione del regolamento per l'applicazione del regio decreto- legge 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani*) in attuazione dell'art. 24 della legge regionale 12 ottobre 2012, n. 45 (*Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale*).

Art. 115 –Ambito di applicazione

1. I terreni in occupazione temporanea, rinsaldati o rimboschiti con finanziamento pubblico a totale carico dello Stato o della Regione, sono riconsegnati agli originari proprietari o loro aventi causa dall'ente occupante.

2. La Regione Calabria promuove la restituzione dei terreni rimboschiti e diventati redditizi nonché i terreni occupati e rinsaldati mediante opere di sistemazione idraulico-forestali, i cespuglieti e gli arbusteti.

Art. 116 – Procedure per la restituzione dei terreni in occupazione

1. Il dipartimento regionale competente in materia di foreste e forestazione, acquisisce dall'ente che ha realizzato gli interventi, oppure dall'ente occupante, gli elenchi dei terreni in occupazione, distinti per comune, foglio, particella, superficie e uso del suolo.

2. Per i terreni in occupazione temporanea di cui all'art. 115, ai fini della migliore conservazione e produttività del bosco, è necessaria alla riconsegna la prescrizione di specifiche modalità per la gestione, la coltivazione e l'utilizzazione, ovvero specifico piano di coltura.

3. Ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge regionale 12 ottobre 2012, n. 45 sono escluse dagli elenchi di cui al comma 1, le aree edificate (costruzioni appartenenti al demanio pubblico o privato) in costanza di occupazione temporanea dei terreni. Tali aree non sono comprese tra quelle da riconsegnare ad eccezione delle costruzioni preesistenti all'occupazione.

4. Gli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati per trenta giorni all'albo dei comuni nei quali sono situati i terreni. Nei successivi trenta giorni gli interessati alla restituzione possono presentare osservazioni ed eventuali opposizioni. I comuni trasmettono all'ente occupante, entro i dieci giorni successivi, gli elenchi e le eventuali osservazioni ed opposizioni. Sulle osservazioni e sulle eventuali opposizioni l'ente che ha realizzato gli interventi oppure l'ente occupante dei terreni predispone specifica relazione da sottoporre al dipartimento competente in materia di foreste e forestazione entro i successivi 10 giorni.

5. Il dipartimento competente in materia di foreste e forestazione, dopo aver valutato la relazione dell'ente occupante (o dell'ente che ha realizzato gli interventi) e le eventuali osservazioni e opposizioni, approva l'elenco dei terreni da restituire.

6. L'ente che ha realizzato gli interventi oppure l'ente occupante dei terreni trasmette alla competente struttura regionale:

- a) elenco delle aree da restituire;
- b) dichiarazione di compiutezza dei lavori di sistemazione idraulico-forestale (terreni rinsaldati e terreni rimboschiti) (Allegato I);
- c) piano di coltura e conservazione (Allegato J);
- d) comunicazione di avvio del procedimento di riconsegna.

7. Il dipartimento competente in materia di foreste e forestazione trasmette la comunicazione di avvio del procedimento di riconsegna di cui al comma 6, lett. d), al comune ove ricadono i terreni in occupazione da restituire, per la successiva pubblicazione all'Albo pretorio per i trenta giorni consecutivi.

8. I proprietari dei terreni di cui all'elenco approvato o loro aventi causa, invitati a prendere in

consegna le superfici occupate, costituite da terreni rinsaldati e terreni rimboschiti dall'ente che ha realizzato gli interventi oppure dall'ente occupante, ai sensi del Regio Decreto Legislativo 30 dicembre 1923 n. 3267 e Regio Decreto 16 maggio 1926, n. 1126, producono la seguente documentazione:

- a) titolo di proprietà dell'originario richiedente o, nel caso di aventi causa, documentazione idonea a dimostrarne la titolarità;
- b) valido documento di riconoscimento;
- c) eventuale documentazione tecnica ed amministrativa in possesso dell'istante, relativa all'occupazione avvenuta in regime temporaneo, ai sensi del Regio Decreto Legislativo 30 dicembre 1923 n. 3267 e Regio Decreto 16 maggio 1926, n. 1126.

9. L'ente che ha realizzato gli interventi oppure l'ente occupante, acquisita la documentazione di cui al comma 8 redige il verbale di riconsegna terreni in occupazione (Allegato K) da sottoscrivere congiuntamente ai legittimi proprietari o loro aventi causa e successivamente trasmette copia degli atti di riconsegna al dipartimento competente in materia di foreste e forestazione.

10. Qualora il proprietario o aventi causa, sebbene invitato, non interviene alla riconsegna o si rifiuta di firmare per motivazioni che vengono trascritte, il relativo verbale viene inviato al comune e pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni. Decorso tale termine ed esaminate le eventuali osservazioni, il dipartimento competente in materia di foreste e forestazione adotta il provvedimento.

11. Nel caso di rinuncia del proprietario alla riconsegna dei terreni in occupazione, salve le determinazioni del dipartimento competente in materia di foreste e forestazione sulle eventuali osservazioni, la riconsegna si considera eseguita e diventa definitiva rispetto a tutti proprietari o possessori per ogni effetto di legge e cessa qualunque obbligo dell'ente occupante e della Regione Calabria al pagamento delle indennità di occupazione.

12. Per i fondi rimboschiti, ove il proprietario o aventi causa rinuncia a favore della Regione Calabria, con apposita dichiarazione alla riconsegna, deve indicare il prezzo di cessione. La Regione Calabria si esprime sull'offerta pervenuta e fino all'adozione del provvedimento rimangono a carico del proprietario o aventi causa gli obblighi derivanti dalla riconsegna. La Regione Calabria procede mediante accordo bonario all'acquisizione del fondo. In ogni caso il prezzo di acquisto non può superare il valore di espropriazione. Nel caso in cui ai sensi dell'art. 72 del Regio Decreto 16 maggio 1926, n. 1126 non si raggiunga l'accordo, l'ente occupante può continuare a mantenere il bosco ponendo a carico del proprietario le spese di gestione.

TITOLO IX

SANZIONI

Capo XXV – Sanzioni

Art. 117 – Sanzioni

1. Per tutto quanto non diversamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle previsioni dell'Allegato F.

TITOLO X

GESTIONE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE

Capo XXVI – Gestione procedimenti informatizzata

Art. 118 – Gestione Procedimenti VIDRO

1. I procedimenti disciplinati dal presente regolamento potranno essere gestiti attraverso la piattaforma informatica denominata con l'acronimo VIDRO.

2. E' demandata al dipartimento competente in materia di foreste e forestazione la predisposizione di apposite linee guida, per la descrizione del dettaglio delle procedure, e la fissazione della data di operatività del sistema.

TITOLO XI

NORME FINALI e TRANSITORIE

Capo XXVII – Norme finali e transitorie

Art. 119 – Norme transitorie

1. Per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale in vigore pro tempore, nonché il Regolamento per la gestione dei boschi governati a ceduo in Calabria 10 giugno 2015, n. 9.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applica la normativa regionale, nazionale e dell'Unione Europea vigente in materia.

Art. 120 – Abrogazioni

1. Il presente Regolamento sostituisce integralmente, abrogandole, tutte le precedenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, il Regolamento per la gestione dei boschi governati a ceduo in Calabria n. 9 del 10/06/2015 nonché le Deliberazione Giunta Regionale del 2 febbraio 2012 n. 43, Deliberazione Giunta Regionale del 6 dicembre 2012 n. 514, Deliberazione Giunta Regionale del 30 giugno 2014 n. 238, fatta salva la disciplina transitoria di cui all'articolo 119.

TITOLO XII

ALLEGATI

Allegato A - Albo Regionale delle imprese forestali

Allegato B - Schema capitolato d'oneri per la vendita dei boschi dei comuni e degli enti pubblici

Allegato C - Martello forestale

Allegato D - Elaborati progettuali

Allegato E - Tariffario vincolo idrogeologico

Allegato F - Sanzioni in aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267 , Legge Regionale n. 45 del 12 ottobre 2012. riferimento art. 37 comma 2. e art. 12 Legge regionale n. 51 del 22 dicembre 2017

Allegato G - Specie arboree forestali autoctone utilizzabili per nuovi impianti di forestazione e imboschimento in Calabria

Allegato H -Elenco opere soggette ad autorizzazione, quelle soggette a comunicazione di inizio attività e quelle non soggette né ad autorizzazione né a comunicazione;

Allegato I - Schema dichiarazione di compiutezza dei lavori di sistemazione idraulico-forestale (Relazione di collaudo terreni rinsaldati e terreni rimboschiti)

Allegato J -Schema Piano di coltura e di conservazione

Allegato K - Schema Verbale di riconsegna

Allegato L – Criteri e modalità tecniche per il controllo della provenienza e certificazione del materiale forestale di moltiplicazione

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro, 09 aprile 2020

SANTELLI